

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

434^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 16 MARZO 1971

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente SPATARO,
del Vice Presidente CALEFFI
e del Vice Presidente GATTO

INDICE

CONGEDI	Pag. 21955	MACCARRONE Pietro	Pag. 21958
CORTE DEI CONTI		PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	21973
Relazione sulla gestione finanziaria di ente	21955	SALARI, relatore	21970
DISEGNI DI LEGGE		TOMASSINI	21955
Annunzio di presentazione	21955	ZUCCALÀ	21978
Autorizzazione alla relazione orale sui disegni di legge nn. 1436, 1469, 1470, 1511, 1512:		Discussione e approvazione:	
PRESIDENTE	21978	« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (Secondo provvedimento) » (1464):	
TESAURO	21978	FADA, relatore	21988
Discussione:		MASCIALE	21980
« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale; e modificazioni agli articoli 124, 225, 304-quater e 317 del codice stesso » (1613) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Modifica degli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale relativi al diritto del difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato » (1491), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori. Approvazione del disegno di legge n. 1613:		PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	21989
BETTIOL	21966	STEFANELLI	21981
FOLLIERI	21976	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
LEONE	21959	Annunzio	22054
		Per lo svolgimento di interrogazioni:	
		PRESIDENTE	22053
		* ALBARELLO	22053
		MAGNO	22053
		MASCIALE	22053
		SEMA	22053
		N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.	

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

B E R N A R D I N E T T I, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Rotta per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

ARNONE e FERRI. — « Modifica all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 1 della legge 8 luglio 1949, n. 478, in materia di vendita di bevande analcoliche e alcoliche » (1622).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, a norma dell'articolo 100 della Costituzione, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria della Cassa per il credito alle imprese artigiane, per gli esercizi 1968 e 1969 (*Doc. XV*, n. 53).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Discussione dei disegni di legge:

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale; e modificazioni agli articoli 124, 225, 304-quater e 317 del codice stesso** » (1613) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« **Modifica degli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale relativi al diritto del difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato** » (1491), *d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori*

Approvazione del disegno di legge n. 1613

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale; e modificazioni agli articoli 124, 225, 304-quater e 317 del codice stesso », già approvato dalla Camera dei deputati, e: « Modifica degli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale relativi al diritto del difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato », *d'iniziativa dei senatori Zuccalà, Albanese, Segreto e Vignola*.

Faccio presente che la seconda Commissione ha proposto l'assorbimento nel disegno di legge n. 1613 del disegno di legge n. 1491.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, ancora una volta ci troviamo di fronte ad una riforma che sia pure frammentaria, coglie uno degli aspetti fondamentali del processo penale e che respinge l'emarginazione del difensore negli atti istruttori più

importanti. La modifica dell'articolo 304-bis in quella parte che limitava l'intervento del difensore in determinati atti istruttori e lo escludeva dall'atto più importante, quale è l'interrogatorio dell'imputato, ha indubbiamente notevole importanza. La riforma era cominciata con la novella del 1955, che tuttavia non incideva a fondo nel sistema e in cui i diritti della difesa non trovavano quell'ampia tutela che veniva reclamata in vasti settori del mondo giudiziario e della pubblica opinione, la quale guardava ad una riforma del processo penale come ad un fatto di democrazia e di garanzia dei diritti costituzionali del cittadino e al tempo stesso di demolizione delle strutture autoritarie del processo penale.

Del resto la necessità di tale riforma, che la legge delega per la riforma del codice di procedura penale non realizza pienamente e decisamente, era già stata espressa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella nostra Costituzione. Sono passati molti anni dal 1955 e, mentre si faceva più incalzante il movimento riformatore, la legislazione rimaneva immobile, come pietrificata nei vecchi schemi, insensibile al richiamo di rinnovamento e di adeguamento alla Carta costituzionale.

Il decreto-legge in discussione è un altro esempio di come il Governo abbia trascurato, o per volontà o per inerzia, la quale comunque implica sempre una volontà nel senso di non fare, l'organica riforma dei codici. Soltanto in seguito allo stimolo della Corte costituzionale, giacchè era sordo allo stimolo della pubblica opinione, il Governo ha proceduto alle riforme parziali le quali peraltro nella loro disarticolazione e disarmonia lasciano incertezza nell'applicazione uniforme e nell'interpretazione consona allo spirito della nuova legge. La riforma che stiamo per votare è strettamente connessa al principio, che è ormai penetrato nella coscienza giuridica generale e che scardina la vecchia intelaiatura del codice di procedura penale, autoritaria e repressiva, della parità fra accusa e difesa. Ma forse questo principio non è penetrato nella coscienza e nel pensiero del Governo e dell'Avvocatura dello Stato, che parla per esso,

innanzi alla Corte costituzionale. Se è vero che l'Avvocatura dello Stato ha avvertito l'accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale innanzi alla Corte costituzionale, sembra contraddittorio che proprio il Governo, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, abbia poi fatto propria la sentenza della Corte costituzionale ed abbia con insolita sollecitudine presentato il decreto-legge che stiamo per votare.

Del resto questo è un po' l'indirizzo generale, perchè è sempre avvenuto che di fronte alle eccezioni di incostituzionalità delle norme, che pure hanno una chiara e inequivocabile marca fascista e sono manifestamente contrarie alla Costituzione, l'Avvocatura dello Stato ha avanzato la propria opposizione. Noi ci rendiamo conto che vi sono forze conservatrici, scoperte o mimetizzate in un falso e verbale progressismo, fuori e dentro il Governo, interessate a mantenere in vita un ordinamento giuridico, che meglio garantisce la loro ideologia. È anche vero però che la maggioranza del nostro Paese, impegnata nella lotta generale per le riforme delle strutture, cardine della società e dello Stato, pone anche l'esigenza della riforma dei codici, e non soltanto per quanto riguarda le leggi penali, ma anche per quanto riguarda le leggi civili (come l'istituto del diritto di famiglia); ed è a questa maggioranza che il Governo deve allinearsi, portando avanti con sollecitudine le riforme prospettate, che già sono vecchie in altri Paesi e che lo saranno da noi quando verranno.

Per ritornare alla legge in parola, debbo rilevare che essa mi sembra non molto chiara per quanto riguarda il concetto di assistenza del difensore. Non vorrei che, in sede di applicazione, l'articolo che stiamo per approvare venisse interpretato in senso restrittivo, nel senso cioè di considerare quella del difensore come un'assistenza puramente passiva. Ciò sarebbe grave perchè, così interpretata, la legge verrebbe snaturata e in particolare non garantirebbe i diritti dell'imputato.

L'intervento del difensore non può risolversi in una mera presenza passiva, ma deve invece essere una presenza attiva, con gli stes-

si diritti dell'accusa, con facoltà di rivolgere domande e fare contestazioni. Il decreto legge invece parla del diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni e quando parla dei diritti del difensore che assiste, si limita a stabilire: « Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con l'indicazione del provvedimento dato ».

Ora, data la genericità dell'espressione, potrebbe accadere domani, in sede di interpretazione da parte di qualche magistrato, che il difensore che assiste all'interrogatorio dell'imputato non possa intervenire nè rivolgere domande chiarificatrici, ma debba unicamente controllare la regolarità dello svolgimento dell'interrogatorio. Ma se la figura del difensore si riducesse a questo, non sarebbe, a parer mio, conseguito il principio fondamentale della parità dei diritti fra l'accusa e la difesa, perchè mentre l'organo inquirente può rivolgere domande, il difensore dovrebbe unicamente e passivamente assistere, senza poter intervenire e rivolgere a sua volta domande. E allora, poichè in questo momento non possiamo presentare emendamenti che chiariscano il concetto di assistenza del difensore, sarei grato al Governo e al relatore se chiarissero nella loro replica questo concetto; se chiarissero cioè cosa voleva dire il Governo, presentatore del decreto-legge, con l'espressione: « assistenza del difensore ». Altrimenti avremmo un difensore che altro non è che un testimone auricolare, che può testimoniare se l'interrogatorio si sia svolto secondo le norme.

Altre osservazioni. Cosa accade oggi con il sistema vigente? L'imputato a piede libero può conferire con il suo difensore prima di essere interrogato. In pratica avviene che un imputato invitato dal procuratore della Repubblica o dal giudice istruttore a rendere interrogatorio, va dal suo difensore, gli chiede un parere, esprime le sue perplessità e il difensore interviene in un certo modo. Al contrario, l'imputato detenuto non può con-

ferire con il suo difensore se non dopo l'interrogatorio. E allora abbiamo una disparità di trattamento fra l'imputato non detenuto e l'imputato detenuto. Quindi occorre regolarizzare questa situazione stabilendo che l'imputato detenuto può rifiutarsi di rispondere all'interrogatorio e chiedere di conferire prima con il suo difensore, come avviene per l'imputato non detenuto.

Circa l'avviso ai difensori, ne parla il disegno di legge del senatore Zuccalà, ma la questione non si può risolvere con un emendamento, per la scadenza dei termini di conversione. All'avvocato può capitare di ricevere un'invito ad intervenire dopo un'ora.

Ciò significa rendere quasi impossibile l'intervento e frustrare nella pratica i principi solennemente affermati dell'intervento del difensore nell'interrogatorio dell'imputato e della parità dei diritti fra accusa e difesa. Infatti l'avviso dato a un difensore una o due ore prima dell'interrogatorio rende impossibile l'intervento di questo per assistere il suo cliente. Bisogna tra l'altro considerare che a volte l'imputato sta in una città diversa da quella in cui sta il difensore. Se, per esempio, l'imputato sta a Napoli e sceglie un difensore che sta a Roma, vorrei sapere come fa il difensore che viene avvertito poche ore prima dell'interrogatorio a raggiungere l'ufficio giudiziario di Napoli, in tempo per assistere il proprio difeso!

Questi sono inconvenienti pratici non previsti dal decreto-legge. Pur approvandolo, debbo rilevare la necessità, non dico di modificarlo, ma di integrarlo successivamente con altro disegno di legge. Queste considerazioni ci riportano al fenomeno della frammentarietà, che indubbiamente è un male. Vi sono infatti molte leggi penali *extra vagantes*, che noi stessi talvolta non riusciamo ad unificare in un complesso armonico, proprio perchè vengono sfornate una per una e sono limitatissime. Infatti, mentre si approva una legge, se ne avvertono i difetti ed allora si provvede ad integrarla con altro disegno di legge o ci si affida alla giurisprudenza. E tutto ciò a scapito della certezza del diritto.

Ecco, quindi, che urgono la necessità e la esigenza di una riforma globale ed integrale,

in una visione armonica dell'ordinamento giuridico. Comunque, confermo il voto favorevole del mio Gruppo. L'intervento del difensore nell'interrogatorio dell'imputato è una riforma molto importante ed auspicata da tempo. Infatti, la sua presenza, anche se dovesse essere limitata alla pura assistenza, specie se l'interrogatorio si svolge davanti agli organi di polizia giudiziaria, costituirebbe pur sempre una garanzia per la regolarità del modo in cui viene condotto l'interrogatorio, specie se si pensi che questi organi ancora conservano una vecchia mentalità inquisitoria e poliziesca.

A conclusione vorrei esortare il Governo ed il Ministro della giustizia ad adoperarsi in un modo attivo ed efficace, con un impegno perentorio, ad accelerare l'iter della riforma organica dei codici e di tutte quelle leggi che non sono più conformi alla Costituzione e che sono addirittura respinte dalla coscienza sociale e dalla coscienza giuridica del nostro Paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pietro Maccarrone. Ne ha facoltà.

MACCARRONE PIETRO. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, intervengo per comunicare che il mio Gruppo, salvo alcune riserve manifestate testè dal collega Tomassini, voterà a favore della legge di conversione del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale, nonché modificazioni agli articoli 124, 225, 304-quater e 317 del codice di procedura penale. Votiamo a favore perchè con le predette modifiche viene data piena attuazione al dettato costituzionale del secondo comma dell'articolo 24 assicurando l'assistenza del difensore dell'imputato sin dalle prime fasi dell'istruttoria, sia dinanzi alla polizia giudiziaria che dinanzi al giudice che istruisce il processo, nel corso dell'interrogatorio, degli esperimenti giudiziari, delle perizie, nel corso delle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni.

Non possiamo però fare a meno di muovere alcuni rilievi critici e principalmente:

1) che ancora una volta il Governo e la maggioranza che lo sostiene fanno la figura dei tappabuchi per colmare vuoti prodotti dalle sentenze della Corte costituzionale che hanno ridotto ad un colabrodo tutta la legislazione autoritaria e fascista specie nel campo del diritto penale e della procedura penale; 2) i beneficiari delle norme che noi approveremo stasera sono soltanto i ceti possidenti almeno fino a quando non sarà approvata dalla Camera la legge sul patrocinio statale ai non abbienti. Infatti soltanto chi può remunerare il proprio legale può essere certo di una assistenza adeguata sin dalle prime fasi dell'istruttoria. La povera gente dovrà ancora accontentarsi dell'ombra del difensore di ufficio la cui inefficienza è a tutti nota, salvo che non si tratti di un processo sensazionale che può servire a fini di pubblicità.

Terzo ed ultimo rilievo è che non può ritenersi risolta la profonda crisi della giustizia con l'approvazione di una leggina che modifica un paio di norme del codice di rito. Ben altre e più consistenti ed importanti debbono essere le riforme. La legge delega per il codice di procedura penale, peggiorata dal Senato, è ferma alla Commissione giustizia della Camera. Ancora non sono stati abrogati gli articoli relativi ai reati di opinione, ne è stato approvato il primo libro del codice penale. Il Governo, malgrado gli impegni assunti, si rifiuta di presentare al Consiglio superiore della magistratura e alle Camere il progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario, con il preciso intento di perpetuare la concezione a piramide e autoritaria su cui si basa l'attuale ordinamento, di origine fascista.

Ecco perchè (e concludo) anche norme avanzate, come quelle che sono oggi al nostro esame e che colpiscono profondamente la struttura autoritaria e poliziesca del processo penale, restano norme inefficienti, perchè rappresentano il vino nuovo posto nei vecchi otri dell'arcaico ordinamento processuale e giudiziario italiano.

È questo soprattutto il motivo per cui, votando a favore del disegno di legge, esprimiamo la nostra critica ad un Governo ed a una maggioranza che hanno lasciato correre

infruttuosamente oltre 23 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, senza portare a compimento riforme che potessero veramente curare i mali della giustizia italiana. Grazie. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Leone. Ne ha facoltà.

LEONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge, come è stato messo in evidenza dall'egregio relatore e dai colleghi che hanno parlato, trae origine dalla sentenza della Corte costituzionale alla quale fu deferita, per eccezione di illegittimità costituzionale, una inammissibile norma del codice secondo la quale, come è noto, si consentiva al pubblico ministero di presenziare agli atti istruttori dell'istruzione formale senza rispettare la *par condicio* dell'imputato.

La Corte costituzionale aveva due strade davanti a sé: o di ritenere la norma illegittima e quindi escludere il pubblico ministero dall'istruzione formale o di imporre il rispetto della parità. La sentenza della Corte ha dato luogo a talune gravi perplessità. Infatti, aprendo una parentesi, dirò che alcuni giudici, non del tutto a torto, hanno ritenuto che vi fosse una specie di prevaricazione della giurisdizione costituzionale per avere non tanto abolito una norma, quanto creato una norma; donde, se non vado errato, la posizione di qualche audace giudice, secondo me in linea astratta degna di considerazione, in base alla quale si riteneva non doversi dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale perchè inesistente, in quanto il giudice costituzionale sarebbe stato carente di giurisdizione.

La Corte ha scelto la seconda strada, quella di ritenere che si dovesse consentire al difensore la presenza all'interrogatorio.

Devo innanzitutto fare qualche rilievo per contrastare, con il dovuto garbo, il collega Tomassini per una osservazione preliminare da lui fatta. Accuserei i governi che si sono succeduti di tutto tranne che di insensibilità per la riforma dei codici. Con il primo Governo che ebbi l'onore di presiedere fu presentato un di-

segno di legge di riforma di tutti i codici che rimase insabbiato in Parlamento; con il primo governo Moro fu presentato un secondo disegno di legge per la riforma dei codici che dette luogo ad una elaborazione non conclusa; agli inizi di questa legislatura dal secondo Governo che io ebbi l'onore di presiedere fu presentata nuovamente la riforma della legge delega per la quale il guardasigilli Gonella ripropose il testo quasi integrale che la Camera aveva elaborato nella precedente legislatura, con qualche modifica ritenuta opportuna dal Consiglio dei ministri; lo abbiamo esaminato qui e lo abbiamo modificato, ora è innanzi alla Camera dei deputati. Quello stesso Governo, guardasigilli Gonella, presentò la riforma novellistica del codice penale, che, come è noto ai colleghi ed al senatore Tomassini, nel libro primo è conclusa; si tratta di sbloccarla sotto un certo profilo che egli conosce. (*Interruzione del senatore Tomassini*)

Quindi vi è stata da parte dei Governi che si sono succeduti una grande sensibilità per la riforma del sistema penale sostantivo e processuale. Le remore del Parlamento (anche qui non vorrei essere così poco deferente alla verità nell'accollare l'insabbiamento e il ritardo al Parlamento) sono determinate da perplessità che abbiamo sui temi di fondo, che sono stati eccessivamente politicizzati ma che non hanno, a mio avviso, grandi radici politiche, incentrandosi nell'alternativa: processo accusatorio o processo inquisitorio. Ci troviamo in questo momento, onorevoli colleghi, con le sentenze della Corte costituzionale che si susseguono come massicci colpi d'ariete contro il sistema, a vedere smembrato il codice processuale vigente; in parentesi dirò che ho ritirato per la quarta volta le bozze di stampa dal tipografo del mio testo universitario perchè ogni sentenza della Corte costituzionale costringe a modificare non una pagina ma il sistema. Ebbene, mentre la Corte costituzionale sta smantellando il sistema del codice del 1930 sostituendogli un processo (lasciamo stare qui le definizioni di « accusatorio » o di « inquisitorio » perchè sono queste parole che ci hanno fatto perdere molto tempo e ci hanno fatto deviare) nel quale si anticipa alla

fase istruttoria e alla fase di polizia giudiziaria il complesso di garanzie, come ho sempre sostenuto in tante sedi, la legge delega che abbiamo votato parte, coerentemente con le sue premesse, da un opposto sistema. Voi lo sapete: tutto ciò che si cucina, si macina, si costruisce e si elabora in sede di atti di polizia giudiziaria e in sede di istruzione non ha incidenza — per lo meno è illusione del legislatore — sul dibattimento. Credo di aver dimostrato qui al Senato che questa è un'illusione perchè, anche se *de relatu*, tutto quello che è stato acquisito prima viene portato in dibattimento; ma questo è il sistema: non importa qui criticarlo; il contraddittorio pieno, la contestazione, la partecipazione sono differiti al dibattimento: questo mi pare che si possa dire obiettivamente. Ora ci troviamo — e questo è il dramma che si pagherà al momento della legge delega — di fronte al fatto che attraverso la serie delle sentenze della Corte costituzionale e le leggi applicative di tali sentenze, è stato costruito in Italia — sia pure a pezzi e bocconi, a frammenti, con le inevitabili conseguenze di questi innesti, che anche quando non sono con rigetto determinano sempre qualche preoccupazione o qualche pregiudizio — un processo, a mio avviso moderno, aperto, civile, rispondente alle esigenze della società in cui le garanzie delle parti, il contraddittorio nei confronti di tutte le parti — lo ricorderò di qui a poco — sono anticipati fino agli atti di polizia giudiziaria. E ci troveremo contemporaneamente a costruire in sede di legge delega un processo che capovolgerà questo sistema perchè relegherà o sposterà, per essere più precisi, tutte le garanzie del contraddittorio al dibattimento. Dico questo non solo per segnalare un momento che certamente sarà decisivo e delicato per il legislatore tra qualche mese o tra qualche anno ma per sottolineare anche le perplessità di tutti i responsabili politici dell'impostazione della riforma integrale del codice di procedura penale.

Un ultimo punto da chiarire: ma mi pare che questo sia già stato fatto qui e alla Camera dal Governo. Direi che specialmente negli ultimi tempi il Governo nei riguardi delle sentenze della Corte costituzionale è

stato di una sensibilità e di una tempestività apprezzabilissime.

Ora, che cosa è accaduto nel caso presente? La Camera ha apportato delle modifiche, degli emendamenti in sede di conversione. E siccome noi siamo costretti a decidere entro brevi limiti di tempo come sempre, questi emendamenti non possono essere frutto di ulteriore elaborazione. Restano aperti dei problemi sui quali io sono d'accordo in gran parte con i colleghi che mi hanno preceduto.

Vorrei prendere atto innanzitutto con compiacimento che si è estesa l'assistenza all'interrogatorio ai difensori di tutte le parti non limitandola a quello dell'imputato. Vivaddio, ricordiamoci che il processo penale non è solo all'insegna della garanzia dell'imputato; se l'imputato è il massimo protagonista del processo penale che combatte talora in condizioni difficili, disperatamente, angosciosamente per la sua libertà, e la società deve essere sensibile a questa posizione dell'imputato, non si può dimenticare la parte lesa; (chiamiamo parte lesa sia la persona offesa che il danneggiato dal reato).

Abbiamo il torto di avere — preoccupati solo di affinare le garanzie dell'imputato — dimenticato quelle della parte offesa. Il mio carissimo e fraterno amico Bettiol è contrario alla presenza della parte civile nel processo penale. Abbiamo avuto una cavalleresca tenzone in sede di legge delega, ma con mia grande gioia ha perduto il senatore Bettiol; ritengo infatti che la parte civile debba essere presente nel processo penale proprio perchè penso che essa esprima la voce del dolore a cui deve darsi esplicitazione nel processo penale. Comunque Bettiol non è eversivo, anzi è un conservatore sul piano superiore dei principi, per cui non può pensare che possiamo estromettere in questa sede la parte civile; credo pertanto che sia lui il primo ad essere compiaciuto del fatto che anche la parte civile, se ha da stare nel processo penale, come avviene attualmente, deve essere assistita dal suo difensore. Non possiamo, ripeto, chiudere ogni finestra, ogni possibilità alla voce del dolore della vittima o degli eredi della vittima del reato.

Quindi esprimo il mio compiacimento per tutto questo; compiacimento anche per le ulteriori acquisizioni apportate dalla Camera. Ma vi sono anche perplessità notevoli che sono state enunciate e che condivido. La prima, indicata dal collega Tomassini: che cosa significa assistenza? So bene che in una interpretazione restrittiva — e prepariamoci per quanto dirò ad una interpretazione restrittiva — l'assistenza possa significare soltanto avvalersi di quella norma in base alla quale il difensore può proporre istanze, ma escludere che possa porre domande.

Per quanto riguarda il problema della certezza del diritto, ci troviamo in una situazione molto confusa — lo dico in parentesi — e chi poi dà per prima il colpo alla certezza del diritto è la Corte costituzionale la quale, sia detto col massimo riguardo, dopo tre anni cambia opinione e dichiara incostituzionale una legge che era costituzionale tre anni prima. In tal modo la certezza del diritto parte, veleggia verso lidi lontani.

Chiudo la parentesi. Tornando ai problemi che questa legge lascerà aperti, e considerando che viviamo in un momento così difficile e drammatico anche per le strutture giuridiche, è bene che si provveda sollecitamente — la Camera o il Senato — nell'apprestare un disegno di legge sul quale sarà facile avere la convergenza di tutti i colleghi della Commissione e dei vari Gruppi per precisare alcuni punti.

Il primo di questi, sono d'accordo con il senatore Tomassini, è quello che specifica l'assistenza la quale deve essere piena come nel dibattimento con la possibilità di formulare domande.

Secondo punto, proposto anche dal collega Tomassini; che cosa succede, in sostanza, al detenuto interrogato nei confronti dell'imputato a piede libero? Qui ci troviamo veramente di fronte ad una rottura della *par condicio* dei cittadini la quale, vi prego di osservare, potrebbe determinare un inconveniente grave e cioè che il magistrato che non sia benevolo — ed esiste questo magistrato e non è uno soltanto — e che voglia partire in posizione prevenuta nei confronti dell'imputato, metta dentro l'imputato per fargli rendere l'interrogatorio in posizione di in-

feriorità: non sollecitiamo i bassi istinti; i magistrati sono uomini come noi. Ora, se si è stabilito questo principio che poteva essere discutibile, ma che ormai è entrato nel nostro ordinamento e nel tessuto del sistema; se si è stabilito in sostanza che l'imputato cosiddetto a piede libero debba poter conferire con il difensore e comunque preparare l'interrogatorio — qui va ricordata la norma di cui mi occuperò di qui a poco, secondo la quale se ad un certo momento appare un indizio il magistrato è tenuto a dire al soggetto « da questo momento si consideri imputato e tutto ciò che può dire può essere riversato a suo danno », e quindi deve rinviare ad altra seduta l'interrogatorio, e ciò purtroppo non si fa —; se esiste questo principio codificato secondo il quale l'imputato a piede libero ha il diritto di preparare la sua difesa, di pensare e di riflettere e di non essere aggredito da un interrogatorio *ex abrupto*, lo stesso trattamento va fatto per il detenuto.

Terzo punto che rimane insoluto — e che era accennato nel disegno di legge Zuccalà che viene pubblicato per memoria, ma che non può essere recepito, in quanto noi dobbiamo approvare il testo che ci proviene dalla Camera — riguarda il tempo per avvertire il difensore. Vi posso garantire che sono testimone di un invito fatto ad un avvocato alle 9,25 del mattino a trovarsi alle 10,30 a Rebibbia per assistere all'interrogatorio del proprio cliente detenuto. Le 9,25 sono un'ora in cui nessun avvocato che abbia qualche causa è in studio, perchè già è in giro per quegli orrendi ambulacri del palazzo di giustizia e per quegli orrendi corridoi di piazzale Clodio, che sono veramente nel senso letterale della parola come li ho definiti: parrebbe che il selciato di quel palazzo abbia determinato le pulci.

P R E S I D E N T E . Concorso nazionale.

L E O N E . Concorso nazionale: occorrerebbe ora stabilire da quali persone sia stato approvato quel progetto. Perchè l'architetto pensò (diciamo una cosa in parentesi per sorridere e distraerci) che per ren-

dere il concetto che la giustizia deve essere a contatto con la vita si dovesse continuare all'interno del palazzo il selciato con i sanpietrini; lei non l'ha visitato ancora, le è stato riferito, signor Presidente...

PRESIDENTE. Me ne hanno parlato tutti: conosco quell'ambiente.

LEONE. Lo conosce: quindi avrà già il suo giudizio, ma non può esprimerlo.

Orbene, dicevo, un avvocato che abbia anche qualche piccolo impegno, alle 9,25 è fuori studio, ma se fosse in studio in attesa di un eventuale fonogramma per arrivare a Rebibbia non ce la farebbe in un'ora. Occorrerà perciò stabilire che l'avviso all'avvocato per presenziare all'atto istruttorio sia dato, come diceva il collega Zuccalà, 24 ore prima, e qui io non avrei la fiducia che Zuccalà esprime nel suo disegno di legge per il buon uso della valvola della previsione dei casi eccezionali e gravi, perchè di questi si è abusato lungo la storia e potremmo portare tonnellate di esempi; al più direi che nel caso di eccezionale urgenza il termine sia per lo meno di 12 ore per rendere possibile il contatto con il difensore.

Ritengo quindi che dobbiamo esaminare presto l'integrazione di questo disegno di legge.

Ma vorrei avvertire all'orizzonte un altro problema che scatterà certamente. La sentenza della Corte costituzionale con la quale la Corte medesima, come ho detto, ha scelto la seconda strada (non già escludere il pubblico ministero dalla istruzione formale ma inserire il difensore — oggi diciamo i difensori — di tutte le parti) ha aperto il varco, secondo me, a demolire tutta un'altra parte segreta dell'istruttoria. Quindi è inevitabile che alla prossima occasione la Corte costituzionale dirà che i difensori possono presenziare anche alle deposizioni dei testimoni.

Probabilmente accadrà così: prepariamoci per questo ulteriore colpo, in modo da poter essere solleciti come legislatori ad apprestare un sistema di norme che siano idonee.

Ma vorrei cogliere l'occasione, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per richiamare qui la vostra attenzione e soprattutto quella del Governo nei confronti di due fenomeni. Uno è il seguente. Abbiamo — Corte costituzionale conducendo la battaglia, legislatore portandola a compimento — opportunamente anticipato la posizione dell'imputato fin dalle prime battute della polizia giudiziaria.

In parentesi io qui non aprirò un sottile dibattito dottrinale se esista oggi una figura di indiziato e una di imputato. Non lo so: probabilmente c'è imputato fin dall'inizio. C'è qualcuno che ha costruito questa dicotomia indiziato-imputato. Le parole non importano; quello che importa è questo: abbiamo chiesto che il magistrato, sin da quando intravede all'orizzonte un indiziato di reato, gli notifici avviso di procedimento.

Abbiamo con ciò conquistato al cittadino una garanzia perchè abbiamo impedito quell'ignobile fenomeno, per altro non raro, di procedimenti che si costruivano all'insegna dell'ignoranza assoluta da parte dell'imputato che un processo veniva espletato nei suoi confronti, ignoranza talora protratta per molti anni; l'interessato ne veniva informato talvolta con un mandato di cattura, talaltra con un mandato di comparizione, a distanza di anni, quando non era in grado di provvedersi delle prove.

Onorevoli colleghi, sapete meglio di me che non si può dire a taluno a distanza di tempo: fammi sapere la sera del 18 febbraio 1969 che cosa stavi compiendo, indicami un alibi, una giustificazione. Quindi l'innovazione legislativa è notevole. Tuttavia da questo punto positivo può nascere un grave danno e cioè la diffusione della notizia che nei confronti di taluno è stato notificato un avviso di procedimento.

Qui si pone un problema; ed io prescindo da ogni attualità, onorevole Sottosegretario, quando affermo che occorre garantire il segreto istruttorio nella maniera più ferma, più dura. Il cittadino ha conquistato l'anticipazione delle sue garanzie di difesa con queste norme; il cittadino non deve essere linciato moralmente perchè esce, ed esce spesso, dagli ambienti giudiziari (e non mi ri-

ferisco specificamente ai capi o agli uscieri; a me interessa l'ambiente che deve essere sacro, controllato e rispettato da tutti gli operatori della giustizia) la notizia che determina il linciaggio morale; quindi necessità di salvaguardare nella maniera più assoluta il segreto istruttorio.

Secondo problema. Abbiamo già sperimentato, onorevoli colleghi, la resistenza di taluni settori della magistratura o di taluni uffici giudiziari nel senso di ricevere le riforme come un duro colpo di maglio che si cerca di respingere nella maniera più ferma.

E qui vorrei dire ai colleghi di altri settori: non gioiamo perchè talora un abuso possa prestarsi a speculazioni contro di noi o di altri, perchè non mi stancherò mai di ripetere che oggi a me, domani a te. Aggiungerò di più; poichè esercito molto artigianalmente la professione che costituisce anche fonte di arricchimento della mia personalità di studioso e di docente, non vorrei che accadesse, come succede spesso, che alcuni di coloro

che nelle associazioni, nei convegni, nelle conferenze, nelle conversazioni televisive passano per magistrati di estrema sinistra possano esercitare il loro potere con estremo senso reazionario e conservatore. Non vi illudete, perchè conosciamo tutti dei magistrati da cui ci aspetteremmo la massima apertura e deferenza verso le riforme, verso lo spirito interpretativo più sociale ed evoluto: ebbene, vediamo che quando devono esercitare il potere dimenticano con disinvoltura le posizioni ideologiche professate.

Dal 1955 ad oggi, cioè dalla prima radicale riforma novellistica, sappiamo che vi è una frequente se non generale presa di posizione di sabotaggio, di ostruzionismo alle norme innovative, fino al punto che talora ci appare persino come se ci fosse una specie di sotterraneo accordo. Talvolta io, allucinantemente, quasi in una visione kafkiana, penso che taluni magistrati si riuniscano di notte per dire: come possiamo sabotare questa legge? Questo perchè ritengono che ogni innovazione sia limitativa del loro potere.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue L E O N E). Ripeterò qui quello che ho già detto in tante sedi: in misura inversa a quella per la quale ritengo — e in sede di riforma penale ne abbiamo dato tutti testimonianza — che bisogna lasciare nel diritto penale sostantivo largo margine di discrezionalità al giudice, occorre in sede di riforma processuale porre rigide norme e garanzie per il magistrato come per la polizia giudiziaria. I termini e le forme sono garanzia del cittadino. Proprio questa mattina in Cassazione ad un procuratore generale che diceva: troppe forme, io ho ritorto: troppo poche forme!

Per concludere farò qualche brevissimo esempio: riforma del 1955. Quasi tutti i discorsi che furono pronunciati dai procuratori generali presso le corti d'appello al tempo della riforma furono in senso duramente contrario a quella riforma, considerata

quasi eversiva; e da quel momento partì una giurisprudenza, specie della corte di cassazione, che sabotò la riforma del 1955. Non dimentichiamo che nel 1956 le sezioni unite emanarono quella decisione veramente grave (per non usare altre parole, perchè abuserei dell'immunità parlamentare) con la quale si stabiliva che le garanzie della difesa che la legge del 1955 aveva introdotto per l'istruzione formale, convinta che si applicassero anche alla sommaria perchè c'era un richiamo del codice delle norme dell'istruzione formale alla sommaria, non si estendessero all'istruzione sommaria.

Dopodichè da parte di molti uffici del pubblico ministero cominciò una vera prevaricazione. Come oggi — dirò di qui a poco — così allora si mandavano in formale i processetti che non avevano importanza, quelli per i quali era sufficiente l'istruzione

sommatoria, e si trattenevano in sommatoria i processi più gravi. C'è stato un grosso processo concluso, che ha determinato larga pubblicità perchè si trattava di un personaggio assai noto (lo avrete individuato senza che io lo abbia nominato), in cui fu compiuta in istruzione sommatoria un'istruttoria formata da tonnellate di carta, da decine di perizie e di accertamenti.

Ebbene, onorevoli colleghi, dal 1955 continua la storia. Sono venute le novelle del 1969, è intervenuto l'avviso di procedimento; ingenui, noi legislatori non abbiamo scritto in che cosa consiste l'avviso di procedimento perchè pensavamo che fosse chiaro: si avvisa taluno che si procede per un fatto costituente reato. Non è che basti avvertire: c'è un processo a carico tuo; perchè sarebbe veramente ridicolo, sarebbe veramente una presa in giro. Occorre che per lo meno nel suo nucleo iniziale, embrionale, chiamatelo come volete (il suo allievo Molari, collega Bettiol, lo chiama embrionale), l'imputazione sia conosciuta. Questo non impedisce che successivamente l'imputazione possa essere arricchita, modificata, integrata, perfezionata. Ma l'avviso di procedimento non può ridursi alla sola enunciazione del titolo del reato. Io ho letto in un articolo di un giovane studioso che mi è molto caro questo esempio. Un notaio che stipula centinaia di atti alla settimana si vede arrivare un avviso: falso in atto pubblico. A quale atto si riferisce? In realtà potremmo portare qui — ne siete tutti testimoni — una ricca e mortificante casistica.

Accenno ora ad un altro abuso. Il procuratore della Repubblica, quando si chiede la formalizzazione del processo, 99 volte su 100 dice: la prova è evidente. Allora si fa il reclamo al giudice istruttore. Qui si pone, onorevole Sottosegretario, un problema delicato. In molti uffici il capo dell'ufficio istruzione è di grado inferiore al pubblico ministero. È una situazione che andrebbe corretta; e non so se il Governo ci pensa o se ci dovremo pensare noi. Infatti, per quanto non ci sia vincolo gerarchico, non si può mettere il capo dell'ufficio istruzione che è un consigliere d'appello in conflitto con il procuratore della Repubblica che è un magistra-

to di Cassazione. Un po' per questo e un po' perchè taluni giudici istruttori vogliono « scansare », noi sentiamo spesso respingere il reclamo e dire che la prova è evidente. Come avevo annunciato in Commissione (poi per motivi di opportunità ritenni utile accantonare la cosa; e credo che il collega Follieri abbia preso una posizione analoga), la legge non ha ottenuto l'effetto che si proponeva. Probabilmente anche qui, a costo di modificare questo sistema, di inciderlo con colpi di spillo o di pugnale che si succedano nel tempo, occorre stabilire che quando l'imputato chiede la garanzia della formale deve ottenerla senz'altro, dato che si tratta di una garanzia soprattutto per il modo con cui si conclude. Mentre infatti per la istruzione formale, come fanno i tecnici, occorre il deposito degli atti e scatta un termine perchè vi sia una difesa istruttoria, per l'istruzione sommatoria questo non accade.

Ho parlato di termini. Onorevoli colleghi, vi sarete accorti che quando si deposita un atto, anche se è una perizia di duemila pagine, viene stabilito un termine di tre giorni; in tre giorni l'avvocato deve essere in grado di ricavare una copia degli atti (tre giorni è il termine sacramentale e, quando l'avviso arriva al sabato, al martedì sono già scaduti): questo per dire qualche parola del modo di interpretare l'applicazione delle norme.

Segnalo adesso un'altra grave situazione, a cui ho accennato poco fa. Nelle norme che abbiamo approvato nel 1969, per evitare l'abuso così frequente del cosiddetto interrogatorio a chiarimento di chi era chiamato come testimone al fine d'indurlo ad ammissioni per sé pregiudizievoli sul presupposto che avesse il dovere di dire la verità (mentre era già stato passato sulla graticola abbondantemente, ed era già cucinato come imputato), si è disposto opportunamente che nel momento in cui l'autorità giudiziaria che interroga ritiene che ci siano indizi a carico del soggetto che sta interrogando deve dire: da questo momento in poi ciò che lei dirà potrà essere utilizzato in suo danno. La norma poi aggiunge (qui fummo ingenui sia pure in parte perchè la norma manca di esplicita sanzione; per me la sanzione c'è, ma bisogna vedere se la magistratura la ritiene

esistente) che l'interrogatorio è rinviato ad altra seduta. Mancina competente a chi trova un numero considerevole di casi di magistrati che rinviando senz'altro l'interrogatorio e non dicono piuttosto: lei intende continuare? Potete immaginare questo povero cristo (scusate questa espressione, ma in fondo Cristo si identifica anche nell'imputato che combatte per la propria vita) al quale il giudice o il procuratore della Repubblica dica: nei suoi confronti vi sono degli indizi, da questo momento si reputi indiziato; vuole continuare? Per dimostrare disinvoltura e sicurezza il neo-imputato si dichiarerà quasi sempre pronto a rendere l'interrogatorio. A mio avviso — l'ha detto uno studioso più giovane di me e meno autorevole di me, anche se mi è molto caro — in questo caso siamo alla presenza di un atto inesistente. Aspettiamo a vedere se la Cassazione si deciderà a dire che c'è inesistenza.

Voglio dire che noi ci troviamo in una situazione veramente delicata che sottopongo all'attenzione di tutti i Gruppi. Non facciamoci prendere dagli interessi di parte, che sono nobilissimi e rispettabili, ma che vanno passati al vaglio della nostra coscienza giuridica. Abbiamo tutti un interesse non professionale — gli interessi di casta o di categoria dovrebbero in questi problemi essere accantonati — che è l'interesse della società a che le norme che abbiamo approvato vengano rispettate. È una esigenza di prestigio perchè effettivamente ogni giorno il Parlamento viene squalificato in sede applicativa delle leggi. Si approva una norma e si pensa subito al modo di non applicarla. È inoltre una esigenza di rispondenza alle aspettative dei cittadini, una esigenza di rappresentatività fino a quando il Parlamento — e io mi auguro all'infinito — sarà la più alta espressione della volontà popolare.

Occorre allora che questi problemi siano approfonditi. Credo, onorevole Sottosegretario, che ne farò oggetto di una interpellanza; ma non sarò tanto crudele da chiedere la presenza del Ministro perchè so quanto ella sia preparato e sensibile a questi problemi e mi auguro di avere l'onorevole Pennacchini al banco del Governo. Ritengo tuttavia che

a questo proposito un dibattito debba aver luogo perchè il Governo possa farsi portavoce della nostra volontà presso il Consiglio superiore e presso i procuratori generali.

Mi rendo conto di essere stato, avendo sostenuto in una intervista che l'unico potere non responsabile è la magistratura, oggetto di violente critiche, talune anche determinate da erronea interpretazione del mio pensiero; ma questo non ha importanza; quello che conta è la sostanza. A me non interessa, onorevoli colleghi, andare a ritrovare in non so quale norma dell'ordinamento giudiziario o del codice penale l'illecito del magistrato; a me interessa registrare un fatto e cioè che i magistrati che sbagliano o abusano del loro potere non pagano e a pagare sono i cittadini. Quando infatti si emette un mandato di cattura nella maniera più folle perchè vi sono due o tre anni di condono tali da coprire interamente la pena che sarà presumibilmente irrogata, il magistrato non paga; quando si rifiuta pervicacemente la libertà provvisoria (e il detenuto muore nel carcere) il magistrato non paga; quando non si motiva un mandato di cattura il magistrato non paga; quando l'azione penale non si promuove in tempo utile ovvero viene promossa nei confronti non di tutti gli indiziati il magistrato non paga; quando si ritiene evidente una prova senza che vi sia neanche un lontano indizio, il magistrato non paga; quando si fa l'avviso di procedimento in una forma barbara e offensiva della legge, del buon gusto e degli interessi del cittadino, il magistrato non paga. E, per quanto giurista, non vado per il sottile chiedendo se vi siano norme; se vi sono, non sono applicate e se non vi sono, vanno proposte, naturalmente non toccando il controllo sulla decisione, sulla quale nessun potere può interferire.

Ma quando si tratta di atti che non sono allo stato sindacabili e che intanto mettono le premesse di gravi violazioni del diritto di difesa o della libertà del cittadino incidendo sul futuro sviluppo del processo, allora occorre domandarsi se si possa affermare l'assoluta libertà del magistrato di violare impunemente la legge.

Affinchè non vi siano equivoci dirò che nessuno pensa di assoggettare a responsabi-

lità l'esercizio del potere giurisdizionale, il quale peraltro trova nel sistema delle impugnazioni la garanzia del controllo delle decisioni. Ma vi è una larga parte dei poteri del magistrato (in particolare del pubblico ministero) che, pur essendo inquadrabile nella funzione giurisdizionale, è, per lo meno al momento del suo esercizio, esente da ogni controllo ovvero esente da un controllo attuale; tale attività, in quanto pone le basi del processo e quindi ne segue in gran parte il destino ovvero in quanto incide sui diritti fondamentali dell'individuo (in primo luogo il diritto di libertà), può essere compiuta anche in buona fede con gravi violazioni di legge, con abuso e talora perfino in dispregio di norme della Costituzione. È mai possibile che in questi casi non vi sia responsabilità?

All'allentamento — se non pure alla vera e propria soppressione — di ogni potere gerarchico (a cui gradualmente si è pervenuti, talora in forza di legge, tal'altra in via di prassi) deve corrispondere una garanzia del cittadino contro l'abuso, l'arbitrio, la palese violazione di legge.

Nessuno pensa di assoggettare la magistratura agli organi politici; ma nessuno accetterà che possa esistere un potere che si esaurisca in se stesso, come in una casta chiusa, e sia esente da controlli e responsabilità.

Se l'avviso di procedimento non è fatto come si deve, l'imputato non può difendersi bene ed è inutile parlarne a cose fatte.

Qualche giorno fa in un processo si rifiutava validità ad un alibi di diecine di persone e si diceva nella sentenza che quei testimoni non potevano ricordare i fatti a distanza di due mesi. L'imputato aveva indicato questi testimoni nel suo primo interrogatorio. Quel magistrato ignavo per due mesi aveva tenuto sulla sua scrivania l'interrogatorio dell'imputato, dove si specificavano i luoghi in cui l'imputato era stato visto. Forse quel magistrato non risiedeva nella sede, ma vi si recava una volta alla settimana. Il caso comunque arriva alla Corte di assise e allora in quella sede ci si chiede come dopo due mesi si possano ricordare i fatti. Questi sono i danni degli abusi che si commettono e che non sono repressi.

Onorevoli colleghi, nel votare questo disegno di legge richiamo l'attenzione vostra e del Governo su questi e su tanti altri gravi problemi della giustizia nella speranza che io ed altri possiamo un giorno intrattenere il Senato ed il Governo su questi che sono problemi fondamentali del progresso civile del nostro Paese. (*Vivi applausi. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bettiol. Ne ha facoltà.

B E T T I O L . Dico subito che non è facile intervenire in questo dibattito dopo il discorso del *magister magistrorum*, il mio illustre e caro amico Giovanni Leone che si è qualificato artigiano del diritto. Se lui è artigiano del diritto, io mi sento qui un semplice apprendista stregone nel prendere la parola su questo disegno di legge che converte in legge un provvedimento del Governo in tema procedurale.

Se debbo dire qualche cosa è anzitutto che questo stillicidio di piccole leggi che vengono a modificare il codice di procedura penale e anche lo stillicidio di sentenze della Corte costituzionale rappresentano non già un elemento positivo per un'approfondita conoscenza dei veri problemi che si agitano nel campo del processo penale ma sono di ostacolo per poter penetrare nello spirito degli istituti e per procedere ad una riforma organica, cioè a quella riforma organica che si trova già *in itinere* dopo l'approvazione da parte nostra e da parte della Camera dei deputati della famosa legge-delega. E noi speriamo che finalmente tra due anni si possa avere un nuovo testo riveduto *ex novo* del codice di procedura penale senza dover approvare ogni mese una novella di trasformazione o di modificazione del codice di procedura penale, che nulla ha a che vedere con le novelle di Giustiniano, e senza dover attendere i responsi oracolo della Corte costituzionale.

Dobbiamo tener presente che in un regime di libertà il processo penale, per usare una frase di Carrara, serve o deve servire alla tutela del diritto. Personalmente sono d'accordo con il nostro grande Carrara — che rimane pur sempre in campo penale e pro-

cedurale penale il più grande giurista che abbia avuto il nostro Paese nel corso degli ultimi cento anni — nel ritenere che scopo e finalità del processo penale sia soltanto la difesa del diritto, inteso questo in termini razionalistici: noi diremmo oggi più modernamente o, secondo alcuni, con frase più antica, la difesa di quel determinato diritto di natura che ogni cittadino, soprattutto se imputato, porta con sé. Quindi il processo penale deve tendere ad equilibrare e a risolvere il contrasto tra lo *ius puniendi* dello Stato da un lato e lo *ius libertatis* del cittadino dall'altro: *ius puniendi* che esprime il momento d'autorità che c'è nel processo penale (poichè se proprio lo Stato democratico non fosse uno Stato che esprime un momento autoritario non sarebbe Stato, dal momento che lo Stato è una struttura di forza, di democrazia legata alla tutela della libertà, della giustizia, ma è sempre uno strumento di forza) e *ius libertatis* del cittadino come portatore di una legge naturale di libertà.

È chiaro che in democrazia nel contrasto tra lo *ius puniendi* dello Stato, momento autoritario, e lo *ius libertatis* del cittadino, momento di libertà, prevale quest'ultimo. Questa è la caratteristica fondamentale di una concezione democratica del processo penale: *in dubio pro reo contra civitatem*, non già *in dubio pro civitate contra reum*. Ora, a mio avviso, non vi è dubbio che molte norme del codice del 1931 debbano essere demolite e demolite organicamente in quella che sarà l'imminente riforma totale della procedura penale. Intanto, pur con le riserve che ho fatto dei pericoli di una trasformazione o di modifiche frammentaristiche del codice stesso, dobbiamo ritenere che con questo determinato disegno di legge un certo passo in avanti è stato compiuto. Anche se personalmente non sono del tutto favorevole a questo disegno di legge per ragioni che esporrò, in ogni caso darò il mio voto favorevole.

La prima riserva è la seguente. Se vogliamo che il processo penale sia uno strumento legato ad un dato di civiltà e quindi alla tutela vuoi dell'*auctoritas* da un lato vuoi della *libertas* dall'altro, è chiaro che

esso suppone che ci sia la suprema lealtà tra le parti che intervengono nel processo.

Il problema della lealtà processuale è un problema di civiltà; quanto maggiore è il grado di civiltà di un determinato Paese, tanto maggiore sarà il grado di lealtà di coloro che intervengono nel processo penale per far valere e lo *ius auctoritatis*, cioè la posizione di autorità dello Stato, o la posizione di libertà del cittadino. Mi sembra però che con questo articolo 1 del disegno di legge che andiamo approvando la possibilità della partecipazione delle parti sia andata un po' oltre misura, a tutto scapito di quella che può essere la lealtà del processo, dato che nel problema della lealtà processuale del nostro Paese (in casa nostra possiamo lavare i panni sporchi) non siamo ancora giunti ad un *optimum*, nel senso che la lealtà processuale non è certo un mito ma può essere spesso un sogno o un pio desiderio; se c'è lealtà processuale, infatti, queste norme possono andar bene e vanno bene, ma se manca è chiaro che si può snaturare completamente tutta la struttura del processo il quale, invece di arrivare all'accertamento della verità, può formalizzare un accertamento di non verità e su questo fondare la decisione del giudice.

Ora, se tutto il processo tende necessariamente all'accertamento della verità dei fatti, è chiaro che tale accertamento deve essere legato ad un impegno morale di lealtà di tutti coloro che intervengono in tutte le varie fasi e in tutti i gradi, ad un impegno di lealtà reciproca e di lealtà verso il giudice.

Il problema è questo: la presenza del difensore al primo interrogatorio è utile o non è utile? Dico subito che per poter realizzare il principio del combattimento ad armi uguali tra pubblico ministero e difensore, la presenza del difensore non sarà mai una presenza passiva. Non temo infatti quanto ha detto il senatore Tomassini, cioè che la legge non parla di presenza attiva ma di una presenza che viene intesa o sarà intesa in termini restrittivi o in termini passivi senza poter realizzare alcunchè di positivo. Se il difensore è ammesso, vuol dire che potrà fare domande, che potrà atti-

varsi per cercare insieme al giudice nel primo interrogatorio la verità dei fatti per fermare lo *ius gladii*, se questo devia e per riaffermare lo *ius libertatis* se questo ha un fondamento e deve essere quindi riconosciuto sin dal primo momento con tutte le conseguenze che ne possono derivare.

Ma là dove non posso esprimere un giudizio personale favorevole, è quando il disegno di legge consente ai difensori delle parti di partecipare al primo interrogatorio. E qui, avendo anche inteso il discorso del mio eminente collega, Giovanni Leone, si intende per parti (o si dovrebbe intendere) presenti al primo interrogatorio non solo l'imputato ma anche tutte le altre parti che fino a quel momento possono essere emerse nell'ambito della situazione processuale, cioè la persona offesa, l'eventuale responsabile civile, il danneggiato costituitosi parte civile, eccetera. Ora non so se questa mia interpretazione è esatta o non è esatta, perchè se noi dovessimo interpretare l'articolo 304-bis, nella prima parte, nel senso di ritenere « i difensori delle parti » limitati alle parti degli imputati, cioè nel senso che i difensori dell'imputato hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato stesso, non ho nessuna obiezione da fare, anche se c'è un momento di lealtà processuale che — lo debbo sottolineare — potrebbe venire sacrificato; ma ci sono degli interessi o dei beni superiori da salvaguardare. Vorrei un chiarimento su questo punto da parte del relatore: cosa s'intende per « difensori delle parti » che possono assistere e quindi partecipare all'interrogatorio dell'imputato: anche la persona offesa, anche il responsabile civile, anche la parte civile, anche il danneggiato? Non lo so. Chiedo, perchè poi c'è un capoverso dove si parla espressamente di « persona offesa » dicendo che « Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti »; ma questi atti sono: gli esperimenti giudiziari, le perizie, le perquisizioni domiciliari e le ricognizioni. Mi domando: la presenza delle parti diverse dall'imputato è ammissibile soltanto in relazione a questi atti processuali o anche all'interrogatorio? Perchè

se fosse ammessa anche all'interrogatorio, indubbiamente le cose cambierebbero e le possibilità di intervento di tutte le parti anche all'interrogatorio potrebbero determinare uno sviamento dell'interrogatorio stesso dalla via della ricerca della verità. È una mortificazione anche per il pubblico ministero perchè non posso dimenticare che, se assistiamo a quello che è lo sviluppo del processo penale moderno, vediamo che questo sviluppo avviene sulla linea della ufficialità da un lato e della pubblicizzazione dall'altro del processo penale; cioè il processo penale si svincola da tanti *hic ed hoc* o tradizionali formule privatistiche vuoi dal punto di vista metodologico, vuoi dal punto di vista terminologico, vuoi dal punto di vista teleologico per diventare veramente uno strumento dello Stato al servizio dello *ius gladii* e dello *ius libertatis*, un qualche cosa di fronte al quale le parti private, anche se intervengono, hanno una posizione subordinata perchè di fatto con questa determinata norma, con questa impostazione, il processo penale si trasforma realmente; e l'esperienza dimostra a noi che lavoriamo anche nelle aule giudiziarie come purtroppo la presenza delle parti private, di quelli che io chiamo i pidocchi del processo penale, i parassiti del processo penale, sia tale da rendere inoperante il pubblico ministero. Il pubblico ministero se ne sta con le mani in tasca o sonnecchia o legge il giornale e lascia che il giudice abbia a che fare con il difensore della parte civile, con il difensore dell'imputato senza intervenire, senza far domande, senza magari conoscere a fondo il processo. Mi dispiace di dissentire dall'opinione del mio eminente collega, ma a mio avviso il grido di dolore della parte civile non è sempre un grido di dolore: può essere anche un grido di vendetta, può essere anche un grido di cattiveria. E questo veramente mi turba perchè può veramente sviare dal retto sentiero il processo penale stesso privatizzandolo, sottoponendolo a quella che è la preminenza degli interessi privati sugli interessi pubblici e generali.

Quindi stiamo un po' attenti. E chiedo su questo un determinato chiarimento al

relatore per sapere come devo interpretare la prima parte dell'articolo 1 del disegno che noi andiamo approvando e al quale — dico subito — darò il mio voto favorevole.

In secondo luogo, una cosa che mi lascia un po' perplesso è il fatto di questo deprezzamento dell'attività di polizia giudiziaria. È vero, la polizia non piace a nessuno; però sento dire che bisogna prevenire e non reprimere: ma come si previene se non aumentando i poteri della polizia? Come possiamo lottare efficacemente contro le cause del reato, contro il reato se non abbiamo una polizia efficiente, una polizia giudiziaria che abbia maggiori poteri di quelli che ha adesso? Se invece noi leghiamo il processo penale a una repressione, cioè al castigo, allora evidentemente la polizia deve retrocedere su basi più lontane rispetto a quello che è il fronte d'attacco contro il reato, perchè la repressione come tale presuppone una preminenza del giudice, come l'organo che applica un provvedimento di giustizia retributiva di fronte a quella che può essere la polizia la quale opera in base a criteri preventivi.

Mi sembra che qui cadiamo in una contraddizione che mi lascia molto perplesso e molto turbato, perchè se chiediamo, ripeto, un'efficace lotta contro il delitto e veniamo qui a dire che il Governo non fa niente con la sua polizia giudiziaria per prevenire i delitti, dobbiamo essere conseguenti e riconoscere che, così come stanno le cose, la polizia giudiziaria è inefficiente e con questo progetto di legge facciamo in modo che diventi sempre meno efficiente, così da lasciar sfuggire dalle maglie della rete non solo i pesci piccoli, ma anche i pesci grossi del delitto e della criminalità.

Il testo relativo alle sommarie informazioni è ispirato ad un principio di diffidenza verso la polizia giudiziaria che non condivido, perchè la polizia giudiziaria è uno strumento necessario ed indispensabile nelle mani di uno Stato democratico per poter portare un'efficace lotta contro le cause della delinquenza e, quindi, per poter prevenire la delinquenza anche se la

prevenzione assoluta della delinquenza è un mito al quale nessuno crede. Infatti da che mondo è mondo, con tutti i regimi e con tutte le polizie di questo mondo, da quella più totalitaria a quella meno autoritaria, quella democratica o liberale, il delitto è sempre esistito e sempre esisterà come manifestazione della natura umana che pencola purtroppo sempre verso il male per noi cristiani a causa del peccato originale, per gli altri a causa dello spirito di avidità e cupidigia dell'uomo mai sazio di quanto ha raggiunto, volendo sempre raggiungere mete più avanzate che possono costare il sacrificio di altri o delle aspettative dei propri simili.

Per quanto riguarda la norma sulle sommarie informazioni, che cosa significa che soltanto gli ufficiali anzitutto e non gli agenti « possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni... »? Può darsi che un rapinatore sia fermato non già da un ufficiale, ma da agenti della polizia giudiziaria, mentre, ad esempio, l'ufficiale di polizia giudiziaria si trova nella sede del proprio ufficio a 30 o 40 chilometri di distanza: allora gli agenti non potrebbero far niente rispetto al rapinatore colto sul fatto? Certo lo devono porre a disposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria, ma intanto devono forse tenere muto il rapinatore, quando invece potrebbero raccogliere direttamente la prova, la più fresca, la più genuina, per poter ricostruire il fatto attraverso l'interrogatorio? E poi per quanto riguarda l'espressione « sommario interrogatorio dell'indiziato » non so che cosa voglia dire. Il concetto di « sommario » è molto elastico: può essere sommario anche un interrogatorio che dura mezz'ora ed invece può essere lungo un interrogatorio che dura dieci o tre minuti! È un concetto relativistico, questo del « sommario interrogatorio dell'indiziato » e quello delle « sommarie informazioni testimoniali ». Si parla di « sommarie informazioni testimoniali » proprio quando ci sono i testimoni presenti al fatto che possono dare, proprio nel momento in cui il fatto è stato perpetrato e l'indiziato è stato fermato, le più utili indicazioni alla autorità giudiziaria per poter colpire secondo giustizia ed equi-

tà il colpevole, mentre all'interrogatorio vero e proprio dell'arrestato può procedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore. Questa contrapposizione, ripeto, tra interrogatorio sommario da un lato e interrogatorio vero e proprio dall'altro, mi lascia piuttosto perplesso e mi convince che con questa impostazione la lotta contro la delinquenza diventerà sempre più difficile, sempre più ardua, perchè togliamo alla polizia giudiziaria la possibilità di operare democraticamente nel campo del diritto per poter efficacemente o prevenire il delitto o raccogliere le prove fresche, attraverso l'interrogatorio del fermato o dell'indiziato o dei testimoni, di coloro che, in altre parole, hanno assistito alla perpetrazione o sono stati vicini al fatto delittuoso perpetrato e che possono rendere una testimonianza o dare all'autorità un'indicazione sicura e precisa che poi col passare delle ore, dei giorni, del tempo può sparire o può essere modificata o alterata, mancando — ripeto — appunto quel momento di lealtà processuale che non sempre domina la vita giudiziaria italiana e i rapporti fra lo Stato da un lato e l'imputato dall'altro.

Infatti l'imputato veramente leale è a mio avviso l'imputato che si salva, ma l'imputato non è generalmente leale: è generalmente legato a un principio di slealtà processuale, vuole « far fesso » lo Stato (chiedo scusa dell'espressione) per cercare di sfuggire alla giusta condanna.

Non voglio aggiungere altro. Mi rendo conto che con questo progetto si viene incontro a certe determinate istanze moderne di rinnovamento nel quadro di quei principi dell'uguaglianza tra l'accusa e la difesa che sono i postulati fondamentali dello stato di diritto, di cui il sistema accusatorio dovrebbe essere l'espressione più alta. Ma spesso le espressioni più alte, anche nell'ambito processuale, anche nell'ambito di uno stato di diritto, possono diventare delle mitologie. Ma noi vogliamo, costi quel che costi, creare un determinato processo penale a tipo rigidamente accusatorio. Però manca il principio della lealtà processuale, mancano gli strumenti adatti alla polizia giudiziaria, il che impedisce al giudice istrut-

tore o al pubblico ministero di prendere provvedimenti che credo necessari e opportuni, pur riconoscendo gli abusi e pur accettando quello che il senatore Leone ha detto circa la non responsabilità dei magistrati per certi determinati atti o fatti che vanno con troppa facilità compiendo o recependo o realizzando, il che ci trova solidali completamente in questo giudizio negativo che deve essere dato talvolta dell'attività della pubblica giustizia, dell'autorità giudiziaria.

Certamente credo che con questo progetto si vada forse un po' più in là di quanto si dovesse andare per poter realizzare un armonico sistema di rapporti tra lo *ius puniendi* da un lato e lo *ius libertatis* dall'altro. Ad ogni modo, esprimo il mio voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

S A L A R I , relatore. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, è proprio il caso di dire che « parva favilla gran fiamma seconda », se un piccolo, modesto provvedimento quale quello che ho avuto l'onore di sottoporre alla vostra attenzione ha sciolto le ali del cuore, del sentimento e dell'alto intelletto di alcuni colleghi, tra i quali in modo principale il senatore Leone e il senatore Bettiol, i quali ci hanno offerto il profondo intimo godimento di poter ascoltare parole così nobili sui problemi più ardui ai quali l'opinione pubblica del nostro Paese ha dato prova di tanta sensibilità ed ai quali — mi sia consentito dire anche — come suo solito il nostro Governo è stato particolarmente sollecito nel rispondere con la presentazione di questo disegno di legge.

È stato già ricordato che la Corte costituzionale, con una sentenza del 10 dicembre 1970, aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 304-bis, primo comma, del codice di procedura penale ed il Governo, in data 23 gennaio 1971, ha provveduto ad emanare un decreto-legge, che è oggi sottoposto alla

nostra discussione ed alla nostra approvazione.

Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti, arricchendo la mia brevissima relazione; sono debitore di alcune precisazioni che mi sono state richieste, prima di tutti dal senatore Tomassini, il quale ha sollevato dei dubbi sul significato del termine « assistenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato », osservazione che è stata condivisa successivamente dal collega senatore Bettiol. A me pare di poter rispondere che i dubbi così acutamente sollevati dai nostri colleghi non abbiano un fondamento di rilievo. Occorre rifarsi alla sentenza della Corte costituzionale e in modo particolare alla motivazione della stessa. Nelle considerazioni in diritto la Corte costituzionale afferma: « L'attuale questione di legittimità costituzionale quale risulta dall'ordinanza 10 marzo 1969 del giudice istruttore del tribunale di Roma e dall'ordinanza 4 giugno 1970 di questa Corte investe la disciplina desumibile dagli articoli 303, primo comma, e 304-bis, primo comma, del codice di procedura penale, in forza della quale nel corso della istruttoria formale il solo pubblico ministero, e non anche il difensore, può assistere all'interrogatorio dell'imputato e può fare in tale occasione istanze, osservazioni e riserve ». Se la motivazione della dichiarazione di illegittimità di questa norma da parte della Corte costituzionale consiste proprio nell'aver posto in evidenza la disparità della posizione dell'imputato, privo di difensore, e del pubblico ministero invece che assiste, può fare istanze, osservazioni e riserve, è naturale che per colmare questa disparità, per ristabilire la *par condicio partium* occorre che anche il difensore dell'imputato, come il pubblico ministero, possa fare in tale occasione istanze, osservazioni e riserve. Mi pare che su questo punto non debbano quindi sorgere dubbi di alcuna specie.

Del resto mi conforta in questa interpretazione anche il fatto che mentre il Governo nel suo decreto-legge si era limitato a ripresentare tale e quale l'articolo 304-bis con il solo inserimento di due parole e di una proposizione « dell'interrogatorio dell'imputato », la Camera dei deputati ha soppresso gli

ultimi due capoversi, e specialmente l'ultimo dove si parlava del divieto, a coloro che intervengono negli atti stessi, di fare segni di approvazione o di disapprovazione o di rivolgere la parola o fare cenno ai periti, ai testimoni e alle parti. Mi pare quindi che ponendo a base di questa mia modesta opinione la motivazione della Corte costituzionale e la soppressione dell'ultimo capoverso da parte della Camera dei deputati dell'articolo 304-bis, si possa chiaramente sostenere che il difensore dell'imputato è investito di tutti i poteri di cui attualmente è investito il pubblico ministero; quindi viene a scomparire, con l'approvazione di questa norma, la deplorata disparità tra l'imputato e il pubblico ministero.

Alla seconda osservazione fatta dal senatore Tomassini, ha ampiamente risposto il professore senatore Leone e non debbo aggiungere altro. Quanto alla terza osservazione, condivisa anche da altri, sulla probabile impossibilità materiale dell'imputato di potersi fare assistere dal suo difensore, per la brevità dei termini che possono essere posti dall'autorità giudiziaria per poter comparire, mi pare di poter rispondere, anche se non in maniera completa, che con la facoltà attribuita dalla modifica dell'articolo 124 del codice di procedura penale, che ha dato possibilità all'imputato di farsi assistere o rappresentare da due difensori anziché da uno, come era prima, si viene in parte a rispondere a questa deficienza in quanto se un imputato ha un difensore di fiducia che si trova 500 chilometri lontano può intanto per le immediate esigenze della sua difesa farsi rappresentare da un difensore che risieda nel luogo in cui si trova l'ufficio giudiziario precedente.

Mi pare così di aver risposto alle due principali osservazioni in relazione alla possibilità dell'imputato di essere adeguatamente assistito o rappresentato.

Delle importanti e come sempre acute osservazioni ha fatto il professore senatore Bettiol in merito all'opportunità della presenza della parte civile nel procedimento penale. Ne abbiamo tanto parlato, onorevoli colleghi, in occasione della discussione sulla delega al Governo per la riforma della pro-

cedura penale. Personalmente io ritengo che la presenza della parte civile nel procedimento penale sia utile ai fini della giustizia e che non rappresenti affatto una prevaricazione degli interessi privati nei confronti dell'interesse pubblico. Dobbiamo avere il massimo rispetto anche dei diritti della parte lesa, diritti che purtroppo con l'attuale sistema non vengono adeguatamente tutelati. D'altra parte ritengo che la presenza della parte civile nel procedimento penale non porti assolutamente un intorbidamento della serenità della giustizia, che tale deve rimanere e non trasformarsi in una rappresaglia o in una vendetta.

Anche in merito alle altre osservazioni con le quali si è cercato di dimostrare che con queste innovazioni si procede inesorabilmente alla svalutazione dell'attività della polizia giudiziaria, antepoendo quasi gli interessi del cittadino a quelli della giustizia, esprimo un mio parere del tutto personale rilevando che è nel nostro costume l'idolatrare quasi la posizione di qualunque nostro concittadino che rivesta pubbliche funzioni e il ritenere come conseguenza fatale di ciò che esista un'infalibilità alla quale tutti ci dovremmo inchinare. Io mi permetto di dubitare di questa impostazione. E se con queste innovazioni, come del resto con le norme approvate nella delega al Governo per la riforma della procedura penale, abbiamo cercato di ridimensionare in parte queste funzioni, lo abbiamo fatto proprio partendo dal presupposto — che tutti credo dovremmo condividere — della ineliminabile fallibilità umana. Tutti possiamo sbagliare, da chi ricopre le più alte funzioni al più umile concittadino o, in questo caso, al più umile operatore della giustizia. È da questa osservazione che credo derivino questi per me sacrosantamente giusti ridimensionamenti di un'attività esorbitante, fondata, ripeto, su un presupposto di infalibilità che umanamente non ha diritto di esistere. Tutti possono contribuire alla ricerca della verità senza che nessuno si ammanti di poteri attribuiti dalla legge; tutti possono contribuire a questa ricerca con umiltà, perchè di fronte alla ricerca della verità bisogna partire da questo presupposto essenziale. La verità si na-

sconde ai superbi e agli orgogliosi e forse si manifesta con maggiore evidenza a coloro che hanno il senso della limitatezza delle proprie facoltà intellettuali perchè tutti, di fronte a questo alto e nobile compito della giustizia, fondata e basata sulla verità, dobbiamo sentirci veramente umili e cercare la collaborazione di tutti, anche di coloro che sembrano molto al di sotto di noi.

Credo di non dover aggiungere altro e mi scuso con il professor Bettiol se mi sono permesso di contrastare alcune sue opinioni...

B E T T I O L . Ma non ha risposto alla mia domanda. Quando nell'articolo 304-*bis* si dice che i difensori delle parti hanno il diritto di assistenza, ci si riferisce alle parti imputate o a tutte le parti?

S A L A R I , relatore. Credevo di aver risposto citando la motivazione della sentenza della Corte costituzionale. Forse sono stato poco chiaro, ma, per quello che può valere la mia opinione, ritengo che per parte debba intendersi solo il difensore dell'imputato e questa mia opinione trova convalida nella motivazione della Corte costituzionale.

L E O N E . La nostra interpretazione è quella che è. In base a un principio generale, per « parte » si intendono tutte le parti. La sentenza della Corte costituzionale ha fornito l'occasione per questa legge, ma non costituisce il limite della legge. Se la Camera ha introdotto il termine « parte » al posto dell'espressione « difensore dell'imputato » voleva riferirsi a tutte le parti private. Questo può non essere giusto, ma è così. Ella, senatore Salari, secondo la sentenza della Corte costituzionale, avrebbe ragione, ma la norma non è vincolata da questa sentenza.

S A L A R I , relatore. Mi dichiaro disponibile per l'interpretazione data da colleghi molto più autorevoli di me, ma penso che la motivazione della Corte costituzionale possa fornire una ragione evidente ed eloquente per interpretare in altro modo la norma che stiamo per approvare.

Onorevoli colleghi, non devo aggiungere altro in risposta ai quesiti che mi sono stati posti. Penso che con l'approvazione di questo decreto-legge e delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati diamo un ulteriore contributo alla migliore tutela dell'imputato nel processo; scopo ormai lungamente perseguito anche da quest'Assemblea con l'approvazione della legge delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

P E N N A C C H I N I, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, come hanno già rilevato diversi oratori e soprattutto il senatore Salari nel suo sostanzioso intervento, il motivo che ha indotto il Governo ad intervenire con il decreto-legge è stato quello di adeguare la legislazione penale ai principi stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 190 del 1970. Non mi pare quindi esatto, senatore Maccarrone, parlare di buchi tappati quando il Governo si è reso promotore da tempo di provvedimenti legislativi che, se approvati, avrebbero certamente evitato le dichiarazioni di illegittimità costituzionale di cui oggi ci occupiamo.

Ma non è forse inopportuno ricordare, dopo l'intervento del senatore Tomassini — mi pare che anche il senatore Bettiol vi abbia fatto riferimento — che siffatto intervento legislativo, che ha posto sullo stesso piano pubblico ministero e imputato nella precisata materia di indubbia rilevanza costituzionale, non ha avuto e non ha il significato di ridurre il primo, cioè il pubblico ministero, al rango di parte nel senso proprio e completo della parola. Del resto una tale riduzione al rango di parte è espressamente esclusa dalla sentenza della Corte costituzionale nella quale, oltre alla parte citata dal senatore Salari, si legge testualmente: « Va peraltro posto in rilievo che questa conclusione non comporta la conseguenza che i poteri processuali del pubblico ministero debbano sempre e in ogni caso essere pa-

ri a quelli dell'imputato e del suo difensore. La peculiare posizione istituzionale e la funzione assegnata al primo ovvero esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia e di rilievo costituzionale possono giustificare una disparità di trattamento, ma la giustificano ovviamente solo quando in quella posizione, in quella funzione e in quelle esigenze essa possa trovare una ragionevole motivazione ».

Ora è pacifico che il pubblico ministero nel vigente ordinamento — parlo del vigente ordinamento, si badi bene — non è più organo del potere esecutivo, non è più subordinato al ministro: è invece un organo di giustizia, fa parte della magistratura la quale, a norma dell'articolo 104 della Costituzione, è costituita in « ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere ».

Sicchè bene può dirsi che la Costituzione e il sistema processuale vigente non consentono alcun dubbio sulla appartenenza all'ordine giudiziario del pubblico ministero, in quanto esso, attraverso le sue funzioni e i suoi poteri (promovimento dell'azione penale, impugnazioni, pareri, requisitorie eccetera), sui quali non può essere esercitato alcun controllo e che sono sempre e indissolubilmente connessi con l'attività giurisdizionale, concorre con il giudice nell'applicazione della legge.

Del resto anche coloro che sostengono la natura di parte del pubblico ministero avvertono normalmente il bisogno di qualificarlo come parte imparziale, usando un aggettivo che è in contraddizione insanabile col sostantivo cui si riferisce. La verità è che nell'attuale ordinamento il pubblico ministero, pur se adempie ad una funzione dialettica di parte, è portatore di un interesse pubblicistico che gli impone, quando ne sia il caso, di chiedere al giudice il proscioglimento dell'imputato innocente e quindi di concludere in senso antitetico all'accusa, della quale invece dovrebbe costituire la costante espressione se si trattasse in realtà di parte, almeno in senso sostanziale.

L'intervento legislativo di cui si tratta non ha inteso perciò parificare la posizione del pubblico ministero a quella dell'imputato, ma ha inteso eliminare quella sperequazione

nella quale è stata ravvisata una violazione del diritto della difesa all'assistenza che, rispondo al senatore Tomassini, certamente non può considerarsi semplicemente passiva, come già giustamente rilevato dal senatore Bettiol.

Deve poi aggiungersi, di fronte ad alcuni giustificati rilievi del senatore Leone, che il provvedimento in esame ha uno scopo ed una portata limitati: il provvedimento non può non inserirsi ed operare nel contesto del codice di rito oggi vigente, del quale ha eliminato un aspetto di illegittimità costituzionale. Ma è ovvio che il provvedimento stesso non pregiudica quei principi e criteri direttivi che sono posti a fondamento della delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. E a questo proposito si segnala ancora una volta l'indifferibilità dell'approvazione della legge di delega che attende solo la sanzione definitiva della Camera.

Al senatore Tomassini, che ha invitato il Governo ad essere più sollecito nel proporre le necessarie modifiche dell'ordinamento, come già giustamente (e lo ringrazio) ha fatto rilevare nel suo intervento il presidente Leone, può risponderci che il disegno di legge-delega per la riforma del codice di procedura penale è stato presentato dal Governo sin dalla scorsa legislatura e che vari e tempestivi sono stati i provvedimenti di iniziativa del Governo per armonizzare il sistema processuale con i principi affermati dalla Costituzione. Per ben due volte (decreto-legge che prevedeva i termini di custodia preventiva e decreto-legge in oggetto) il Governo è intervenuto in via di urgenza.

Infine il Governo concorda con il senatore Leone in merito alla necessità di una più rigorosa ed integrale tutela del segreto istruttorio e di una più rigida applicazione delle norme relative all'avviso di reato, all'invito e alla nomina del difensore e alla sospensione dell'interrogatorio. Il Governo infatti è particolarmente sensibile ai rilievi mossi dal senatore Leone per i quali auspica, con la collaborazione del Parlamento, una soddisfacente soluzione nel corso di esame e di approvazione di progetti di legge *in itinere* e di altri ancora da presentare. Grazie signor Presidente. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 1613. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario:*

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente: « Modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale », con la seguente modificazione:

I primi due alinea dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

« 304-bis (*Atti a cui possono assistere i difensori*). I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.

Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 124 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:

« Durante gli atti di polizia giudiziaria e di istruzione, quando è ammessa l'assistenza o la rappresentanza dei difensori, l'imputato non può essere assistito o rappresentato da più di due difensori ».

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 3 della leg-

ge 5 dicembre 1969, n. 932, è sostituito dal seguente:

(Sommarie informazioni)

« Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonché a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-bis, senza deferire il giuramento e salvo che la legge disponga altrimenti.

All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, e ciò dopo la traduzione in carcere prevista dall'articolo 238. Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipa il fermato o l'arrestato.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-ter, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere.

Al deposito degli atti stessi, nonché dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-quater, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

(È approvato).

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 304-quater, introdotto nel codice di procedura penale dall'articolo 14 della legge 18 giugno 1955,

n. 517, è sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice ».

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 317 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 17 della legge 18 giugno 1955, n. 517, è sostituito dal seguente:

(Poteri direttivi del giudice nella perizia).

« Il giudice dirige la perizia e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. Se durante le operazioni peritali eseguite senza la presenza del giudice sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice senza che ciò importi la sospensione delle operazioni. In ogni caso il giudice provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente.

Date le disposizioni necessarie perchè le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perchè siano assicurate la sincerità e la segretezza delle operazioni, il giudice può disporre, con ordinanza di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato.

Quando lo riconosce necessario, il giudice può disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e può autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici.

Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'articolo 312 il

giudice può provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso ».

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge n. 1613 nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Follieri. Ne ha facoltà.

F O L L I E R I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, è stato detto plasticamente che il codice penale è fatto per chi delinque mentre il codice di procedura penale è fatto per gli onesti, per coloro i quali devono dimostrare la loro innocenza. Ora credo non si debbano sprecare molte parole per constatare che il codice del 1931 non era, nella sua struttura originaria, fatto per gli onesti, per la dimostrazione di innocenza, perchè l'imputato rimaneva affidato all'estro, alla fantasia, all'immaginazione della polizia e qualche volta anche dei magistrati, e trovava solo l'ausilio del difensore nel dibattimento che spesso era la ripetizione di quello che si era svolto in istruttoria, in assenza di qualunque difesa.

Prima della sentenza della Corte costituzionale del 10 dicembre 1970, avevamo la presenza possibile del pubblico ministero all'interrogatorio dell'imputato; il difensore invece ne veniva escluso. Quando venne sollevata la questione di costituzionalità della mancata presenza del difensore all'interrogatorio, qualcuno si augurò che la Corte avesse rilevato che non vi era una norma che potesse essere dichiarata incostituzionale. La Corte ha superato l'argomento facendo presente che l'esclusione era implicita nell'articolo 304 del codice di procedura penale. Qualche altro pensava che la Corte potesse allontanare il pubblico ministero dall'interrogatorio dell'imputato per stabilire una certa parità tra queste due parti delle quali una, il pubblico ministero, come poc'anzi ha chiaramente detto il rappresentante del Governo, è una parte *sui generis*. Invece la Corte costituzionale, nella motivazione aderente a canoni di diritto precisi, ad una interpreta-

zione non evolutiva ma storica e costituzionale, ha dichiarato che il difensore ha diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato. Subito dopo il collega Zuccalà con il disegno di legge del 14 gennaio 1971 propose che il Parlamento disponesse per la presenza dell'imputato all'interrogatorio. È sopravvenuto il decreto-legge del Governo che noi dobbiamo convertire perchè risponde ad una necessità.

Onorevoli colleghi, quando noi ci mettiamo ad esaminare brevemente questo decreto-legge troviamo che la presenza del difensore, così come è prevista nell'articolo 1, non può essere una presenza muta od immobile. Il difensore è chiamato per l'assistenza; nel significato tecnico-giuridico il termine significa che il difensore deve esperire ogni attività tecnica per sostituirsi all'inesperienza dell'imputato. Quindi il difensore può formulare domande, può fare inserire nel verbale di interrogatorio riserve, può opporre alle domande del giudice, delle altre parti e dello stesso pubblico ministero quanto egli crede che debba risultare in difesa di colui che si è affidato alle sue cure.

Altro discorso è se doveva essere questa presenza estesa alle altre parti del procedimento penale. Ma siccome già il codice del 1931 equipara la parte civile ed il personale civile alle altre parti, io credo che bene abbia fatto il legislatore in questo decreto-legge ad ammettere che le parti tutte possono essere presenti attraverso i loro difensori. Nè vi è, secondo quello che ha paventato il professore Bettiol, una disarmonia nell'articolo primo di questo disegno di legge di conversione perchè nella prima parte si prevede la presenza di tutti i difensori delle parti e nel secondo comma si dice che questi difensori hanno diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari ed alle ricognizioni e che il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato; poichè a queste particolari prove, cioè a dire esperimenti giudiziari, perizie, perquisizioni domiciliari e ricognizioni, debbono assistere i difensori, ma non è necessario che vi assista l'imputato o la persona offesa dal reato. Queste persone saranno ammesse agli esperimenti, alle perizie,

alle perquisizioni domiciliari, alle ricognizioni se ed in quanto sarà richiesto da una delle parti, compresi i difensori. Quindi mi

pare che tutto ciò agevoli quella retta interpretazione che si deve dare dell'acquisizione delle prove del procedimento penale.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(Segue FOLLIERI). Il giudice non esprime un potere occulto, onorevoli colleghi. Il rapporto che si forma tra il giudice, l'imputato, le altre parti, i difensori, deve essere chiaro, certo; coloro i quali parteciperanno a questi atti istruttori debbono essere assistiti da ogni impegno morale di lealtà, i difensori debbono mantenere il segreto istruttorio. Io mi auguro che, andando innanzi su questa riforma, che prelude a quella che il Senato ha già tracciato nella legge delega per il nuovo codice di procedura penale, la Corte costituzionale, che mi sembra ne sia stata già investita, decida pure per la presenza dei difensori alla raccolta delle prove testimoniali. Quante volte avviene che, onorevoli colleghi, durante le istruttorie dei procedimenti penali, attraverso la voce del testimone che dice la verità al magistrato, colui che raccoglie questa deposizione o il pubblico ministero ritiene che il testimone sia falso o reticente e, attraverso mezzi di coazione spirituale, attraverso quasi una forma di violenza morale e soprattutto con l'arresto immediato del testimone, si fa in modo che questi ritratti quanto ha dichiarato. Si formano così quelle accuse infondate che mettono in serio pericolo la onorabilità di onesti cittadini deviando il corso della giustizia. Ecco perchè il codice di procedura penale è il codice degli onesti, è il codice delle persone innocenti.

Nè c'è da scandalizzarsi se vengono limitati nell'articolo 3 i poteri della polizia giudiziaria. In virtù delle norme che il Senato ha rinviato alla Camera per i proposti emendamenti (la polizia giudiziaria era stata dalla Camera dei deputati esclusa completamente dalla raccolta delle prove generiche e specifiche nei fatti delittuosi) si è stabilito che

colui il quale come agente di polizia viene a conoscenza di un fatto-reato può adire il pubblico ministero, perchè la sua deposizione venga raccolta in un verbale che abbia la garanzia giurisdizionale. Anche questo è un grave temperamento che è stato inserito al principio fondamentale che la prova doveva nascere con il crisma della giurisdizionalizzazione dal principio e che non doveva essere affidata in modo alcuno alla polizia ad eccezione dei casi in cui le prove, labili, potevano scomparire.

Mi pare, quindi, che questo decreto-legge, il quale anticipa tempi futuri, si ponga come un nuovo tassello in un mosaico di modificazioni del codice di procedura penale. Quella modifica, che è saggiamente incominciata nel 1955, è stata ostacolata impensabilmente da coloro che sono gli operatori del diritto insieme agli avvocati; quella legge, quel trapianto, come dice il senatore Leone, quell'innesto ha dato tanti frutti, sulla base anche dell'insegnamento costituzionale. Dobbiamo augurarci, onorevoli colleghi, che la Corte costituzionale, seguendo il suo cammino di interprete della libertà dei cittadini che sono sottoposti ai procedimenti penali, possa operare ancora delle salutari distruzioni nelle vecchie norme del codice di procedura penale perchè il Parlamento intervenga. Poco conta che ci siano delle « legghine » che debbano colmare questi vuoti che si creano con le sentenze della Corte costituzionale perchè anche il legislatore oggi si è posto su questa via. Invero la Commissione giustizia del Senato sta operando in modo che la violazione della legge penale, il procedimento penale, la pena, nelle previsioni del codice penale, del codice di procedura penale, dell'ordinamento delle carceri, siano sistemati in modo da garantire tutte le libertà

dei cittadini. È quanto — io credo — richiede la democrazia in questi tempi calamitosi di crisi. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

Autorizzazione alla relazione orale sui disegni di legge nn. 1436, 1469, 1470, 1511 e 1512

T E S A U R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S A U R O . Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione alla relazione orale sui disegni di legge nn. 1436, 1469, 1470, 1511 e 1512, concernenti l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, degli statuti delle regioni Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia e Campania.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta s'intende accolta.

T E S A U R O . Grazie.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Zuccalà. Ne ha facoltà.

Z U C C A L A ' . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, esaminando il provvedimento che ci accingiamo ad approvare mi pare si possa fare una considerazione preliminare: i fatti camminano più velocemente delle idee degli uomini. Siamo arrivati ad affermare un principio che appena sei mesi fa sembrava dovesse rivoluzionare e sconvolgere il sistema procedurale penale nel nostro Paese: quello di ammettere il difensore all'interrogatorio dell'imputato fin dalla sua prima comparizione davanti il giudice, al pubblico ministero o davanti all'autorità di polizia giudiziaria.

C'è stato, come tutti ricorderete, un caso giudiziario clamoroso che ha coinvolto personalità dello spettacolo nell'anno testè decorso. Ebbene, uno dei motivi di clamore

era dato dal fatto che i presunti imputati (poi rivelatisi non colpevoli) fossero isolati nel carcere, che non fosse loro consentito di essere avvicinati dai propri difensori perchè si portava la speciosa, logora, inefficiente, arcaica scusante dell'inquinamento delle prove.

Ecco, sei mesi fa in Italia si argomentava ancora, nella ricerca della verità, che la presenza di un difensore nel momento in cui un cittadino veniva incriminato per un reato, un cittadino assistito dalla presunzione costituzionale di innocenza, fosse il fomite per inquinare le prove, fosse il mezzo per offuscare la verità, quasi che la verità, questa cruda verità tanto astrattamente ricercata, fosse appannaggio esclusivo degli organi inquirenti che dovevano e potevano cercarla senza o contro il difensore dell'inquisito.

Appena sei mesi fa, se noi avessimo discusso (e ne discutemmo infatti in Commissione esaminando il codice di procedura penale) e proposto l'innovazione di introdurre la presenza del difensore fin dal primo interrogatorio dell'imputato, sarebbe sembrato che facessimo la rivoluzione. È bastato un cammino di sei mesi, un colpo di maglio vibrato dalla Corte costituzionale (perchè si aspetta sempre il maglio della Corte costituzionale per fare la rivoluzione in Italia, mentre si potrebbe fare benissimo la rivoluzione, quella che intendiamo noi, quella della strategia delle riforme per dare civiltà progresso e maturazione civile alla nostra società, attraverso il Parlamento) per approdare ad un principio che è di pura e semplice civiltà: far intervenire il difensore al primo degli interrogatori dell'imputato.

Questo principio è applicato ormai da mesi e nessuno si è accorto che le prove non vengono inquinate. Eppure dovremmo dirlo per dimostrare quanto il vecchio sistema sia stato borbonico, arcaico e quanto sbagliano coloro che si abbarbicano ad esso per innato moderatismo o per difesa di assurdi privilegi. Dovremmo dire con forza che la presenza del difensore è un atto di civile maturazione, è un atto politico di rilevanza fondamentale sulla strada della riforma del sistema e del modo di amministrare giustizia. Così facendo daremmo anche più spinta e

coraggio al Governo, che per la verità ha promosso con zelo e con attiva partecipazione importanti riforme tuttavia pervase da certe timidezze che aspettavano forse l'impulso parlamentare per essere sollevate e, qualche volta, scavalcate. Dicevo che i fatti camminano più velocemente delle idee degli uomini: ebbene, il fatto che la difesa partecipi al processo fin dalle prime indagini era già da tempo maturo nella coscienza civile del Paese; la volontà popolare, in virtù della quale vengono pronunciate le sentenze (perchè non dimentichiamo che esse vengono pronunciate in nome del popolo) aveva recepito questo principio, reso comprensibile e perciò credibile dalla vasta diffusione di altri sistemi giudiziari moderni e democratici. Ebbene, malgrado queste cose fossero presenti alla coscienza popolare, ancora non erano maturate nelle forze politiche che ne hanno preso atto attraverso l'azione demolitrice della Corte costituzionale, l'ultima delle quali riguarda l'abrogazione delle norme anticoncezionali, di cui è stata recentemente annunciata la sentenza.

Tuttavia non ci doliamo se perveniamo a queste soluzioni attraverso vie indirette, anche se la via diretta sarebbe quella del Parlamento, perchè in definitiva è sempre una spinta autorevole, efficace, decisa che porta poi le forze politiche ad ulteriormente maturare avvenimenti, idee, fatti nuovi. Perciò noi socialisti approviamo il provvedimento che è stato presentato. Quello del Governo, onorevole Pennacchini, risentiva di quella particolare timidezza cui poc'anzi ho fatto cenno, timidezza superata giustamente dall'altro ramo del Parlamento con un ampliamento notevole nel contenuto e nella forma.

Ho avuto l'onore di presentare, prima che fosse pubblicato il decreto-legge del Governo, a nome del Gruppo socialista un disegno di legge di contenuto eguale a quello oggi in discussione. Ho ritenuto opportuno, esprimendo il parere del Gruppo socialista in sede di Commissione, che questo disegno di legge venisse assorbito dal provvedimento governativo, soprattutto per ragioni tecniche e d'urgenza, perchè non avevamo il tempo di introdurre delle modifiche che poi dove-

vano passare alla Camera per rendere definitivo il decreto-legge i cui 60 giorni di validità sono prossimi a scadere. Ritengo però che le innovazioni che noi proponevamo sul sistema delle notificazioni e delle comunicazioni, in questa nuova visione del processo come si viene articolando con la presenza attiva del difensore, abbiano una loro validità per essere introdotte nell'ordinamento prima ancora che venga definitivamente approvato il nuovo codice di procedura penale. A questo proposito mi permetterei di sollecitare la sensibilità, che tanto apprezziamo, dell'onorevole Sottosegretario presente a questi nostri lavori perchè la Camera possa procedere — naturalmente nell'ampia autonomia che ha l'altro ramo del Parlamento — ad un sollecito esame del provvedimento sul nuovo codice di procedura penale.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. È già all'ordine del giorno della Commissione.

ZUCCALA'. La ringrazio, onorevole Sottosegretario.

Dicevo che alcune caratteristiche che mi ero permesso di segnalare nel provvedimento che porta la mia firma sono meritevoli di ulteriori considerazioni. Esaminiamo ad esempio il sistema delle notifiche e delle comunicazioni. Uno dei maggiori intralci alla speditezza del processo, uno dei maggiori ostacoli per giungere ad un giudizio sollecito è costituito, insieme a tanti altri fatti collaterali, dal sistema delle comunicazioni e delle notificazioni, un sistema vetusto, arcaico, logorato dal tempo, non più rispondente alle esigenze della moderna società che sovrappiomba e travolge gli stessi elementi tecnici che ad esso sono preposti. Gli ufficiali giudiziari sono sommersi da una marea di carte a cui non riescono più a dare sfogo, non riescono a coordinare i tempi, ed i modi delle notificazioni. Siamo nel 1971 e nei nostri ordinamenti si ignora che esistono il telegrafo e il telefono. Si potrebbe fare una comunicazione a colui che è stato nominato difensore perchè partecipi all'interrogatorio con una semplice telefonata: invece si deb-

bono fare carte, copie, bolli, notifiche. Sono cose incredibili.

Basterebbe, ripeto, una semplice telefonata che, in caso di assenza del difensore, verrebbe ricevuta dalla sua segreteria o dal suo ufficio ed il cancelliere provvederebbe ad annotare il nome di chi ha ricevuto la telefonata perchè ne resti traccia nelle carte; direbbe che ha telefonato il giorno tale alla tale ora e che ha risposto la persona X, come si usa fare del resto nella normale prassi commerciale e bancaria e tutto sarebbe risolto. Invece accade che il cancelliere deve preparare fogli su fogli, secondo il numero delle parti a cui devono essere notificati, timbrarli, registrarli in particolari registri misteriosi, poi passarli agli ufficiali giudiziari i quali li devono smistare; se appena si tratta di un comune a dieci chilometri di distanza, il meccanismo si inceppa ulteriormente perchè in quel comune non c'è l'ufficiale giudiziario e bisogna mandare tutto al messo di conciliazione. Si ha una Babele incredibile, quando invece avremmo il mezzo più semplice e più chiaro a disposizione (la telefonata o il telegramma) per superare queste difficoltà create in tempi ormai remoti, ma che si perpetuano nella nostra civiltà della tecnocrazia e dei calcolatori elettronici con gravi squilibri non solo per l'ordinamento della giustizia, ma per l'intero Paese.

E non accadrà nulla di disastroso se, introducendo norme nuove, adeguiamo il passo dei fatti alle esigenze dei tempi. Non è accaduta la rivoluzione per il fatto che il difensore partecipa all'interrogatorio dell'imputato, non è avvenuto nessun inquinamento di prove; credo anzi che la verità venga servita con più serenità e con maggiore equilibrio e sono sicuro che certe aberrazioni che nel passato si sono verificate (e alcuni processi ancora in corso ne sono un indice) possano essere superate e non più riportate nelle cronache giudiziarie dei giornali. In questo modo si dà un volto nuovo al nostro Paese, un volto nuovo di democraticità e di civiltà.

Garantire il cittadino nei suoi diritti e nelle sue libertà significa far maturare quel progresso che si collega a quella che noi chiamiamo insistentemente la strategia della ri-

forma, per dare alla nostra civiltà la vera e sostanziale democrazia per cui tutti noi combattiamo. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 1613 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Con l'approvazione del disegno di legge n. 1613, il disegno di legge n. 1491, d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori, si intende assorbito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (secondo provvedimento) » (1464)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (secondo provvedimento) ».

Avverto che l'Assemblea è chiamata a deliberare sul testo del disegno di legge modificato dagli emendamenti proposti dalla Commissione alla tabella B, richiamata nell'articolo 8. Tali emendamenti sono riportati a pagina 6 dello stampato n. 1464-A, contenente la relazione e già distribuito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Masciale. Ne ha facoltà.

M A S C I A L E. Sarò breve perchè in Commissione il problema è stato lungamente discusso. Lo abbiamo sottoposto ad un esame critico nel corso del quale è emersa la nostra antica posizione su questo modo di legiferare da parte della maggioranza.

L'anno scorso, discutendosi delle variazioni di bilancio, il Presidente della Commissione, per giustificare la ricorrente inadem-

pienza del Governo, si referì allo sciopero che era in atto nel Ministero del bilancio e in quello delle finanze. Quest'anno scioperi specifici nei due settori non ve ne sono stati. Tuttavia il ritardo è stato più grave.

Il senatore Fada ha fatto una relazione molto dettagliata, anche se ha tentato con voli pindarici di accomodare tutti i problemi

dicendo: « Prima di concludere » — sono le sue parole — « desidero sottolineare che, al fine di fornire al Parlamento sempre maggiori raggugli circa le cause che hanno determinato le proposte variazioni, il Governo ha provveduto a compilare le tabelle allegate al provvedimento con apposite note esplicative riferite alle singole variazioni ».

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(Segue M A S C I A L E) . Ma, senatore Fada, il problema non è quello della semplificazione e della chiarezza; il problema è che su ogni atto di variazione al bilancio dobbiamo discutere. La materia viene sottratta al Parlamento e, malgrado la chiarezza, non si dimostra niente, anzi si continua a tacere su alcune operazioni che si fanno al di fuori e al di sopra della volontà del Parlamento.

Onorevole Presidente, non mi addentrerò nell'analisi di alcune voci, ma mi sembra che vi siano alcuni Ministeri — e non gliene faccio alcun carico, onorevole sottosegretario Picardi — che ci presentano nelle tabelle delle note di variazione in aumento per quanto riguarda il consumo dell'acqua. È diventato proprio un Ministero che fa acqua da tutte le parti! Ora, quando voi, facendo un riferimento un po' banale, giustificate l'aumento del canone dell'acqua con un miliardo e settecento milioni alla tabella del Ministero della difesa, vorrei dire che sarebbe opportuno, dato che vi è questo aumento continuo, stabilire perchè avviene tutto questo e affrontare una discussione seria in questa materia.

Onorevoli colleghi e onorevole relatore, richiamo alla vostra attenzione la questione concernente la legge 18 novembre 1923, numero 2440, che stabilisce che per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo. Voi avete giustificato la seconda nota di variazione sulla quale noi non sollevammo delle grosse obiezioni. In-

tatti dal momento che non era stato previsto lo stanziamento perchè dovevano entrare in funzione i consigli regionali, *obtorro collo* accettammo le vostre giustificazioni.

Ma il male continua oltre il maggio del 1970. E quando vi richiamate — vi è una citazione non so se nella relazione di quest'anno o nel disegno di legge presentato dal Governo — alla legge sulla contabilità del 18 novembre 1923, non fate altro che fare delle solenni affermazioni concludendo però sempre alla stessa maniera.

Per tutte queste ragioni, onorevole Presidente, il nostro voto è nettamente contrario. Ribadiamo ancora una volta la necessità che questa materia non venga più sottratta alla libera discussione del Parlamento.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Stefanelli. Ne ha facoltà.

S T E F A N E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la Corte dei conti in sede di relazione sui rendiconti generali dello Stato ha fatto più volte presenti le non lievi difficoltà che, nell'adempimento del compito affidatole, incontra a cagione del tempo brevissimo del quale per assolverlo dispone ordinariamente, quando cioè pur non accada che la assai tardiva approvazione di una nota di variazioni determini una situazione per effetto della quale il rendiconto pervenga alla Corte soltanto una settimana prima del termine alla stessa assegnato per rendere la propria pronuncia. È sufficiente far rilevare, senza

citare una lunga casistica, che la nota di variazione del bilancio 1968 fu approvata con legge 23 giugno 1969 n. 314 e quella del 1969 con legge 4 luglio 1970, n. 458.

Il problema delle note legislative di variazioni al bilancio emanate ad esercizio scaduto, anzi finora a lunga distanza di tempo dalla data di scadenza, si ripropone anche per il bilancio 1970, poichè il Governo, pur rispettando formalmente l'esigenza di presentare il disegno di legge prima del termine dell'esercizio, lo ha fatto il 17 dicembre cioè nella penultima seduta tenuta dal Senato nel 1970 e quindi in una data tale da rendere materialmente impossibile l'approvazione, la promulgazione, la pubblicazione e l'esecuzione della legge entro il termine di chiusura dell'esercizio finanziario.

La considerazione, che il Governo chiede al Parlamento, sulle esigenze che determinano le variazioni al bilancio preventivo, basate sul fatto che « il divario temporale che intercorre con la formulazione delle previsioni fa sì che le previsioni stesse, malgrado ogni sforzo fatto, non possono considerare tutti i fenomeni che solo la concreta gestione può evidenziare », secondo noi non giustifica i ricorrenti ritardi nei tempi di presentazione dei relativi provvedimenti. Attesa la cronicità del fenomeno, nonostante gli ordini del giorno votati dalle due Camere, intesi a raccomandare al Governo la tempestiva presentazione delle variazioni entro il mese di ottobre, la Corte dei conti e alcuni settori parlamentari ritengono necessario si ricorra ai mezzi che valgono ad impedirne il ripetersi; per cui è stato suggerito ed anche proposto un intervento del legislatore volto a razionalizzare il sistema, quale di fatto in uso, mediante un'apposita disciplina vincolante in ciò che concerne segnatamente la struttura, le modalità e i termini. È evidente che si tratterebbe di porre ad un male estremo un rimedio estremo e ciò per la mancanza di correttezza politica del Governo verso il Parlamento e gli altri organi costituzionali di controllo.

Ogni anno si ripete lo stesso procedimento, il Governo assume l'impegno di non esaurire il Parlamento con la presentazione tardiva di note di variazioni e poi l'impegno

viene regolarmente disatteso. Gli inconvenienti di notevole portata giuridica e pratica che derivano da tale criticabile prassi, sono stati troppe volte denunziati nei due rami del Parlamento, per cui farò a meno di risporli. Ma non posso fare a meno di richiamare l'attenzione del Governo e del Senato sul grave fenomeno dei residui passivi che tanto sta impegnando il Governo, il Parlamento e gli alti uffici dello Stato perchè il provvedimento in esame incide sul fenomeno. Sulla questione dei residui passivi, che ha grande importanza ai fini dell'esame del bilancio di previsione che tra poco il Senato dovrà appunto affrontare e delle sue variazioni, la Commissione finanze e tesoro ha avuto modo, nella seduta del 4 febbraio 1969, di aprire un dibattito sull'esposizione fatta dal ragioniere generale dello Stato, professor Stammati, in ordine alla ricerca già effettuata, sul tema dei residui, dalla Commissione ministeriale per lo studio dei problemi della spesa pubblica.

Affrontando specificamente il problema delle cause della formazione dei residui, oltre a quelle che operano a monte dell'iscrizione delle spese in bilancio, ci sono quelle che incidono sulla gestione, cioè le note di variazioni che vengono approvate dopo la scadenza dell'esercizio, dando così necessariamente luogo a nuovi residui.

Un rapido sguardo alla pagina 39 del libro bianco sui residui del bilancio dello Stato, ci permette di seguire, attraverso la relazione del professor Di Fenizio, presidente dello specifico gruppo di lavoro dalla commissione per l'esame, nei rapporti tra spesa pubblica, risparmio pubblico, mercato finanziario e monetario, il problema della formazione dei residui e le relative conseguenze attinenti alle variazioni di bilancio. Il professor Di Fenizio, dopo aver precisato che la mancata corrispondenza tra predeterminazioni legislative e le possibilità operative dell'amministrazione non è il solo elemento patologico del processo formativo dei residui, fa osservare che l'azione intesa ad adeguare le dotazioni di bilancio alle nuove esigenze determinatesi nel corso della gestione, tende normalmente ad intensificarsi verso la fine dell'esercizio e ciò attraverso le varie for-

me previste, vale a dire prelevamento dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, assegnazioni in forza dell'articolo 41 della legge di contabilità dello Stato e provvedimenti legislativi di variazioni al bilancio.

Per questi ultimi il professor Di Fenizio rileva che il ritardo nel loro approntamento deriva, oltre che dal momento in cui le esigenze vengono a manifestarsi, anche dalla necessità, nell'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione, di reperire preventivamente i necessari mezzi di copertura. Invero, il reperimento di tali mezzi, derivino essi da maggiori entrate o da economie di spesa, fa sì che spesso i provvedimenti possano predisporre solo a gestione notevolmente avanzata. L'ulteriore procedura per la loro definizione legislativa porta poi a che gli stessi si perfezionino sovente ad esercizio già scaduto, determinando così il trasferimento al conto dei residui di ingenti somme.

Per il 1967 (non vado oltre il 1967 perchè non sono riuscito a trovare altri dati precisi) dei 446 miliardi di nuove o maggiori spese disposte con provvedimenti di variazione oltre i termini di chiusura dell'esercizio, 185 miliardi interessavano i fondi speciali per il finanziamento di nuovi provvedimenti ancora da approvare e 261 miliardi interessavano specifiche dotazioni di spesa. Mentre la prima quota, cioè 185 miliardi, essendo i relativi provvedimenti slittati all'anno successivo, si è tradotta in un'economia di bilancio, la seconda si è riversata nel conto dei residui.

Certo è che la gestione dei bilanci di competenza, per essere una gestione corretta, ha bisogno di tenersi entro le norme di legge e di correttezza politica per assolvere alla duplice funzione di rispetto della legalità e di rispetto della volontà delle Assemblee legislative.

Onorevoli colleghi, non possiamo accettare che la gestione di bilancio modifichi di fatto la legge formale di bilancio attraverso una politica di tesoreria che si svolge al di fuori di decisioni e consultazioni parlamentari. Da qui anche la necessità di una riforma della legge e dei regolamenti concernenti la contabilità generale dello Stato soprattutto per

quanto si riferisce alla formazione e alla gestione dei residui passivi propri e di quelli di stanziamento, alla possibilità di trasferimento di capitoli di spesa, alla procedura di utilizzazione del fondo per le spese impreviste. Le norme che regolano la contabilità generale dello Stato non rispondono più ai molti più numerosi compiti che lo Stato si è assunto, ed alcune di esse sono anche in contrasto con il nostro ordinamento costituzionale.

Se poi ai provvedimenti di variazione si aggiungono gli altri strumenti di natura amministrativa a disposizione del Governo per introdurre cambiamenti al bilancio, si può concludere senza esagerazione che la legge di approvazione del bilancio è destinata a subire troppi adattamenti durante la sua breve esistenza di un anno. Gli strumenti di natura amministrativa, cui faccio particolare riferimento, sono il fondo di riserva per le spese impreviste, i cosiddetti fondi globali, gli articoli 40, 41 e 42 della legge di contabilità e l'articolo 136 del relativo regolamento. I provvedimenti che poggiano sull'articolo 41 della predetta legge di contabilità sfuggono anche alla conoscenza dei parlamentari, a meno che non si seguano ininterrottamente le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* ove non è infrequente il caso di apprendere dell'emissione di decreti con i quali si assegnano fondi ai vari Ministeri.

La corte dei conti, nella sua relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1969, ancora una volta richiama l'attenzione sul fatto che mentre nei casi di cui agli articoli 40 e 42 le attribuzioni conferite all'Esecutivo da norme organiche trovano un limite quantitativo nella disponibilità di appositi fondi di riserva all'uopo iscritti annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, non sono allo stesso modo limitate nei casi previsti dall'articolo 41 (abbiamo solo un elenco che è allegato al bilancio dello Stato); per cui la mancata preventiva qualificazione, in apposito fondo di riserva, delle somme da destinare alle eventuali occorrenze cui fa riferimento il citato articolo 41 e specialmente il primo comma di esso, che, a differenza del secondo, non concerne spese con-

nesse ad accertamenti di entrata, inficia la esattezza delle risultanze complessive dei dati previsionali.

A dare un'idea della portata concreta dell'osservazione varrà porre in rilievo che nell'esercizio 1969 la sola restituzione di tributi indebitamente percepiti ammonta a 92 miliardi oltre a centinaia di milioni per stipendi, pensioni ed altri assegni fissi contemplati dalla norma del primo comma del predetto articolo 41.

Il Governo, quindi, attinge dagli specifici stanziamenti del bilancio di previsione, attinge, da fondi di riserva, attinge dai fondi globali, attinge dai residui ed infine attinge dalle maggiori entrate.

F A D A , *relatore*. Anche dalle minori entrate.

S T E F A N E L L I . D'accordo, onorevole relatore. Le funzioni di autorizzazione di iniziativa del Parlamento sono quasi scomparse perchè il Governo non accetta quasi mai emendamenti al bilancio di previsione; presenta i provvedimenti di convalidazione dei decreti di prelevamento per le spese impreviste solo dopo avere effettuato la spesa e, comunque sia, i decreti vengono convalidati molti mesi dopo; non consente al Parlamento alcuna iniziativa di spesa sui fondi globali, ma modifica di sua iniziativa gli elenchi approvati con il bilancio di previsione; manovra i residui passivi come meglio gli aggrada; anche se la Ragioneria generale dello Stato nel libro bianco sui residui dice: « i margini per effettuare una politica dei residui sono praticamente inesistenti soprattutto per quanto riguarda i rallentamenti alla spesa, mentre la sua accelerazione sta impegnando il Governo », anche se questo è scritto nel libro bianco della Ragioneria generale dello Stato, noi dobbiamo ricordare le dichiarazioni fatte in quest'Aula — non ricordo in quale seduta — allorquando l'onorevole Colombo, ministro del tesoro, ammise chiaramente la politica dei residui. Infine il Governo dispone delle maggiori entrate a suo piacimento in quanto il disegno di legge in esame, come tutti i precedenti provvedimenti similari, non è un provvedi-

mento di autorizzazione, ma, secondo me, è un puro atto di sanatoria tesa a coprire operazioni di spesa che per essere imputate nel bilancio di competenza debbono necessariamente essere eseguite nel corso dell'esercizio finanziario. Certe spese possono essere fatte ad esercizio scaduto, ma sono unicamente quelle che gravano sul fondo globale, il quale può essere utilizzato anche durante l'esercizio successivo. Così tutta l'impostazione che si dà al bilancio preventivo salta in aria e, in ultimo, il bilancio si rivela completamente falsato.

Entrando nell'esame di merito del provvedimento, la nostra attenzione critica non è rivolta soltanto alla destinazione dei 20 miliardi di maggiori entrate, ma anche al notevole numero ed alla portata delle variazioni ai singoli capitoli del bilancio dello Stato e di quelli di amministrazioni autonome. Per il solo bilancio dello Stato si propongono integrazioni a 310 capitoli per un ammontare complessivo di oltre 144 miliardi, ed una diminuzione di circa 124 miliardi ad altri 150 capitoli, oltre alla formazione di 20 capitoli di nuova istituzione e la modifica di denominazione di 5 capitoli. In totale le variazioni interessano 485 capitoli del bilancio dello Stato.

Le cennate caratteristiche inducono a serie riflessioni sul modo come viene condotta la gestione del bilancio dello Stato, sulle previsioni governative, sulla veridicità dei bilanci di previsione. Non parlerò sulla dinamica delle entrate e sui suoi effetti rispetto all'economia nazionale ed al programma economico nazionale; così non parlerò sui bilanci delle amministrazioni autonome in quanto il dibattito politico e di fondo dei problemi sarà trattato nella discussione sul bilancio preventivo del 1971, cosa che faremo a giorni.

Questo è il secondo provvedimento di variazione del bilancio del 1970 e nella relazione governativa si legge che esso rappresenta il normale strumento di assestamento delle previsioni iniziali in relazione al concreto svolgimento della gestione. Ma se per assestamento il Governo intende non solo la spesa, ma anche l'entrata, è da tenere in rilievo che per la prima volta, a mia memoria,

non sussistono aumenti di entrata derivanti da fonti tributarie. Infatti con il primo provvedimento sono stati utilizzati 15 miliardi e 252 milioni di maggiori entrate extratributarie derivanti dagli utili di gestione della Cassa depositi e prestiti, delle casse postali di risparmio e dei buoni postali fruttiferi; con l'attuale provvedimento si propone l'utilizzazione di circa 21 miliardi, derivanti anch'essi da maggiori entrate di carattere extratributario: complessivamente circa 36 miliardi.

Dato che nella relazione che accompagna il disegno di legge non vi è nessun cenno sulle risultanze della gestione delle entrate tributarie, ritengo che non sia fuor di luogo chiedere al rappresentante del Governo di ragguagliare il Senato sui motivi che hanno impedito alla pubblica amministrazione di realizzare accertamenti di entrate tributarie almeno pari alle previsioni di bilancio, tanto più che anche gli esercizi finanziari 1963, 1964 e 1965 hanno registrato un accrescimento delle entrate tributarie nonostante la congiuntura fortemente sfavorevole.

Scartata l'ipotesi di una previsione di entrata calcolata in eccesso, che non reggerebbe di fronte ad un'analisi dei dati, c'è da chiedersi in che misura abbia inciso sul fenomeno l'ampiezza scandalosa dell'evasione fiscale e l'inefficacia degli attuali sistemi di accertamento dei grandi redditi. Le evasioni fiscali, onorevoli colleghi, dei grandi ereditieri proprietari di colossali patrimoni mobiliari ed immobiliari, quelle dei grandi speculatori delle aree edificabili e delle grandi imprese dell'edilizia, che hanno lucrato gli incrementi di valore delle aree edificabili, quelle delle grandi società petrolifere straniere, che sistematicamente manipolano i loro bilanci denunciando pesanti perdite, e quelle dei grandi centri di intermediazione commerciale, che impongono le loro taglie ai consumatori, ai produttori, hanno provocato la legittima indignazione dell'opinione pubblica e hanno sollecitato autorevoli esperti governativi i quali, all'inizio del 1970, per far fronte alle esigenze finanziarie dello Stato, sostennero la possibilità di reperire prontamente 320 miliardi di lire attraverso la lotta contro le evasioni fiscali.

Il Governo non ha voluto seguire questa strada, che indubbiamente presenta delle difficoltà ma che conduce dritto a sciogliere il nodo del reperimento dei mezzi finanziari secondo il dettato della Costituzione.

Ogni volta che discutiamo un provvedimento di variazione ci imbattiamo inattuabilmente nella modifica di denominazione di alcuni capitoli. Si tratta di allargamento delle voci e dei capitoli in modo che altre spese di natura diversa vi possano trovare legittimazione e capienza.

La critica a questo sistema consiste principalmente nel fatto che prima si sostengono spese di cui si sa che non possono essere registrate o sono registrate con riserva dalla Corte dei conti e poi, a fine di esercizio, si chiede al Parlamento di sanzionarle con un atto legislativo. In altri termini si tratta di spese fuori bilancio che per vie non ortodosse si fanno rientrare nel bilancio.

È inoltre da notare che alcuni capitoli di nuova istituzione, contraddicendo con ciò il carattere formale della legge di bilancio, non trovano fondamento in precedenti leggi sostanziali.

Il problema della natura della legge di bilancio deve essere chiarito definitivamente e l'iscrizione o la non iscrizione di determinate poste previste da leggi sostanziali devono essere in ogni caso decise dal Parlamento. Deve essere evitato cioè che con note di variazioni possano essere introdotte variazioni in aumento di stanziamenti relativi a capitoli di spese opzionali.

È vero che molte di esse sono in relazione a leggi già approvate, ma io ritengo che mutazioni di questo tipo debbano formare oggetto di autonoma iniziativa legislativa anziché essere comprese in provvedimenti di variazione al bilancio.

In ordine alla spesa la relazione e le note analitiche (che ad onor del vero sono più particolareggiate rispetto a quelle di analoghi provvedimenti degli anni scorsi) sono ancora carenti rispetto alla necessaria chiarezza del bilancio. La relazione dà ragione solo di 107 miliardi rispetto ai 144 di variazioni in aumento. Infatti le spese connesse con gli accertamenti di entrata (20 miliardi e 500 milioni), quelle di natura obbli-

gatoria (31 miliardi e 230 milioni) e quelle che il Governo ritiene di carattere indilazionabile, 43 miliardi e 311 milioni, ammontano complessivamente a 95 miliardi, alle quali si aggiungono le autorizzazioni di spesa, di cui agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge, per un ammontare di 12 miliardi e rotti. Fatti i conti risulta evidente che ben 37 miliardi, dei quali appunto non si danno adeguati chiarimenti, si frantumano in centinaia di capitoli per molti dei quali la ricorrente lievitazione è soggetta a costante critica da parte del Parlamento.

L'analisi degli articoli del disegno di legge con i quali si aumentano le autorizzazioni di spesa ci dimostra in quale direzione è rivolta la sensibilità politica del Governo in materia di ulteriore assegnazione di stanziamenti. C'è un complessivo maggiore stanziamento di fondi degli articoli 1, 2, 3 e 5, pari a lire 1 miliardo 484 milioni, di cui 4 milioni per sovvenzione straordinaria a favore del gruppo Medaglie d'oro al valore militare (articolo 1); 1 miliardo 280 milioni alla voce: necessità più urgenti in casi di pubbliche calamità, contributo ampliamento ospedali, risanamento abitati, opere pubbliche straordinarie di competenza degli enti locali (articolo 2); 100 milioni a favore dell'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, per l'adempimento di opere in materia di edilizia scolastica (articolo 3) e altri 100 milioni (articolo 5) a favore dell'industria cantieristica navale, per le sistemazioni difensive previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19, la quale fra l'altro dispone che con legge di approvazione del bilancio dello Stato possono essere eventualmente integrate le somme previste. Ecco un caso che la legge di bilancio può recepire perchè esiste già un norma precisa che stabilisce che le somme possono essere integrate. Tutte le altre integrazioni non trovano una sistemazione legislativa.

Il Governo a fronte di questo propone all'articolo 4 un maggiore stanziamento di circa 11 miliardi per il potenziamento della difesa. Si tratta di spese indicate alle voci: servizi tecnici di infrastruttura, campi di aviazione, basi e difese navali, depositi di munizioni, acquisizione di armi, armamenti,

munizioni per la difesa nucleare, batteriologica e chimica. Inoltre quale aggravante sottolineo la disposizione insita nel secondo comma dell'articolo 4 che autorizza il ministro del tesoro, su proposta del ministro della difesa, ad apportare con propri decreti modifiche alla ripartizione tra i suddetti capitoli dello stato di previsione ammontante a oltre 99 miliardi tra previsione iniziale e integrazione.

È chiaro che non possiamo condividere, onorevoli colleghi, ulteriori stanziamenti alle poste di spese del Ministero della difesa, per tutte le ragioni che abbiamo esposto nella discussione del bilancio preventivo, anche se tra le variazioni in aumento e quelle in diminuzione la parte di maggiori entrate assegnata al bilancio della difesa è di 5 miliardi 494 milioni.

L'articolo 6 mette in funzione il meccanismo previsto dall'articolo 36 del decreto 18 novembre 1923, n. 2440, del quale già abbiamo parlato, le cui disposizioni consentono di mantenere in essere le somme stanziata al capitolo 1281 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità (2 miliardi 300 milioni per indennità abbattimento animali) e quelle del capitolo 1055 della spesa del Ministero della difesa. Quest'ultimo capitolo dell'importo di 2 miliardi 713 milioni lo troviamo a pagina 33 del disegno di legge quale capitolo di nuova istituzione, sotto la voce: spese per l'acquisto di medaglie ricordo in oro e croce di cavaliere di Vittorio Veneto ai reduci della guerra 1914-18 e precedenti. La stessa voce la troviamo soppressa a pagina 40, sotto il capitolo aggiunto 7031. Nonostante ogni ricerca non sono riuscito a trovare nel bilancio preventivo 1970, approvato con legge 24 dicembre 1969, n. 986, il suddetto capitolo 7031, per cui è lecito pensare che esso sia stato aggiunto dopo l'approvazione del bilancio, tanto è vero che non figura tra le diminuzioni mentre il capitolo 1055 figura di nuova istituzione, quindi a lievitazione del bilancio del Ministero della difesa. Premetto che il Senato, discutendo il bilancio 1968, approvò un nostro emendamento di 15 miliardi per l'assegno vitalizio degli ex combattenti. Infatti detta somma la troviamo

elencata per ultima nell'elenco n. 5 del capitolo 3523 del Tesoro, alla voce: fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Nel bilancio preventivo 1969 troviamo iscritti 12 miliardi al capitolo 2784 del Tesoro e nel bilancio del 1970 troviamo lo stesso capitolo e la stessa somma. Però l'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 263, stabilisce che « all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 15 miliardi, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ». Qui si pone una domanda: a quanto ammonta la spesa sostenuta negli anni 1968, 1969 e 1970 per gli assegni vitalizi? E i 3 miliardi per le medaglie e le croci iscritti nel bilancio 1968 quale destinazione hanno avuto, dato che la spesa la troviamo in queste variazioni al bilancio 1970 quando invece era stata già stanziata una somma nel 1968?

L'articolo 7 concerne le entrate di cui abbiamo già detto. L'articolo 8 concerne le variazioni di spesa di cui alla tabella B sulle quali mi intratterò brevemente. Alla tabella concernente la spesa del Tesoro troviamo in connessione i capitoli 2813 e 6050, entrambi in diminuzione, il primo di lire 10 miliardi e 841 milioni per interessi sui certificati di credito e il secondo di lire 18 miliardi e 322 milioni per quote di capitale a seguito della mancata contrazione dei mutui previsti da talune disposizioni legislative per il finanziamento di vari interventi. Perché non si siano contratti i mutui e di quali interventi si tratti non troviamo spiegazione né nella relazione governativa né in quella del relatore Fada. Evidentemente il Governo non ritiene che la sua azione sia da plaudire.

Al capitolo 2966 del Tesoro troviamo un'altra diminuzione di circa 9 miliardi concernente il contributo alla spesa per i trattamenti di pensione per il personale della Azienda autonoma delle ferrovie. Domandiamo: è possibile un errore previsionale di 9 miliardi? Non si deve piuttosto attribuire la diminuzione al mancato intervento a favore di detto personale?

Un'altra diminuzione abbastanza strana esprime il capitolo 2490 del bilancio dell'Interno alla voce « soccorsi giornalieri »: su 180 milioni stanziati se ne tolgono 177, cioè su una previsione di 180 milioni se ne spendono solo 3. E, guardate il caso, si tratta di soccorsi giornalieri ...

F A D A , *relatore*. Una legge specifica ha assorbito quello stanziamento di bilancio.

S T E F A N E L L I . Al di fuori della decisione del Parlamento ...

F A D A , *relatore*. Il Parlamento l'ha approvata; le sto dicendo che si tratta di una legge specifica.

S T E F A N E L L I . È stata approvata nel 1970?

F A D A , *relatore*. Nel 1969 o nel 1970; in questo momento non ricordo esattamente.

S T E F A N E L L I . Nelle note di variazioni non c'è alcun richiamo a questa legge, mentre per altre cose il richiamo si fa. Comunque la ringrazio per la precisazione.

Per numerosi capitoli invece si propone il raddoppio degli stanziamenti programmati. Ne cito alcuni: Finanze 1342 e 1443, Difesa 4051, Interno 1651 e 1450; lo stanziamento relativo a questo capitolo, per esempio, viene elevato da un milione a 67 milioni. Figurano nelle variazioni i soliti aumenti per spese riservate, per canoni d'acqua, per spese comunque opzionali. Alcuni capitoli si riferiscono a spese sostenute molti anni addietro; cito ad esempio i capitoli 2309 del bilancio degli Esteri e 1154 del bilancio della Pubblica Istruzione. Potrei continuare l'elencazione dei capitoli che ogni volta sono oggetto di richiami e di osservazioni non solo da parte nostra, ma anche di parlamentari appartenenti a settori governativi, ma per ovvie ragioni, specialmente di tempo, mi fermo a quelli citati.

Alla luce dei numerosi rilievi, osservazioni e critiche che ho esposto e che investono il provvedimento in esame in ordine al merito, al metodo, al costume politico e alla corret-

tezza della gestione del bilancio, il Gruppo comunista esprimerà voto contrario sul disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

F A D A , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà breve anche perchè i senatori Masciale e Stefanelli, già intervenuti in Commissione, hanno in quella sede dato spunto al Governo per le doverose informazioni e precisazioni. Quindi si tratta in definitiva di puntualizzare soprattutto le questioni di carattere generale che sono state accennate.

Non c'è dubbio che anche il relatore debba associarsi nel manifestare la sua insoddisfazione per il ricorso, purtroppo ormai cronico, all'esercizio provvisorio ed al ritardo con cui viene presentata la nota di variazione.

La nota di variazioni presentata non le è legittima comunque, a mio avviso, le osservazioni dei colleghi Masciale e Stefanelli, secondo cui in sostanza il Governo sfuggirebbe con tale sistema al controllo del Parlamento. Il Governo presenta al Parlamento le sue note di variazioni al bilancio e nulla vieta al Parlamento di proporre emendamenti che il Governo può accettare o respingere, come nulla vieta alla maggioranza parlamentare, indipendentemente dal parere del Governo, di accettare o respingere tali emendamenti. Questa è una prerogativa parlamentare che la presentazione della nota di variazione non preclude e che può essere esercitata dal Parlamento nei modi e nei termini consentiti dal Regolamento.

Non si tratta quindi esclusivamente, senatore Masciale, di conoscere meglio la situazione, ma si tratta anche e soprattutto di deliberare. Va certo dato atto al Governo di aver introdotto in questa nota una serie di precisazioni che rendono molto più chiara l'interpretazione di tutta la nota di variazione, come del pari va sottolineato che una migliore comprensione è indispensabile e preliminare ad una esatta decisione.

Quanto al problema più generale dei residui passivi e della necessità di modificare la legge di contabilità generale dello Stato, cui ha accennato il senatore Stefanelli, sono problemi che da tempo vengono discussi nelle competenti Commissioni e che possono anche trovare, per particolari aspetti, il consenso della maggioranza, ma si tratta di questioni che non possono trovare sede idonea in questa nota di variazioni. In effetti, al di là delle valutazioni opinabili che si possono fare in materia, credo che non debba essere sottovalutato il fatto che le variazioni proposte corrispondono per gli aumenti allo 0,34 per cento delle previsioni iniziali concernenti la parte corrente ed allo 0,21 per cento degli stanziamenti iniziali per quanto riguarda le spese in conto capitale. Ritengo che siano cifre assolutamente modeste e che in una gestione di bilancio come quella dello Stato possano essere senz'altro ammesse.

Circa il merito, non vorrei addentrarmi in una valutazione particolareggiata di tutte le osservazioni fatte dal collega Stefanelli, ma non posso passare sotto silenzio due accenni. Innanzitutto è la prima volta che nella nota di variazioni al bilancio si ricorre per pareggiare l'assestamento alle cosiddette entrate extratributarie, dato il calo delle entrate tributarie. Il rappresentante del Governo potrà portare nella discussione elementi maggiori di quelli che può portare il relatore. Ma il relatore desidera ricordare che quando da un altro banco, proprio in tema di valutazione della previsione delle entrate, diceva che è molto più facile dire qualche inesattezza — per non dire qualche sciocchezza — con le ventun lettere dell'alfabeto che con i dieci numeri della tavola pitagorica, l'opposizione di sinistra, di cui il collega Stefanelli fa parte, sosteneva che le spese potevano esser dilatate di circa 500 miliardi perchè le entrate sarebbero state senz'altro superiori ai preventivi presentati.

Purtroppo si è verificato che quella prudenza che io sostenevo non è stata sufficiente perchè sono intervenuti elementi di fatto che hanno addirittura diminuito quelle previsioni di entrata.

STEFANELLI. Ho citato semplicemente le evasioni fiscali.

FADA, *relatore*. Vengo senz'altro al tema delle evasioni fiscali. È noto a tutti che pochi giorni fa è stato affrontato questo discorso in altra sede. Comunque, senatore Stefanelli, proprio durante la discussione in Commissione sul decreto, la sua parte politica ha voluto dare una certa interpretazione ad una mia affermazione che in tema di identificazione degli evasori fiscali tutti siamo sempre portati ad identificare solamente negli altri gli evasori, ed anche quando si tratta di contribuire ogni categoria vorrebbe solo far contribuire le altre categorie. (*Interruzione del senatore Masciale*). Questa mia osservazione, senatore Masciale, sembrava che intuisse quanto poi abbiamo sentito emergere nella discussione in argomento alla Camera dei deputati.

MASCIALE. L'unico evasore per il ministro Preti è stato l'onorevole Storti.

FADA, *relatore*. Ce ne sono tanti di evasori fiscali in Italia, non c'è dubbio: purtroppo sono pochi i contribuenti che dichiarano i redditi esatti. Credo però che una osservazione vada fatta: soprattutto quando uomini e partiti montano in cattedra e tuonano contro gli evasori dovrebbero almeno premunirsi mettendosi in regola. Gli esempi che abbiamo avuto la possibilità di conoscere non sono certo tali da dare anche alle opposizioni titolo di credibilità nel battere questo tasto.

Per concludere, a me sembra che le osservazioni fatte in sede generale abbiano una loro fondatezza ma escano dall'ambito ristretto di questa nota di variazioni, mentre le osservazioni di merito, che possono forse esigere qualche precisazione da parte del Governo, come giustamente è stato richiesto dal collega Stefanelli, mi sembra che non siano da far sì che il relatore non debba raccomandare, come già ha scritto, la nota di variazioni al bilancio 1970 all'approvazione dell'Assemblea. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo ringraziare preliminarmente sia il senatore Fada per la sua relazione precisa e completa e per la replica, sia i senatori che sono intervenuti in questo dibattito, in Commissione ed in Aula. Ora le questioni che sono state qui sollevate sono di varia natura: sono di carattere generale e di carattere specifico su alcuni problemi particolari che riguardano la nota di variazioni presentata all'esame del Senato.

Si è sempre detto e ripetuto, anche negli anni scorsi, che il Governo presenta in ritardo le note di variazioni. Mi sia consentito di dire: quale evenienza negativa si è mai verificata per il ritardo di 15 giorni o di un mese nella presentazione delle note di variazioni al bilancio? In sostanza il Governo l'ha presentata sempre entro i termini. Si dice ad esempio: è stata presentata il 17 dicembre, e non c'era il tempo per approvarla. Siamo perfettamente d'accordo: oggi però siamo al 16 marzo, e solo ora il provvedimento viene all'esame del Senato. Non intendo ritorcere l'osservazione, ma soltanto mettere in rilievo che il ritardo, peraltro non eccessivo, non provoca conseguenze negative.

MASCIALE. Allora perchè la legge prevede quel termine?

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La legge prevede appunto come termine massimo il 31 dicembre; la nota di variazioni è stata comunque presentata entro questo termine. Se io volessi argomentare, così come argomentava lei un momento fa, potrei rispondere da questo banco che il Governo ha presentato la nota di variazioni al bilancio entro il termine del 31 dicembre. Se il Parlamento non l'ha approvata non è certo per colpa del Governo. Si tratta però di questioni di dettaglio (vorrei sottolinearlo) rispetto alla importanza del tema a noi sottoposto. Osservazioni ne

sono state fatte tutti gli anni, e questo anno in Commissione ho sentito anche apprezzamenti da parte di colleghi dell'opposizione, in quanto la nota di variazioni presentava degli aspetti completamente nuovi rispetto agli anni passati. E proprio per accogliere le sollecitazioni che ci venivano in sede parlamentare e per accogliere doverosamente le osservazioni che erano state fatte dalla Corte dei conti, questa nota di variazioni ha presentato elementi di novità. E perchè? Perchè prima le previsioni erano impostate in relazione agli elementi noti alla data di presentazione di bilancio. Cioè si seguiva un criterio sostanzialmente empirico che aveva il suo fondamento nella conoscenza dei dati connessi all'andamento degli accertamenti di entrata. Tale impostazione, non disgiunta da valutazioni naturalmente prudenziali sul divenire dei proventi tributari, dovute proprio all'empiricità dei dati di base, ha fatto sì che nel corso delle gestioni si sia osservato talvolta un maggiore livello degli accertamenti rispetto alle previsioni; maggiori accertamenti che, attraverso appositi provvedimenti legislativi di variazione al bilancio, sono portati all'esame del Parlamento ai fini della loro utilizzazione sia per adottare opportune rettifiche di assestamento del bilancio sia per effettuare più qualificanti interventi nella spesa.

Su questo il relatore ha anche risposto, perchè è il Parlamento che viene ora a decidere su queste variazioni.

Ora la previsione del 1970 è stata basata proprio sul presumibile andamento del reddito nazionale, analizzato nelle sue componenti reali e implicite, e considerato nel suo complesso, espresso in valori monetari, e costituisce testimonianza dei nuovi criteri rivolti a consentire l'auspicato adeguamento della gestione tributaria nel suo ritmo di accertamento rispetto alla previsione.

Dall'adozione di questi criteri consegue una realtà che difficilmente può consentire di rilevare maggiori accertamenti di carattere tributario da utilizzare nel corso della gestione. Esigenze di assestamento di bilancio potranno prevedibilmente essere fronteggiate, per quanto riguarda l'entrata, solo a valere su gettiti di natura extratributaria.

In aggiunta a quanto detto dal relatore, a proposito delle evasioni fiscali, che avrebbero giocato in questo senso, vorrei ricordare al senatore Stefanelli che anche negli anni decorsi le evasioni vi sono state senza provocare il fenomeno oggi da lui lamentato. Quindi è da dedurre che le entrate tributarie sono venute a mancare non a causa delle evasioni fiscali. Sono state evidentemente altre queste cause e sono a tutti note.

Le variazioni di entrata introdotte nell'anno finanziario 1970 sono state inevitabilmente condizionate da questi nuovi indirizzi che sono stati dati per volontà del Parlamento e per suggerimento della Corte dei conti; e riguardano, per il primo provvedimento di variazioni (destinato come ha ricordato il senatore Stefanelli un momento fa al finanziamento delle spese per le elezioni amministrative), maggiori proventi di carattere extratributario concernenti l'aggiornamento delle previsioni di taluni capitoli (in relazione alla conoscenza delle risultanze finali delle gestioni pregresse della Cassa depositi e prestiti), mentre quelle proposte con questo provvedimento, che sta per essere approvato dal Senato, sono prevalentemente in correlazione con la spesa. Posso aggiungere che anche la variazione proposta in relazione al capitolo 3511, che riguarda interessi dovuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze del conto riguardante gli aiuti internazionali (del quale si occupò il senatore Trabucchi in Commissione), trova pure sostanziale riferimento nella spesa di cui al capitolo 1956 del Ministero del tesoro nella voce interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia, in quanto la relativa somma di 8,8 miliardi viene destinata a sollievo della partita debitoria del tesoro verso lo stesso istituto centrale di emissione. Quindi è una partita sostanzialmente compensativa. Mi duole che non sia presente il senatore Trabucchi che aveva fatto questa osservazione.

Per quanto riguarda i capitoli di nuova istituzione, devo fare alcune osservazioni. Sono molti, è vero: sono una ventina. Si è resa necessaria l'istituzione di questi capitoli, in relazione alle esigenze che sono sopravvenute nel corso dell'anno, per imputar-

vi spese che trovano origine nel nostro ordinamento. Non si poteva fare diversamente. Non è una novità poi che in questi capitoli di nuova istituzione siano specificate esattamente e dettagliatamente le cause che determinano la formulazione dei capitoli stessi: esse sono destinate a dare chiarezza nella interpretazione di questa nota di variazione. Se volete potrei parlare di ognuno di questi capitoli di nuova istituzione. Mi limito a dire che cinque riguardano la tabella del Tesoro, due quella delle Finanze, due quella della Giustizia, tre quella degli Esteri, due quella della pubblica istruzione, due quella dei Lavori pubblici, due quella dei Trasporti, due quella della Difesa e uno quella dell'Industria.

MASCIALE. Onorevole Sottosegretario, i due riguardanti la tabella della difesa non erano una cosa imprevedibile; non è solo quest'anno che la difesa istituisce un nuovo capitolo riguardante l'acquisto delle medaglie d'oro da concedere ...

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo glielo dirò dopo. Darò ragione della modifica.

MASCIALE. La domanda non la pongo a lei. Vorrei chiederlo al rappresentante della Difesa.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Innanzitutto questo capitolo non riguarda la tabella della Difesa ma quella del Tesoro.

MASCIALE. No, è sulla tabella della Difesa.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è esatto. Adesso le dirò il numero del capitolo.

MASCIALE. La domanda non la pongo a lei. Vorrei chiederlo al Presidente del « Nastro azzurro », per esempio, che fa le marce silenziose. Venga a giustificare queste cose.

PRESIDENTE. Senatore Masciale, l'onorevole Sottosegretario le ha annuncia-

to dei chiarimenti proprio su questo capitolo specifico.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Proprio su questo capitolo, se mi fa parlare. Ma siccome il senatore Masciale ...

MASCIALE. La polemica non è con l'onorevole Sottosegretario, onorevole Presidente, ma con il « marciatore ».

FOLLIERI. E chi è?

MASCIALE. Liuzzi, quello che distribuisce le medaglie. (*Richiami del Presidente*).

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La modifica di denominazione di alcuni capitoli è stata determinata dalla necessità di meglio specificare le spese da imputare nei capitoli stessi. Queste modifiche riguardano per un capitolo solo il Tesoro, gli Esteri, la Pubblica istruzione, l'Industria e la Marina mercantile. Per quanto concerne poi le spese afferenti agli esercizi decorsi, di cui pure si è parlato, in aggiunta a quanto ho detto a proposito dei capitoli di nuova istituzione, devo aggiungere che relativamente, ad esempio, al capitolo 5061 (turismo), l'integrazione è in correlazione agli incassi conseguiti dalla programmazione dei film a lungo metraggio nell'anno 1969. Questo è da porre in relazione al fatto che gli introiti conseguiti in ciascun anno vengono documentati attraverso segnalazioni della SIAE soltanto dopo la fine dell'anno stesso.

Le variazioni concernenti i capitoli 2813 e 6050, sui quali ci ha intrattenuto poco fa il senatore Stefanelli, sono state determinate dal fatto che lo stanziamento originario per l'anno 1970 considerava gli interessi da corrispondere sui certificati di credito già emessi, nonché su quelli da emettere ai sensi delle leggi in vigore per il finanziamento della fiscalizzazione di oneri sociali nel Mezzogiorno. Poichè questi ultimi certificati sono stati emessi nell'ultimo scorcio dell'esercizio, si è resa disponibile la somma di 10 miliardi e 841 milioni di cui viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento. Così al capitolo 6050 del Tesoro lo stanziamen-

to considerava le quote di capitale per l'ammortamento dei mutui contratti con il consorzio di credito per le opere pubbliche, nonché quelle relative ai mutui ancora da contrarre per gli anni 1968, 1969 e 1970 ai sensi delle varie disposizioni di legge in vigore. La riduzione di 18 miliardi e 322 milioni è in relazione all'effettivo ammontare dei mutui contratti nel 1970, nonché all'epoca della loro contrazione. Così anche sul capitolo 1956, sul quale erano state fatte delle obiezioni: l'integrazione di 8 miliardi e 800 milioni è in relazione al costante incremento dei depositi vincolati in conto corrente presso l'istituto di emissione e quindi alla lievitazione della spesa relativa al pagamento degli interessi maturati sui depositi stessi.

Devo giustificare anche il preteso aumento del consumo dell'acqua, di cui ci parlava il senatore Masciale. In realtà il capitolo si riferisce ai molteplici servizi necessari alle varie amministrazioni dello Stato. La voce infatti dice testualmente: « consumo di acqua, eccetera ». Si riferisce cioè a tutti i servizi. L'incremento però è stato determinato dall'aumento dei canoni telefonici.

Infine la riduzione di 177 milioni, sul capitolo 2490 (Ministero dell'interno) che prevedeva uno stanziamento di 180 milioni, destinato alle erogazioni di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, è in relazione al fatto che nel 1970 non si sono verificati richiami o trattenimenti alle armi di militari; lo stanziamento perciò può essere quasi interamente utilizzato per integrare quelli di altri capitoli concernenti spese di assistenza.

In merito alle osservazioni che sono state fatte sull'articolo 6 del disegno di legge, per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 della legge sulla contabilità dello Stato, in relazione all'acquisto di medaglie d'oro e di croci di cavaliere di Vittorio Veneto, devo dire che, considerata la particolare natura della spesa e gli adempimenti necessari per la sua esecuzione, si è ritenuto proporre l'applicazione di queste norme del secondo e terzo comma dell'articolo 36, al fine di consentire il mantenimento del conto dei residui delle somme

stanziante che altrimenti sarebbero andate in economia. Viceversa per un quinquennio con queste somme in bilancio si ha la possibilità di far fronte alle esigenze nel momento in cui si verificano.

M A S C I A L E . Daremo le medaglie alla memoria!

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo è un altro discorso; ma se non ci fosse questa variazione veramente sarebbero destinate alla memoria, senatore Masciale, perchè se alla fine dell'anno dovessimo mandare in economia queste somme, naturalmente aggraveremmo il problema con imprevedibili ritardi per la ricostituzione dei fondi necessari.

Il capitolo 7031 è stato perciò soppresso, ed istituito il nuovo capitolo 1055.

Mi pare di aver risposto a tutte le osservazioni di carattere particolare. Le questioni di carattere generale trovano migliore decisione in un discorso più ampio in materia finanziaria. A proposito dei residui passivi, tema ormai ricorrente in tutte le nostre discussioni di carattere economico, devo rifarmi a quanto il Ministro del tesoro, nell'altro ramo del Parlamento, ha detto sollecitando il Presidente della Camera a fare un dibattito sul libro bianco, perchè Parlamento e Paese siano edotti della situazione quale effettivamente si è determinata in questo momento.

L'auspicio che ella faceva, senatore Stefanelli, della riforma della legge sulla contabilità generale dello Stato ci trova tutti consenzienti. È necessario che questi problemi vengano affrontati responsabilmente e dal Governo e dal Parlamento e che siano approntate tutte quelle modifiche che sono richieste dai nuovi tempi.

Per questi motivi non voglio più infastidire l'uditorio, che vedo un po' inquieto anche data l'ora, e raccomando al Senato la approvazione del provvedimento all'esame. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli, ricordando che l'Assemblea è chiamata a deliberare sul testo del disegno di legge modificato dagli

emendamenti proposti dalla Commissione alla Tabella B, richiamata nell'articolo 8.

Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, *Segretario*:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 986, è aumentata di lire 4.000.000.

(È approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 della legge 24 dicembre 1969, n. 986, è aumentata di lire 1.280.000.000.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 63 della legge 24 dicembre 1969, n. 986, che stabilisce per l'anno finanziario 1970 limiti di impegno per pagamenti differiti è integrato come segue:

« 4) contributi a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed all'articolo 6 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 100.000.000 ».

(È approvato).

Art. 4.

Le autorizzazioni di spesa di lire 125 milioni, lire 392.000.000 e lire 88.238.700.000, di cui all'articolo 84 della legge 24 dicembre 1969, n. 986, sono stabilite, rispettivamente, in lire 155.000.000, lire 377.000.000 e lire 99.151.693.719.

L'importo di lire 88.238.700.000 indicato nell'articolo 86 della citata legge è stabilito in lire 99.151.693.719.

(È approvato).

Art. 5.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 119 della legge 24 dicembre 1969, n. 986, è aumentata di lire 100.000.000.

(È approvato).

Art. 6.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 1055 e 1281, rispettivamente, degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

Art. 7.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'anno finanziario 1970, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

(È approvato).

Art. 8.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanità e del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1970, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

(È approvato).

Art. 9.

Nei bilanci degli Archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, della Azienda nazionale autonoma delle strade,

dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1970, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

(È approvato).

Art. 10.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

(È approvato).

TABELLA A

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1970

a) In aumento:

Cap. n. 1999 - Entrate eventuali diverse, ecc.	(L. 12.000.000)	L.	(a) 10.000.000
» » 2953 - Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	(» 42.172.112.000)	»	(b) 4.181.638.000
» » 3437 - Rimborso da Aziende autonome, ecc.	(» 5.009.000.000)	»	(c) 970.000.000
» » 3448 - Rimborso da parte dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (AAI) delle spese relative al personale erogate dal Ministero dello interno, ecc.	(» 1.736.000.000)	»	(a) 49.637.400
» » 3489 - Importo delle prestazioni del Fondo so- ciale europeo, ecc.	(» 1.612.981.000)	»	(a) 5.883.897.360
» » 3511 - (Di nuova istituzione). Interessi dovuti dalla Banca d'Italia in relazione al conto intestato: « Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali »	(—)	»	(d) 8.805.152.000
» » 3522 - Entrata conseguente all'accettazione, ecc.	(» 30.000.000)	»	(a) 3.840.000
» » 4421 - Somma da introitare per l'ammortamen- to di beni patrimoniali	(» 16.375.000.000)	»	(a) 741.785.000
Totale degli aumenti.....		L.	20.645.949.760

b) Modifica di denominazione:

Cap. n. 3434 - Contributi a carico dei Consorzi per opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria (regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688) (e)

(a) Variazione che si propone in correlazione con la spesa.

(b) Variazione che si propone in relazione alle prevedibili risultanze della gestione.

(c) Variazione che si propone, in correlazione con la spesa, in relazione alle esigenze dei servizi.

(d) Capitolo che si propone di istituire e somma che si propone di inscrivere in relazione alla situazione degli interessi maturati sul conto riguardante le gestioni « aiuti internazionali ».

(e) Modifica che si propone per aggiornamento della denominazione.

TABELLA B

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE
DELLA SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1970

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

RUBRICA 2 — *Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Cap. n. 1054 – Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc.	(L.	15.000.000)	L.	(a)	3.000.000
» » 1055 – Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc.	(»	2.000.000)	»	(a)	6.000.000
» » 1059 – Compensi speciali, ecc.	(»	185.000.000)	»	(a)	150.000.000
» » 1088 – Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto .	(»	85.000.000)	»	(b)	12.000.000
» » 1112 – Interventi a favore di Enti, ecc.	(»	170.000.000)	»	(c)	540.000.000
» » 1114 – Spese per le zone di confine	(»	700.000.000)	»	(b)	80.000.000

RUBRICA 3 — *Commissariato dello Stato nella Regione siciliana.*

» » 1184 – Compensi speciali, ecc.	(»	1.200.000)	»	(b)	800.000
» » 1196 – Spese di ufficio	(»	2.000.000)	»	(b)	500.000
» » 1199 – (Modificata la denominazione). Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	(»	1.000.000)	»	(a)	1.272.000

RUBRICA 8 — *Ufficio per l'Organizzazione amministrativa e per gli affari costituzionali.*

» » 1382 – Compensi speciali, ecc.	(»	17.000.000)	«	(d)	10.000.000
» » 1406 – Acquisto di riviste, ecc.	(»	1.500.000)	»	(a)	1.500.000
» » 1421 – Interventi assistenziali, ecc.	(»	1.000.000)	»	(a)	500.000

(a) Maggiore fabbisogno accertato per l'anno.

(b) Adeguamento a maggiori esigenze, riconosciute anche in sede di previsioni per l'anno 1971.

(c) Maggiori interventi per attività istituzionali di Enti.

(d) Storno di fondi dal capitolo n. 1447 della rubrica 9.

RUBRICA 10 — *Scuola superiore della pubblica amministrazione.*

Cap. n. 1503 — Compensi speciali, ecc.	(L.	2.000.000)	L.	(a) 3.000.000
---	-----	------------	----	------------------

RUBRICA 11 — *Consiglio di Stato.*

Cap. n. 1573 — Compensi speciali, ecc.	(»	16.000.000)	»	(a) 4.000.000
---	-----	-------------	---	------------------

» » 1575 — Indennità, ecc. per missioni all'estero	(»	1.500.000)	»	(b) 500.000
--	-----	------------	---	----------------

RUBRICA 12 — *Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.*

Cap. n. 1634 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale	(»	6.000.000)	»	(b) 1.000.000
--	-----	------------	---	------------------

RUBRICA 14 — *Avvocatura dello Stato.*

Cap. n. 1821 — Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, ecc.	(»	2.500.000)	»	(a) 1.250.000
--	-----	------------	---	------------------

RUBRICA 15 — *Servizi centrali del Tesoro.*

Cap. n. 1874 — Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	(»	1.230.000)	»	(b) 1.500.000
---	-----	------------	---	------------------

» » 1875 — Compensi speciali, ecc.	(»	190.000.000)	»	(b) 55.000.000
---	-----	--------------	---	-------------------

» » 1880 — Indennità, ecc. per trasferimenti	(»	2.000.000)	»	(b) 3.000.000
--	-----	------------	---	------------------

» » 1911 — Acquisto di riviste, ecc.	(»	4.000.000)	»	(a) 900.000
---	-----	------------	---	----------------

» » 1912 — Spese di rappresentanza	(»	5.200.000)	»	(b) 3.100.000
--	-----	------------	---	------------------

» » 1922 — Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comitati e commissioni	(»	50.000.000)	»	(a) 8.000.000
---	-----	-------------	---	------------------

» » 1956 — Interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia, ecc.	(»	80.000.000.000)	»	(c) 8.805.152.000
--	-----	-----------------	---	----------------------

(a) Adeguamento a maggiori esigenze, riconosciute anche in sede di previsione per l'anno 1971.

(b) Maggiore fabbisogno accertato per l'anno.

(c) L'aumento è in relazione al costante incremento dei depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione.

RUBRICA 16 — *Servizi del Provveditorato generale dello Stato.*

Cap. n. 2042 - Acquisto, ecc. del mobilio, ecc.....	(L. 5.948.000.000)	L.	152.000.000	(a)
» » 2043 - Spese per la fornitura, ecc. di carta, ecc.	(» 9.000.000.000)	»	105.000.000	(b)
» » 2044 - Spese per forniture, ecc. di carte filigranate, ecc.	(» 6.000.000.000)	»	1.395.000.000	(b)
» » 2046 - Spese, ecc. per forniture dei materiali, ecc.	(» 225.000.000)	»	20.000.000	(b)
» » 2047 - Spese per la gestione dell'Archivio bibliografico	(» 4.000.000)	»	850.000	(b)
» » 2050 - Acquisto, ecc. degli autoveicoli, ecc. .	(» 90.000.000)	»	8.000.000	(b)
» » 2051 - Spese inerenti alla fornitura delle uniformi, ecc.	(» 350.000.000)	»	2.500.000	(b)
» » 2052 - Spese per la pulizia, ecc. dei locali delle Amministrazioni centrali, ecc.	(» 1.150.000.000)	»	102.040.000	(b)
» » 2053 - Spese per il pagamento dei canoni acqua, ecc.	(» 3.000.000.000)	»	3.000.000.000	(c)
» » 2063 - (Di nuova istituzione). Spese da sostenersi tramite l'Istituto poligrafico dello Stato per la stampa, l'allestimento e la consegna dei biglietti di Stato da lire 500 di cui alla legge 31 marzo 1966, n. 171	(171 —)	»	900.000.000	(d)
» » 2064 - (Di nuova istituzione). Spese da sostenere tramite l'Istituto poligrafico dello Stato per la stampa, l'allestimento e la consegna dei documenti di controllo della Comunità economica europea, relativi alle condizioni di lavoro nel settore dei trasporti su strada	(—)	»	350.000.000	(e)

RUBRICA 17 — *Servizi speciali ed uffici esterni del Tesoro.*

Cap. n. 2083 - Compensi speciali, ecc.	(» 245.000.000)	»	75.000.000	(c)
» » 2127 - Spese d'ufficio, ecc.	(» 200.000.000)	»	20.000.000	(b)

(a) Fabbisogno straordinario per l'attrezzatura di Uffici, tra i quali quelli dei commissariati del Governo presso le Regioni a statuto ordinario.

(b) Adeguamento a maggiori esigenze, riconosciute anche in sede di previsioni per l'anno 1971.

(c) Maggiore fabbisogno accertato per l'anno.

(d) Stanziamento occorrente per la fabbricazione di 150 milioni di biglietti di Stato disposta ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 171.

(e) Stanziamento occorrente per l'attuazione del regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969.

RUBRICA 2 — *Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Cap. n. 2707 - Assegnazione all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, ecc.	(L.	265.000.000)	L.	(a) 50.000.000
» » 2709 - Sovvenzioni per il funzionamento del Gruppo medaglie d'oro, ecc.	(»	12.000.000)	»	(b) 4.000.000

RUBRICA 23 — *Servizi delle pensioni di guerra.*

Cap. n. 2904 - Anticipazioni e rimborsi alle rappresentanze diplomatiche, ecc.	(»	25.000.000)	»	(b) 5.000.000
---	-----	-------------	---	------------------

RUBRICA 16 — *Servizi del Provveditorato generale dello Stato.*

Cap. n. 3012 - Spese per forniture, ecc. di carta, ecc.	(»	2.396.000.000)	»	(b) 763.000.000
» » 3013 - Spese per la fornitura, ecc. di carte, ecc.	(»	2.400.000.000)	»	(b) 207.000.000

RUBRICA 15 — *Servizi centrali del Tesoro.*

Cap. n. 3038 - (Di nuova istituzione). Oneri derivanti dalla gestione speciale costituita presso l'Istituto mobiliare italiano (IMI) per la concessione dei finanziamenti a proprietari di navi mercantili perdute per cause di guerra e a società cooperative per il ripristino di navi già recuperate (art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75)	(—)	(c) 5.952.700
--	---	---	---	------------------

RUBRICA 24 — *Segreteria del Comitato di coordinamento dei provvedimenti straordinari per il Mezzogiorno.*

Cap. n. 3092 - Compensi speciali, ecc.	(»	14.000.000)	»	(b) 3.000.000
» » 3093 - Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale	(»	5.000.000)	»	(b) 1.000.000

(a) Aumento del contributo all'Associazione nazionale vittime civili di guerra considerato anche nel bilancio 1971.

(b) Maggiore fabbisogno accertato nell'anno.

(c) Regolazione del saldo a debito del Tesoro risultante dal « conto gestione finanziamenti speciali » per la concessione di finanziamenti speciali con fondi statali a favore di proprietari di navi mercantili perdute per causa di guerra.

RUBRICA 18 — *Servizi della Zecca.*

Cap. n. 2195 — (Di nuova istituzione). Rimborso alla Zecca del valore del metallo contenuto nelle monete d'argento da lire 500....	(—)	L.	(a)	24.171.285
--	---	---	---	----	-----	------------

RUBRICA 21 — *Ragioneria generale dello Stato.*

Cap. n. 2304 — Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	(L.	1.500.000)	»	(b)	425.000
» » 2305 — Compensi speciali, ecc.	(»	197.500.000)	»	(c)	67.500.000
» » 2306 — Compensi speciali, ecc.	(»	110.000.000)	»	(c)	45.000.000
» » 2309 — Indennità, ecc. per missioni all'estero..	(»	10.000.000)	»	(c)	10.000.000
» » 2312 — Compensi speciali, ecc.	(»	70.000.000)	»	(c)	50.000.000
» » 2347 — Spese di ufficio, ecc.	(»	160.000.000)	»	(b)	5.000.000
» » 2352 — Spese per consulenze tecniche, ecc. ...	(»	500.000.000)	»	(c)	75.000.000

RUBRICA 15 — *Servizi centrali del Tesoro.*

Cap. n. 2431 — Contributi alle Comunità europee, ecc.	(»	20.780.000.000)	»	(d)	8.717.400.000
---	----	-----------------	---	-----	---------------

RUBRICA 22 — *Servizi informazioni e proprietà intellettuale.*

Cap. n. 2545 — Spese per la documentazione e informazione sugli aspetti della vita italiana, ecc.	(»	235.000.000)	»	(b)	140.000.000
» » 2546 — Spese per i servizi di stampa, ecc. ...	(»	1.142.000.000)	»	(b)	62.000.000
» » 2550 — Somma da corrispondere alla RAI, ecc.	(»	1.550.000.000)	»	(c)	350.000.000
» » 2553 — (Di nuova istituzione). Somme relative ad esercizi decorsi da corrispondere alla RAI - Radiotelevisione italiana - per il servizio di trasmissioni ad onde corte .	(—)	(e)	335.500.000

(a) Stanziamento occorrente per provvedere alle spese indicate nella denominazione.

(b) Adeguamento a maggiori esigenze riconosciute anche in sede di previsioni per l'anno 1971.

(c) Maggiore fabbisogno accertato per l'anno.

(d) Completamento del fabbisogno relativo al contributo italiano nelle spese di funzionamento della CEE per l'anno 1970.

(e) Maggior fabbisogno accertato per gli anni precedenti.

RUBRICA 15 — *Servizi centrali del Tesoro.*

Cap. n. 3241 — Somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali riscosse dalla Regione siciliana, ecc.	(L. 172.000.000.000)	L.	16.500.000.000	(a)
» » 3242 — Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda, ecc.	(» 35.200.000.000)	»	500.000.000	(a)
» » 3295 — Interessi e premi sui Buoni del tesoro poliennali	(» 152.777.504.250)	»	10.035.000.000	(b)
» » 3297 — Interessi di buoni ordinari del tesoro .	(» 88.000.000.000)	»	4.302.243.750	(c)

RUBRICA 26 — *Danni di guerra e requisizioni.*

Cap. n. 3383 — Compensi speciali, ecc.	(» 102.500.000)	»	2.500.000	(d)
» » 6021 — Quota di capitale dovuta al Governo degli Stati uniti d'America, ecc.	(» 195.797.300)	»	659.100	(d)
Totale degli aumenti.....			L. 58.083.715.835	

b) In diminuzione:

RUBRICA 9 — *Consiglio superiore della pubblica amministrazione.*

Cap. n. 1447 — Compensi speciali, ecc.	(L. 20.000.000)	L.	10.000.000	(e)
---	-----------------	----	------------	-----

RUBRICA 11 — *Consiglio di Stato.*

Cap. n. 1574 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale	(» 1.300.000)	»	500.000	(f)
--	----------------	---	---------	-----

RUBRICA 15 — *Servizi centrali del Tesoro.*

Cap. n. 2813 — Interessi sui certificati di credito, ecc.	(» 20.370.180.000)	»	10.841.186.299	(g)
---	---------------------	---	----------------	-----

(a) Integrazione proposta in relazione alle entrate accertate nell'esercizio precedente, tenendo anche conto dello incremento delle entrate stesse nell'esercizio corrente.

(b) Completamento del fabbisogno per interessi e premi maturati nell'anno 1970 sui Buoni novennali del tesoro 5,50 per cento di scadenza 1° gennaio 1979, emessi nel mese di dicembre 1969 per lire 167 miliardi.

(c) Maggiore fabbisogno accertato sulla base delle sottoscrizioni effettuate a tutto il mese di dicembre 1969.

(d) Adeguamento a maggiori esigenze riconosciute anche in sede di previsioni per l'anno 1971.

(e) Storno di fondi al capitolo n. 1382 della rubrica 8.

(f) Storno di fondi al capitolo n. 1575 della rubrica 11.

(g) Diminuzione proposta in relazione alla mancata contrazione dei mutui previsti da talune disposizioni legislative per il finanziamento di vari interventi.

 434^a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 16 MARZO 1971

Cap. n. 2966 – Contributo alla spesa per i trattamenti di pensioni a carico dei fondi pensioni per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ecc.	(L. 117.772.280.000)	L.	(a) 8.473.925.000
Cap. n. 3084 – Interessi e spese, ecc.	(» 204.630.605.000)	»	(b) 42.000.000.000
RUBRICA 24 — <i>Segreteria del Comitato di coordinamento dei provvedimenti straordinari per il Mezzogiorno.</i>			
Cap. n. 3113 – Spese per studi, ecc.	(» 95.000.000)	»	(c) 1.000.000
RUBRICA 27 — <i>Fondi di riserva e speciali.</i>			
Cap. n. 3523 – Fondo occorrente, ecc.	(» 389.482.798.000)	»	(f) 6.000.000.000
RUBRICA 15 — <i>Servizi centrali del Tesoro.</i>			
Cap. n. 5102 – Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento, ecc.	(» 53.267.329.000)	»	(a) 2.580.750.000
» » 5129 – Contributo nelle spese di ricerche, ecc.	(» 13.528.410.600)	»	(a) 257.000.000
» » 6050 – Quote di capitale, ecc.	(» 109.797.130.000)	»	(b) 18.322.661.810
Totale delle diminuzioni.....		L.	88.487.023.109

MINISTERO DELLE FINANZE

a) In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1013 – Compensi per lavoro straordinario, ecc.	(L. 2.751.377.920)	L.	(d) 5.700.000
» » 1052 – Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comitati e commissioni	(» 90.000.000)	»	(e) 31.000.000

(a) Adeguamento dello stanziamento all'effettivo fabbisogno.

(b) Diminuzione proposta in relazione alla mancata contrazione dei mutui previsti da talune disposizioni legislative per il finanziamento di vari interventi.

(c) Storno di fondi al capitolo n. 3093 della rubrica 24.

(d) Storno di fondi dal capitolo n. 1442 della rubrica 11.

(e) Adeguamento a maggiori esigenze, riconosciute anche in sede di previsioni per l'anno 1971.

(f) Storno di fondi al cap. 2401 della Pubblica Istruzione, rubrica 16 - Istruzione universitaria.

Cap. n. 1058 – Manutenzione, ecc. di locali, ecc.	(L. 70.000.000)	L. 50.000.000	(a)
» » 1059 – Spese postali e telegrafiche	(» 900.000.000)	» 189.000.000	(b)
» » 1066 – Spese d'ufficio per le Intendenze di finanza, ecc.	(» 290.000.000)	» 78.000.000	(c)
RUBRICA 5 — <i>Entrate speciali.</i>			
Cap. n. 1142 – Compensi speciali, ecc.	(» 24.000.000)	» 10.000.000	(d)
» » 1151 – Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comitati e commissioni	(» 120.000.000)	» 17.000.000	(c)
RUBRICA 6 — <i>Corpo della guardia di finanza.</i>			
Cap. n. 1185 – Compensi speciali, ecc.	(» 8.000.000)	» 105.000.000	(e)
» » 1186 – Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc.	(» 1.400.000.000)	» 45.000.000	(f)
» » 1188 – Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale	(» 5.000.000)	» 1.000.000	(f)
» » 1205 – Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comitati e commissioni	(» 10.000.000)	» 2.000.000	(f)
» » 1212 – Manutenzione, ecc. di locali, ecc. ...	(» 255.000.000)	» 50.000.000	(f)
» » 1214 – Spese per il servizio automotociclistico	(» 1.000.000.000)	» 442.000.000	(f)
» » 1217 – Spese per il servizio delle trasmissioni	(» 293.989.104)	» 9.000.000	(f)
» » 1220 – Spese per il servizio sanitario, ecc. ...	(» 200.000.000)	» 40.000.000	(f)
» » 1221 – Spese per l'acquisto, ecc. di cani poliziotto, ecc.	(» 50.000.000)	» 4.000.000	(f)
» » 1222 – Funzionamento, ecc. delle biblioteche, ecc.	(» 11.000.000)	» 2.000.000	(f)
» » 1224 – Canoni d'acqua, ecc.	(» 300.000.000)	» 65.000.000	(f)
» » 1225 – Combustibili, ecc.	(» 270.000.000)	» 70.000.000	(f)
» » 1227 – Spese generali, ecc.	(» 95.000.000)	» 10.000.000	(f)

(a) Maggiori occorrenze per l'esecuzione dei lavori di adeguamento delle attrezzature di sicurezza antincendi del complesso edilizio all'EUR.

(b) Maggior fabbisogno accertato per il decorso anno.

(c) Adeguamento a maggiori esigenze, riconosciute anche in sede di previsioni per l'anno 1971.

(d) Remunerazione delle prestazioni di lavoro rese dal personale addetto ai servizi delle quattro lotterie nazionali (uguale variazione è considerata al corrispondente capitolo dell'entrata).

(e) Remunerazione delle prestazioni rese dai militari della Guardia di finanza per il servizio di ordine pubblico prestato in occasione delle elezioni regionali ed amministrative.

(f) Adeguamento delle dotazioni per i servizi del Corpo della Guardia di finanza in relazione a maggiori esigenze dei servizi, riconosciute anche in sede di previsione per l'anno 1971 (vedansi anche riduzioni proposte per altri capitoli della stessa rubrica).

Cap. n. 1228 - Spese per riviste, ecc.	(L.	17.000.000)	L.	(a) 3.000.000
» » 1232 - Spese d'ufficio, ecc.	(»	300.000.000)	»	(a) 40.000.000
» » 1242 - Sussidi urgenti alle famiglie, ecc. ...	(»	25.000.000)	»	(a) 5.000.000
RUBRICA 7 — <i>Catasto e servizi tecnici erariali.</i>				
Cap. n. 1277 - Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale	(»	1.650.000.000)	»	(b) 10.780.000
RUBRICA 8 — <i>Tasse e imposte indirette sugli affari.</i>				
Cap. n. 1342 - Spese per il funzionamento del deposito generale, ecc.	(»	100.000.000)	»	(c) 125.000.000
RUBRICA 9 — <i>Demanio.</i>				
Cap. n. 1385 - Compensi speciali, ecc.	(»	1.200.000)	»	(d) 2.000.000
» » 1386 - Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale	(»	14.000.000)	»	(b) 5.145.000
RUBRICA 10 — <i>Imposte dirette.</i>				
Cap. n. 1443 - Compensi speciali, ecc.	(»	410.000.000)	»	(d) 450.000.000
» » 1461 - Spese per la formazione e la tenuta degli albi nazionali degli esattori, ecc.	(»	6.000.000)	»	(d) 11.000.000
» » 1473 - Spese di ufficio	(»	650.000.000)	»	(d) 154.000.000
RUBRICA 11 — <i>Dogane ed imposte di fabbricazione.</i>				
Cap. n. 1584 - Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	(»	2.250.000)	»	(d) 2.720.000
» » 1595 - (Di nuova istituzione). Somma da erogare per il pagamento di indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni e per trasferimenti del personale dell'Amministrazione delle dogane e				

(a) Adeguamento delle dotazioni per i servizi del Corpo della Guardia di finanza in relazione a maggiori esigenze dei servizi, riconosciute anche in sede di previsioni per l'anno 1971 (vedansi anche riduzioni proposte per altri capitoli della stessa rubrica).

(b) Storno di fondi dal capitolo n. 1403 della rubrica 9.

(c) Maggiori occorrenze derivanti dall'aumento del canone dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(d) Adeguamento a maggiori esigenze, riconosciute anche in sede di previsioni per l'anno 1971.

delle imposte indirette relativi ad esercizi precedenti	(—)	L.	(a) 125.000.000
RUBRICA 13 — <i>Contenzioso.</i>			
Cap. n. 1682 — Spese, ecc. per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte..	(L. 105.500.000)	»	(b) 33.500.000
RUBRICA 1 — <i>Servizi generali.</i>			
Cap. n. 1790 — (Di nuova istituzione — sotto la Sezione XI — Oneri non ripartibili — Rubrica 1 — Servizi generali — Categoria IX — Somme non attribuibili). Somma occorrente per la regolazione di pagamenti effettuati su anticipazioni dell'ex Governo militare alleato e formanti oggetto di sospesi presso la Prefettura di Catania	(—)	»	(c) 162.270
RUBRICA 8 — <i>Tasse ed imposte indirette sugli affari.</i>			
Cap. n. 1852 — Restituzioni e rimborsi, esclusi quelli di imposta generale sull'entrata	(» 5.500.000.000)	»	(d) 500.000.000
RUBRICA 9 — <i>Demanio.</i>			
Cap. n. 1876 — Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni immobili patrimoniali	(» 9.375.000.000)	»	(e) 741.785.000
RUBRICA 11 — <i>Dogane ed imposte di fabbricazione.</i>			
Cap. n. 1925 — Restituzione di diritti all'esportazione, ecc.	(» 60.000.000.000)	»	6.500.000.000
» » 1930 — Restituzioni all'esportazione per i prodotti ortofrutticoli, ecc.	(» 9.000.000.000)	»	(d) 3.000.000.000
RUBRICA 9 — <i>Demanio.</i>			
Cap. n. 5021 — Acquisto di stabili e terreni	(» 5.920.000.000)	»	(f) 2.108.568.500
Totale degli aumenti.....		L.	<u>15.043.360.770</u>

(a) Maggiore fabbisogno accertato per esercizi precedenti (vedasi anche riduzione proposta al capitolo n. 1610 della stessa rubrica).

(b) Adeguamento a maggiori esigenze, riconosciute anche in sede di previsioni per l'anno 1971.

(c) Sistemazione dei pagamenti in favore delle famiglie delle zone di confine effettuati su anticipazioni dell'ex governo alleato e formanti oggetto di sospesi presso la Prefettura di Catania.

(d) Maggiore fabbisogno accertato per l'anno.

(e) Maggiore valutazione degli immobili patrimoniali sottoposto ad ammortamento (uguale variazione è considerata al corrispondente capitolo di entrata).

(f) L'assegnazione, parzialmente compensata da riduzioni di stanziamenti anche di altri Ministeri, riguarda acquisti di edifici e terreni per servizi statali. La quota non compensata di lire 2.028.565.000 riguarda i seguenti acquisti:

- complesso immobiliare della società CIMSA da adibire a scuole italiane in Madrid (2 miliardi);
- stabili in Forlì per caserme per la Pubblica sicurezza (28.565.000).

b) In diminuzione:

RUBRICA 6 — *Corpo della guardia di finanza.*

Cap. n. 1189 — Indennità, ecc. per trasferimenti, ecc. .	(L. 577.600.000)	L.	(a) 74.000.000
» » 1190 — Indennità, ecc. per trasferimenti, ecc.	(» 1.000.000)	»	(a) 1.000.000
» » 1191 — Indennità, ecc. al personale che partecipa ad esercitazioni, ecc.	(» 175.000.000)	»	(a) 5.000.000
» » 1202 — Compensi ad estranei, ecc. per incarichi, ecc.	(» 2.000.000)	»	(a) 900.000
» » 1204 — Indennità, ecc. per servizi collettivi, ecc.	(» 10.000.000)	»	(a) 2.000.000
» » 1206 — Viveri ed assegni di vitto, ecc.	(» 1.232.000.000)	»	(a) 6.300.000
» » 1215 — Acquisto di natanti, ecc.	(» 650.000.000)	»	(a) 400.000.000
» » 1218 — Acquisto, ecc. di armi, ecc.	(» 200.000.000)	»	(a) 20.000.000
» » 1223 — Spese per i servizi meccanografici, ecc.	(» 80.000.000)	»	(a) 10.000.000

RUBRICA 9 — *Demanio.*

Cap. n. 1403 — Spese di miglioramento, ecc. dei canali demaniali, ecc.	(» 1.200.000.000)	»	(b) 15.925.000
---	--------------------	---	-------------------

RUBRICA 10 — *Imposte dirette.*

Cap. n. 1442 — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	(» 4.365.829.600)	»	(c) 5.700.000
» » 1466 — Spese per i servizi schedaristici, ecc. . . .	(» 560.000.000)	»	(d) 50.000.000

RUBRICA 11 — *Dogane ed imposte di fabbricazione.*

Cap. n. 1594 — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	(» 520.000.000)	»	(e) 237.000.000
» » 1610 — Spese per la fornitura, ecc. delle uniformi, ecc.	(» 100.000.000)	»	(f) 95.000.000
» » 1788 — Sovvenzioni all'importazione di alcuni prodotti, ecc.	(» 6.000.000.000)	»	5.000.000.000

(a) Vedansi anche aumenti proposti per altri capitoli della stessa rubrica.

(b) Storno di fondi ai capitoli n. 1277 (rubrica 7) e n. 1386 (rubrica 9).

(c) Storno di fondi al capitolo n. 1013 della rubrica 1.

(d) Storno di fondi al capitolo n. 2042 della rubrica 16 Tesoro.

(e) Adeguamento effettivo fabbisogno.

(f) Vedansi anche aumento proposto per capitolo n. 1595 della stessa rubrica.

RUBRICA 3 — *Finanza locale.*

Cap. n. 1795	– Somma corrispondente al 2% del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, da ripartire fra i comuni, ecc.	(L. 32.340.000.000)	L.	(a) 862.000.000
» » 1796	– Somma corrispondente all'1,60% del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, da ripartire fra i comuni, ecc.	(» 25.870.000.000)	»	(a) 687.000.000

RUBRICA 11 *Dogane e imposte di fabbricazione.*

Cap. n. 1931	– Restituzioni all'esportazione di talune merci, ecc..	(» 2.500.000.000)	»	1.500.000.000
Totale delle diminuzioni.....			L.	8.971.825.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) In aumento:

RUBRICA 2 — *Amministrazione giudiziaria.*

Cap. n. 1122	– Acquisto, ecc. di pubblicazioni, ecc. .	(L. 110.000.000)	L.	(b) 10.000.000
» » 1130	– Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari	(» 1.790.000.000)	»	(c) 3.480.000

RUBRICA 3 — *Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.*

Cap. n. 1143	– Compensi speciali, ecc.	(» 38.000.000)	»	(b) 7.000.000
» » 1161	– Spesa per l'assistenza morale, ecc.	(» 60.000.000)	»	(b) 10.000.000
» » 1164	– Manutenzione, ecc. degli immobili, ecc.	(» 3.000.000.000)	»	(b) 150.000.000
» » 1173	– (Di nuova istituzione). Spese per il mantenimento ed il trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena e nei manicomi convenzionati, relative ad esercizi anteriori a quello corrente	(—)	»	(d) 18.325.000
» » 1180	– Contributi ai comuni per le spese delle carceri mandamentali	(» 500.000.000)	»	(b) 250.000.000

(a) Adeguamento in relazione al gettito dell'IGE accertato per l'esercizio 1969.

(b) Variazione proposta in relazione alle maggiori esigenze accertate.

(c) Variazione proposta per corrispondere al Comune di Taurianova il contributo di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1941, n. 392.

(d) Capitolo, di nuova istituzione, per provvedere alla sistemazione di oneri sostenuti per l'oggetto, nei decorsi esercizi.

434^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Cap. n. 1195 - (Di nuova istituzione). Somma da devolvere all'Istituto di rieducazione minorenni « Ferrante Aporti » di Torino in esecuzione del legato del sig. Filippo Riccardo accettato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1970	(—)	L.	(a) 3.840.000
Totale degli aumenti.....		L.	452.645.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 2 — *Amministrazione giudiziaria.*

Cap. n. 1111 - Spese per il funzionamento dei corsi, ecc.	(L. 70.000.000)	L.	(b) 1.000.000
---	-----------------	----	------------------

RUBRICA 3 — *Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena.*

Cap. n. 1168 - Spese per la provvista, ecc. di mobili, ecc.	(» 3.000.000.000)	»	(b) 17.325.000
Totale delle diminuzioni.....		L.	18.325.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1617 - Spese per la diffusione di notizie italiane attraverso Agenzie, ecc.	(L. 1.276.000.000)	L.	(c) 151.000.000
» » 1621 - Spese riservate, ecc.	(» 1.132.500.000)	»	(d) 160.000.000

RUBRICA 2 — *Rappresentanze all'estero.*

Cap. n. 1751 - (Di nuova istituzione) Somma occorrente per la concessione dell'assegno integrativo di cui all'art. 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, al personale già in servizio presso i governi federali della Libia e dell'Eritrea	(—)	»	(e) 4.800.000
--	-------	---	------------------

(a) Capitolo, di nuova istituzione, per provvedere alla devoluzione a favore dell'Istituto di rieducazione minorenni « F. Aporti » di Torino, del legato indicato nella denominazione.

(b) Diminuzione proposta a compensazione della variazione di cui al capitolo n. 1173.

(c) L'assegnazione viene proposta per adeguare il contributo all'ANSA in dipendenza dell'aumento dei costi.

(d) Assegnazione che si propone per fronteggiare le spese di installazione di nuovi impianti televisivi in Tunisia per permettere la ricezione di trasmissioni italiane in quel Paese (milioni 100) e per fronteggiare talune spese di carattere riservato del servizio stampa (milioni 60).

(e) Per provvedere al pagamento di un assegno integrativo al personale già in servizio presso i governi federali della Libia e dell'Eritrea in relazione a decisione del Consiglio di Stato.

434^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Cap. n. 1781 - Spese per il servizio corrieri	(L. 385.000.000)	L.	(a) 2.735.000
» » 1787 - (Modificata la denominazione). Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, commissioni ed altre manifestazioni anche di carattere economico all'estero e in Italia e per l'invio di delegati alla CEE, alla CEEA, alla NATO e all'OCSE - Spese di rappresentanza all'estero ...	(» 850.000.000)	»	(a) 20.000.000

RUBRICA 4 — *Relazioni culturali con l'estero.*

Cap. n. 2309 - (Di nuova istituzione). Somma occorrente per la corresponsione dell'indennità di studio di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1754, e delle indennità integrative di cui alle leggi 18 febbraio 1963, n. 355, e 4 agosto 1963, n. 1012, a favore degli insegnanti in servizio nelle scuole italiane all'estero per il periodo 1° luglio 1962-28 febbraio 1966	(—)	»	(b) 60.000.000
» » 2335 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc.	(» 400.000.000)	»	(a) 30.000.000
» » 2338 - Spese da sostenere in relazione alla restituzione dei beni culturali e artistici asportati durante la guerra	(» 10.000.000)	»	(c) 30.000.000
» » 2339 - Spese riservate inerenti al recupero dei beni culturali e artistici asportati durante la guerra	(» 10.000.000)	»	(c) 30.000.000
» » 2344 - (Di nuova istituzione). Compenso forfettario ai presidenti ed ai membri delle commissioni per esami di maturità e di licenza media all'estero, inviati in missione dall'Italia (decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, numero 119 e legge 5 febbraio 1970, n. 22)	(—)	»	(d) 16.000.000
Totale degli aumenti.....		L.	<u>504.535.000</u>

(a) Per le esigenze del servizio.

(b) Per provvedere al pagamento dell'indennità di studio a favore di insegnanti in servizio nelle scuole italiane all'estero per esercizi decorsi come da decisione del Consiglio di Stato.

(c) Per spese inerenti al recupero dei beni culturali e artistici asportati durante la guerra, in relazione alla particolare attività che l'apposita delegazione dovrà svolgere per il recupero delle opere d'arte in Austria.

(d) Per la corresponsione dei compensi indicati nella denominazione del capitolo riconosciuti anche agli insegnanti inviati all'estero in qualità di membri di commissioni d'esame.

b) In diminuzione:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1616 - Servizio stampa, ecc.	(L. 310.000.000)	L.	(a) 60.000.000
---	------------------	----	-------------------

RUBRICA 4 — *Relazioni culturali con l'estero.*

Cap. n. 2333 - Attrezzature scolastiche, ecc.	(» 170.000.000)	»	(b) 30.000.000
--	------------------	---	-------------------

Totale delle diminuzioni.....		L.	<u>90.000.000</u>
-------------------------------	--	----	-------------------

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) In aumento:

RUBRICA 1 - *Servizi generali.*

Cap. n. 1069 - (Modificata la denominazione). Indennità ai componenti le Commissioni per il conferimento delle supplenze e degli incarichi e per l'esame dei ricorsi, negli Istituti di istruzione secondaria ed artistica, costituite ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282	(L. 255.000.000)	L.	(c) 124.500.000
» » 1094 - Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comitati, commissioni	(» 128.000.000)	»	(d) 33.000.000
» » 1154 - (Di nuova istituzione). Somma occorrente per la regolazione di sospesi presso le Prefetture di Milano, Bologna, e Ferrara e le Università di Milano e Ferrara per pagamenti a suo tempo effettuati a favore di studenti universitari reduci e assimilati	(—)	»	(e) 7.273.255

RUBRICA 2 — *Provveditorati agli studi.*

Cap. n. 1172 - Compensi per lavoro straordinario, ecc. (» 664.150.000)	»	(d) 150.000.000
---	---	--------------------

(a) Per trasferimento di pari importo al capitolo n. 1621 per fronteggiare talune spese a carattere riservato del servizio stampa.

(b) Diminuzione che si propone in relazione alle minori esigenze. La disponibilità viene destinata per l'incremento dello stanziamento del capitolo n. 2335.

(c) Modificata la denominazione in relazione alla legge 13 giugno 1969, n. 282. Variazione proposta in relazione alle maggiori esigenze accertate.

(d) Variazione proposta in relazione alle maggiori esigenze accertate.

(e) Capitolo, di nuova istituzione, per la regolazione di sospesi di cui all'oggetto verificatisi nei decorsi esercizi.

RUBRICA 4 — *Istruzione elementare.*

Cap. n. 1409 — Spese per la fornitura gratuita di libri, ecc.	(L. 8.100.000.000)	L.	(a) 621.250.000
--	--------------------	----	--------------------

RUBRICA 7 — *Scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne.*

Cap. n. 1683 — Indennità e compensi per gli esami nelle scuole magistrali, ecc.	(» 45.000.000)	»	(a) 20.000.000
--	-----------------	---	-------------------

RUBRICA 8 — *Istruzione secondaria di 1° grado.*

Cap. n. 1763 — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	(» 1.000.000.000)	»	(a) 100.000.000
» » 1766 — Indennità e compensi per gli esami nelle scuole medie statali	(» 3.700.000.000)	»	(a) 315.000.000

RUBRICA 11 — *Istruzione artistica.*

Cap. n. 2084 — Compensi speciali, ecc.	(» 2.000.000)	»	(a) 1.500.000
---	----------------	---	------------------

RUBRICA 16 — *Istruzione universitaria.*

Cap. n. 2373 — Assegni a studiosi, ecc.	(» 79.000.000)	»	(a) 11.000.000
» » 2401 — Contributi per il funzionamento delle Università, ecc.	(» 30.825.000.000)	»	(a) 6.350.000.000
» » 2407 — Fondazioni, borse, ecc.	(» 55.000.000)	»	(a) 5.000.000

RUBRICA 17 — *Accademie, biblioteche e diffusione della cultura.*

Cap. n. 2435 — Compensi speciali, ecc.	(» 44.500.000)	»	(a) 2.500.000
» » 2452 — Fitto di locali	(» 20.000.000)	»	(a) 4.000.000

RUBRICA 18 — *Antichità e belle arti.*

Cap. n. 2504 — Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	(—)	»	(a) 5.000.000
» » 2505 — Compensi speciali, ecc.	(» 22.036.475)	»	(a) 26.198.500

(a) Variazione proposta in relazione alle maggiori esigenze accertate.

434ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Cap. n. 2526 – Spese per la conservazione, ecc. dei monumenti, ecc.	(L. 3.500.000.000)	L. 1.500.000.000	(a)
» » 2564 – Interventi per restauro, ecc. di monumenti, ecc.	(» 5.376.000.000)	» 950.000.000	(a)
» » 2782 – (Di nuova istituzione). Somma da corrispondere a saldo delle quote del 5% del provento dei diritti di ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi archeologici dello Stato relativa all'esercizio finanziario 1969, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori, scultori e incisori, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 781	(—)	» 1.221.000	(b)
Totale degli aumenti.....		L. 10.227.442.755	

b) In diminuzione:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1102 – Spese per l'organizzazione, ecc. dei corsi, ecc.	(L. 570.000.000)	L. 15.000.000	(c)
--	------------------	---------------	-----

RUBRICA 4 — *Istruzione elementare.*

Cap. n. 1437 – Somme occorrenti per spese postali, ecc. (»	20.536.000)	» 20.000.000	(c)
---	-------------	--------------	-----

RUBRICA 8 — *Istruzione secondaria di 1° grado.*

Cap. n. 1765 – Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale	(» 180.000.000)	» 65.000.000	(c)
--	------------------	--------------	-----

RUBRICA 10 — *Istruzione tecnica.*

Cap. n. 2011 – Indennità e compensi per gli esami ... (»	5.050.000.000)	» 250.000.000	(c)
---	----------------	---------------	-----

RUBRICA 17 — *Accademie, biblioteche e diffusione della cultura.*

Cap. n. 2451 – Spese di funzionamento, ecc. per le biblioteche, ecc.	(» 1.017.200.000)	» 4.000.000	(c)
---	--------------------	-------------	-----

(a) Variazione proposta in relazione alla diminuzione dei capitoli nn. 2546, 2573 e 5061 connessa alla redistribuzione degli stanziamenti ai fini di una migliore utilizzazione dei fondi per le esigenze del settore delle Antichità e Belle Arti.

(b) Capitolo che si propone di istituire per la devoluzione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori, scultori e incisori della quota del provento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 781, relativa all'anno 1969.

(c) Diminuzione proposta per accertato minor fabbisogno.

RUBRICA 18 — *Antichità e belle arti.*

Cap. n. 2508 — Indennità alle guardie notturne, ecc.	(L. 128.000.000)	L.	(a) 10.000.000
Cap. n. 2545 — Acquisto di cose d'arte antica, ecc.	(» 300.000.000)	»	(a) 3.000.000
» » 2546 — Spese per il restauro, ecc. di opere di arte, ecc.	(» 1.360.000.000)	»	(a) 555.000.000
» » 2573 — Interventi per il restauro, ecc. di opere di antichità, ecc.	(» 1.800.000.000)	»	(a) 400.000.000
» » 5061 — Spese per acquisti, ecc. di immobili di interesse archeologico, ecc.	(» 4.000.000.000)	»	(a) 1.500.000.000
Totale delle diminuzioni		L.	2.822.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO

a) In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1016 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale	(L. 275.905.750)	L.	(b) 90.000.000
» » 1020 — Assegni per spese di rappresentanza ai Prefetti, ecc.	(» 260.000.000)	»	(c) 1.371.000
» » 1053 — Gettoni di presenza, ecc. per i membri della Giunta provinciale amministrativa, ecc.	(» 1.360.000.000)	»	(d) 140.000.000
» » 1065 — Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile, ecc.	(» 19.463.950)	»	(c) 163.000

RUBRICA 4 — *Pubblica sicurezza.*

Cap. n. 1305 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc.	(» 479.416.000)	»	(c) 30.000.000
» » 1311 — Premi a funzionari, ecc.	(» 660.149.000)	»	(e) 30.000.000

(a) Diminuzione proposta per accertato minor fabbisogno.

(b) L'assegnazione è compensata per 70 milioni ed è stata proposta soprattutto per fronteggiare le esigenze connesse con il rimpatrio dei connazionali dalla Libia.

(c) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alle esigenze del servizio.

(d) L'aumento è in dipendenza del maggior onere derivante dall'aumento di tre membri dei componenti il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica per l'esame delle domande presentate dai mutilati ed invalidi civili.

(e) Aumento proposto per compensare l'eccezionale lavoro delle forze di polizia.

434^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Cap. n. 1322 – Premi agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, ecc.	(L. 1.790.639.000)	L.	(a) 40.000.000
» » 1324 – Indennità, ecc. per trasferimenti, ecc. (»	600.000.000)	»	(b) 60.000.000
» » 1447 – Manutenzione, ecc. di locali, ecc. ... (»	900.000.000)	»	(c) 600.000.000
» » 1448 – Spese telefoniche, ecc. (»	5.903.000.000)	»	(b) 100.000.000
» » 1450 – Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, ecc. (»	1.000.000)	»	(b) 67.150.000
» » 1456 – Spese per servizi speciali, ecc. (»	58.289.800)	»	(b) 30.000.000
» » 1458 – Spese per il funzionamento della scuola superiore di polizia, ecc. (»	552.000.000)	»	(b) 17.960.000
» » 1459 – Vestiario, ecc. (»	4.642.000.000)	»	(d) 1.522.000.000
» » 1462 – Spese di ufficio, ecc. (»	588.960.000)	»	(e) 75.000.000
» » 1466 – Acquisto, ecc. degli impianti telefonici, ecc. (»	1.320.000.000)	»	(f) 300.000.000
» » 1469 – Acquisto, ecc. degli automotomezzi, ecc. (»	5.947.300.000)	»	(g) 150.000.000
» » 1582 – Elargizioni alle famiglie, ecc. (»	50.000.000)	»	(h) 20.000.000
» » 1583 – Spese per l'associazione all'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) (»	18.000.000)	»	(h) 13.500.000

RUBRICA 5 — *Servizi antincendi.*

Cap. n. 1607 – Stipendi, ecc. (»	3.576.137.600)	»	(i) 500.000.000
» » 1608 – Stipendi, ecc. (»	15.532.700)	»	(h) 9.590.000

(a) Aumento proposto per compensare l'eccezionale lavoro delle forze di polizia.

(b) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alle esigenze del servizio.

(c) L'assegnazione che è totalmente compensata è stata proposta per fronteggiare le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 907 stabili demaniali adibiti ad uffici di pubblica sicurezza e caserme dei corpi di polizia.

(d) Di tale assegnazione milioni 1.000 sono destinati all'attuazione di un programma inteso a dotare gli appartenenti al Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza di idonei mezzi di difesa ed offesa atti a bloccare i fomentatori di disordini senza peraltro mettere in pericolo l'incolumità fisica; la differenza che è compensata con riduzioni degli stanziamenti di altri capitoli del bilancio serve per le normali esigenze del servizio.

(e) L'aumento è giustificato dal maggior onere derivante dai recenti aumenti delle retribuzioni dovute agli inserimenti per la pulizia degli uffici situati nelle caserme.

(f) La somma viene stornata dal capitolo n. 1148 e serve a completare la realizzazione del nuovo sistema di gestione del traffico telegrafico e telefonico per consentire la trasmissione di dati a distanza.

(g) La somma viene stornata dal capitolo n. 1144 e serve a fronteggiare il maggior onere derivante dall'impiego degli automezzi della pubblica sicurezza per il servizio tecnico ispettivo elettorale e il trasporto del relativo materiale.

(h) L'aumento viene proposto per adeguare lo stanziamento di bilancio alle esigenze del servizio.

(i) Il cennato aumento è dovuto al maggior onere derivante dal richiamo in servizio di vigili volontari in occasione delle calamità verificatesi nella provincia di Napoli.

434^a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 16 MARZO 1971

Cap. n. 1610 – Compensi per le prestazioni straordinarie al personale, ecc.	(L. 800.000.000)	L. 1.025.000.000	(a)
» » 1613 – Indennità, ecc. per le missioni nel territorio nazionale, ecc.	(» 300.000.000)	» 30.000.000	(b)
» » 1643 – Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comitati e commissioni	(» 13.420.000)	» 7.000.000	(b)
» » 1651 – Spese per l'attuazione di corsi, ecc...	(» 80.000.000)	» 70.000.000	(b)
» » 1654 – Gestione mense obbligatorie, ecc. ...	(» 1.600.000.000)	» 140.000.000	(c)
RUBRICA 6 — <i>Archivi di Stato.</i>			
Cap. n. 1847 – Spese di ufficio, ecc.	(» 225.000.000)	» 35.000.000	(d)
» » 1858 – Spese per l'acquisto, ecc. di contenitori, ecc.	(» 30.000.000)	» 15.000.000	(d)
RUBRICA 7 — <i>Assistenza pubblica.</i>			
Cap. n. 2487 – Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc.	(» 21.000.000.000)	» 1.600.000.000	(e)
» » 2502 – Spese per l'assistenza sanitaria, ecc. ...	(» 600.000.000)	» 78.800.000	(f)
Totale degli aumenti.....		L. 6.797.534.000	

b) In diminuzione:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1018 – Indennità, ecc. per trasferimenti.....	(L. 120.000.000)	L. 70.000.000	(g)
---	------------------	---------------	-----

-
- (a) L'aumento viene proposto per far fronte al nuovo trattamento riconosciuto dal 1° ottobre 1969 al personale permanente e volontario dei vigili del fuoco per le prestazioni straordinarie effettuate.
- (b) L'aumento viene proposto per adeguare lo stanziamento di bilancio alle esigenze del servizio.
- (c) L'aumento viene proposto per fronteggiare le maggiori esigenze dipendenti dalla rivalutazione dal 1° luglio 1970 della quota di spesa giornaliera *pro-capite* della razione viveri resasi necessaria per l'aumentato costo dei generi alimentari.
- (d) L'aumento viene proposto per far fronte alle spese derivanti dallo sgombero di alcuni locali della Sapienza, destinati al Senato della Repubblica e del complesso immobiliare di Vicolo Valdina e Campo Marzio occorrente alla Camera dei deputati.
- (e) L'aumento viene proposto principalmente per proseguire l'assistenza a favore della popolazione di Pozzuoli sgombrata dalle abitazioni minacciate dal noto fenomeno di bradisismo.
- (f) L'aumento viene proposto in dipendenza di maggiori esigenze.
- (g) Riduzione proposta dall'Amministrazione interessata in relazione a constatate minori esigenze dei servizi. La somma viene utilizzata per le esigenze di altri servizi come risulta dalle note apposte alle variazioni in aumento.

RUBRICA 2 — *Amministrazione civile.*

Cap. n. 1144 — Spese per la manutenzione, ecc. del materiale elettorale, ecc.	(L. 828.375.000)	L.	(a) 150.000.000
» » 1148 — Spese per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, ecc.	(» 11.500.000.000)	»	(a) 400.000.000

RUBRICA 4 — *Pubblica sicurezza.*

Cap. n. 1314 — Premio di arruolamento, ecc.	(» 105.000.000)	»	(a) 60.000.000
» » 1446 — Fitto di locali	(» 1.973.005.150)	»	(b) 672.940.000
» » 1468 — Casermaggio, ecc.	(» 6.000.000.000)	»	(a) 270.000.000
» » 1473 — Spese per l'impianto e il funzionamento di centri di raccolta per stranieri	(» 110.000.000)	»	(a) 35.000.000
» » 1478 — Spese per impianto, ecc. degli stabilimenti e magazzini di vestiario, ecc. .	(» 300.000.000)	»	(a) 120.000.000

RUBRICA 5 — *Servizi antincendi.*

Cap. n. 1655 — Spese per le esercitazioni, ecc.	(» 100.000.000)	»	(a) 7.000.000
--	------------------	---	------------------

RUBRICA 7 — *Assistenza pubblica.*

Cap. n. 2341 — Somma da corrispondere all'Amministrazione delle poste, ecc.	(» 2.000.000)	»	(a) 1.800.000
» » 2490 — Soccorsi giornalieri, ecc.	(» 180.000.000)	»	(a) 177.000.000
Totale delle diminuzioni.....		L.	<u>1.963.740.000</u>

(a) Riduzione proposta dall'Amministrazione interessata in relazione a constatate minori esigenze dei servizi. La somma viene utilizzata per le esigenze di altri servizi come risulta dalle note apposte alle variazioni in aumento.

(b) Riduzione proposta a seguito delle disponibilità derivanti dall'iter dei contratti di fitto. La somma viene destinata prevalentemente alla copertura della spesa per la manutenzione degli stabili demaniali adibiti ad uffici di pubblica sicurezza ed a caserme dei corpi di polizia (capitolo n. 1447).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1102 - Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato	(L.	10.000.000)	L.	(a) 2.000.000
» » 1211 - Spese per studi, ecc.	(»	500.000.000)	»	(b) 100.000.000
» » 1227 - Spese per il funzionamento dell'Ufficio speciale del Genio civile per l'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci », ecc.	(»	100.000.000)	»	(c) 30.000.000
» » 1228 - Spese generali di funzionamento dello Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, ecc.	(»	100.000.000)	»	(d) 10.000.000
» » 1232 - (Di nuova istituzione). Spese di funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (art. 5, 5º comma, della legge 24 dicembre 1969, numero 1013)	(—)	»	(e) 50.000.000

RUBRICA 10 — *Edilizia pubblica varia.*

Cap. n. 5037 - (Di nuova istituzione). Spesa relativa alle riserve derivanti dalla esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto di riscaldamento del nuovo palazzo di giustizia di Bari, di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309	(—)	»	(f) 26.000.000
---	---	-----	---	-------------------

RUBRICA 8 — *Edilizia scolastica.*

Cap. n. 5109 - Contributi costanti trentacinquennali a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, ecc.	(»	75.000.000)	»	(g) 100.000.000
--	-----	-------------	---	--------------------

(a) Integrazione proposta in relazione alle esigenze del servizio.

(b) L'assegnazione è in relazione, soprattutto, agli studi dei fenomeni di bradisismo che hanno interessato la zona di Pozzuoli.

(c) L'assegnazione, compensata a carico del capitolo n. 5705, è giustificata dalla necessità di procedere al conferimento di incarichi di studio e di progettazione anche a liberi professionisti come previsto dal decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1246.

(d) L'assegnazione, compensata a carico del capitolo n. 1137, è connessa con la necessità di acquistare mobili, arredi e macchine da scrivere e da calcolo per le istituende Sezioni autonome del Genio civile di Palermo, Agrigento e Trapani, nonché al pagamento del fitto dei locali occorrenti alle Sezioni stesse.

(e) Lo stanziamento è stato disposto in applicazione delle disposizioni contenute nella denominazione del capitolo stesso.

(f) Lo stanziamento è stato effettuato per provvedere al pagamento di riserve derivanti dall'esecuzione dei lavori indicati nella denominazione del capitolo.

(g) L'assegnazione viene proposta per provvedere alla concessione di contributi integrativi — tramite l'ISES — per la definitiva realizzazione di scuole già progettate o in corso di progettazione.

RUBRICA 10 — *Edilizia pubblica varia.*

Cap. n. 5862 - Spese per edifici pubblici statali, ecc.	(L. 9.000.000.000)	L.	(a) 1.280.000.000
Totale degli aumenti.....		L.	1.598.000.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1137 - Compensi per lavoro straordinario, ecc.	(L. 200.000.000)	L.	(b) 10.000.000
--	------------------	----	-------------------

RUBRICA 15 — *Opere varie.*

Cap. n. 5705 - Spese per la sistemazione ed il completamento delle infrastrutture esistenti nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci », ecc.	(» 4.900.000.000)	»	(b) 30.000.000
Totale delle diminuzioni.....		L.	40.000.000

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

a) In aumento:

RUBRICA 2 — *Motorizzazione civile e trasporti in concessione.*

Cap. n. 1011 - Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto, ecc.	(L. 200.000.000)	L.	(c) 5.000.000
---	------------------	----	------------------

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1064 - Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc.	(» 3.400.000)	»	(d) 1.000.000
---	-----------------	---	------------------

- (a) L'assegnazione è destinata per milioni 1.000 a lavori di adeguamento e di trasformazione delle centrali termiche di edifici pubblici in conformità delle disposizioni previste dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento atmosferico, per 250 milioni, compensati a carico del bilancio del Ministero della sanità, per lavori all'immobile dell'Istituto superiore di sanità e per 30 milioni ai lavori di adeguamento di alcuni locali dell'Istituto di patologia generale dell'Università di Genova.
- (b) Diminuzione proposta dall'Amministrazione interessata in relazione a constatate minori esigenze. Lo stanziamento viene destinato alla copertura di spese per altre occorrenze come risulta nelle note apposte alle variazioni in aumento.
- (c) Aumento in relazione al maggior costo della benzina.
- (d) Aumento in relazione alle esigenze.

RUBRICA 2 — *Motorizzazione civile e trasporti
in concessione.*

Cap. n. 1164 — Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	(L.	8.500.000)	L.	(a) 5.600.000
» » 1167 — Indennità, ecc. per missioni all'estero .	(»	11.000.000)	»	(b) 11.000.000
» » 1197 — Spese di ufficio	(»	230.000.000)	»	(c) 20.000.000
» » 1201 — Spese per studi, ecc.	(»	19.000.000)	»	(d) 35.000.000
» » 1253 — Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, ecc.	(»	35.864.404.034)	»	(e) 5.000.000.000
» » 1254 — Spese di esercizio per gestioni dirette a cura dello Stato di ferrovie, ecc.	(»	13.660.000.000)	»	(f) 2.000.000.000
» » 1255 — Sussidi integrativi di esercizio, ecc. a favore di ferrovie, ecc.	(»	7.175.000.000)	»	(g) 2.330.000.000
» » 1262 — (Di nuova istituzione). Rimborsi al Commissario liquidatore dell'Ente autotrasporti merci (EAM)	(—)	»	(h) 471.698.210

RUBRICA 3 — *Aviazione civile.*

Cap. n. 1294 — Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	(»	40.000.000)	»	(i) 3.000.000
» » 1299 — Indennità giornaliera al personale in servizio negli aeroporti, ecc.	(»	114.000.000)	»	(l) 15.000.000
» » 1337 — Spese per i compensi al personale sanitario, ecc.	(»	100.000.000)	»	(m) 16.264.000

(a) Aumento in relazione alla necessità di corrispondere compensi per lavoro straordinario, fino ad un massimo di 60 e 16 ore mensili, al personale operaio addetto, rispettivamente, agli Uffici centrali ed a quelli periferici.

(b) Aumento in relazione alle esigenze ed alla necessità di aggiornare il personale sulle moderne tecniche adottate da altri Paesi nella costruzione ed esercizio di ferrovie metropolitane.

(c) Aumento in relazione al maggior costo dei beni e servizi ed alla istituzione di nuovi uffici periferici.

(d) Aumento in relazione alla necessità di nuovi studi ed indagini per una più efficace politica dei trasporti.

(e) Aumento in relazione ai maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro degli autoferrotramvieri (lire 3.000 milioni) e dalle sovvenzioni rivalutate a tutto il 1969 (lire 2.000 milioni).

(f) Aumento in relazione ai maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro degli autoferrotramvieri.

(g) Aumento in relazione ai maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro degli autoferrotramvieri (lire 1.330 milioni) e per corrispondere acconti a parziale copertura del disavanzo per l'anno 1970 della ferrovia metropolitana di Roma (lire 1.000 milioni).

(h) L'istituzione del capitolo, con l'indicato stanziamento, è in relazione alle somme dovute al personale dello EAM in quanto indebitamente trattenute a favore dell'INPS ed al pagamento dell'indennità di riscatto di terreni.

(i) Aumento in relazione alle maggiori prestazioni richieste al personale in conseguenza dello sviluppo dei traffici aerei.

(l) Aumento in relazione al numero delle unità di personale adibito al servizio di vigilanza negli aeroporti.

(m) Aumento in relazione alle esigenze.

434ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Cap. n. 1344 – (Di nuova istituzione). Rimborso alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle spese che l'Azienda stessa sostiene, per conto della Direzione generale dell'aviazione civile, per il funzionamento dell'Ufficio centrale di mobilitazione, di cui all'art. 12 della legge 21 maggio 1940, n. 415	(—)	L.	(a) 4.250.000
» » 1384 – Contributi e sovvenzioni ad Enti, ecc.	(L.	550.000.000)	»	(b) 100.000.000	

RUBRICA 4 — *Coordinamento e affari generali.*

Cap. n. 1480 – Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato degli stipendi, ecc. dovute al personale, ecc.	(»	110.000.000)	»	(b) 201.884.400
Totale degli aumenti.....				L. 10.219.696.610

b) In diminuzione:

RUBRICA 2 — *Motorizzazione civile e trasporti in concessione.*

Cap. n. 1195 – Fitto di locali	(L.	635.000.000)	L.	(c) 61.943.500
» » 1198 – Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto, ecc.	(»	170.000.000)	»	(d) 5.000.000

RUBRICA 3 — *Aviazione civile.*

Cap. n. 1330 – Spese per l'attuazione di corsi, ecc. ...	(—)	»	(e) 70.514.000
» » 1331 – Spese per il funzionamento, ecc. delle squadre di lavoro, ecc.	(»	165.000.000)	»	(d) 50.000.000	
» » 1338 – Spese relative al mantenimento degli aeroporti, ecc.	(»	1.600.000.000)	»	(f) 9.950.000	
» » 1383 – Contributi di esercizio ad Enti gestori di aeroporti civili, ecc.	(»	20.000.000)	»	(d) 20.000.000	
Totale delle diminuzioni.....				L. 217.407.500	

(a) L'istituzione del capitolo, con l'indicato stanziamento, è in relazione alle spese per il funzionamento dello Ufficio centrale di mobilitazione.

(b) Aumento in relazione alle esigenze.

(c) Somma che si storna allo stato di previsione del Ministero delle finanze per le maggiori spese relative allo acquisto di aree per la realizzazione di stazioni di controllo per autoveicoli.

(d) Diminuzione proposta a compensazione di alcune delle variazioni in aumento.

(e) Diminuzione proposta a compensazione di alcune variazioni in aumento (lire 50.514.000) e per rimborsare, mediante storno allo stato di previsione del Ministero della difesa, le missioni effettuate dal personale di detta Amministrazione nell'interesse dell'aviazione civile (lire 20 milioni).

(f) Somma che si storna allo stato di previsione del Ministero della difesa in relazione al rimborso delle missioni effettuate dal personale di detta Amministrazione nell'interesse dell'aviazione civile.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

a) In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1022 - Spese per i viaggi del Ministro, ecc...	(L. 12.000.000)	L.	(a) 5.000.000
» » 1052 - Spese di rappresentanza	(» 2.500.000)	»	(a) 1.000.000
» » 1063 - Spese postali e telegrafiche	(» 17.000.000)	»	(a) 10.000.000
		Totale degli aumenti.....	L. 16.000.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1061 - Compensi per speciali incarichi, ecc. ...	(L. 2.000.000)	L.	(b) 1.500.000
--	----------------	----	------------------

MINISTERO DELLA DIFESA

a) In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1025 - Indennità speciale e di ausiliaria, ecc.	(L. 3.145.000.000)	L.	(c) 300.000.000
» » 1034 - Spese per il funzionamento, ecc. ...	(» 70.000.000)	»	(d) 40.000.000
» » 1038 - Servizi stampa, informazione, ecc. ...	(» 80.000.000)	»	(d) 12.000.000
» » 1041 - Funzionamento e manutenzione delle biblioteche, ecc.	(» 93.970.000)	»	(d) 1.400.000
» » 1043 - Spese d'ufficio per Enti, ecc.	(» 1.896.997.000)	»	(d) 254.900.000
» » 1044 - Spese generali degli Enti, ecc.	(» 1.902.192.000)	»	(d) 100.000.000
» » 1051 - Spese per il funzionamento, ecc. ...	(» 8.600.000)	»	(d) 6.000.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(b) Diminuzione proposta a parziale compensazione delle variazioni in aumento.

(c) Variazione proposta in relazione alla situazione di fatto del personale.

(d) Variazione proposta in relazione ai programmi.

434ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Cap. n. 1055 - (Di nuova istituzione - sotto la voce « Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti »). Spese per l'acquisto di medaglie ricordo in oro e croci di cavaliere dell'ordine di Vittorio Veneto ai reduci delle guerre 1914-18 e precedenti (legge 18 marzo 1968, n. 263)	(—)	L.	2.713.000.000	(a)
» » 1063 - Contributi e sovvenzioni, ecc.	(L.	80.000.000)	»	12.000.000	(b)	
» » 1073 - Spese per risarcimento danni, ecc.....	(»	900.000.000)	»	500.000.000	(b)	

RUBRICA 2 — *Personale militare.*

Cap. n. 1511 - Stipendi ed altri assegni, ecc.	(»	64.561.400.000)	»	400.000.000	(c)
» » 1517 - Stipendi ed altri assegni, ecc.	»	63.303.330.000)	»	400.000.000	(c)
» » 1532 - Stipendi ed altri assegni, ecc.	(»	23.753.323.000)	»	400.000.000	(c)
» » 1551 - Stipendi ed altri assegni, ecc.	(»	23.549.317.000)	»	40.000.000	(c)
» » 1552 - Stipendi ed altri assegni, ecc.	(»	61.368.302.000)	»	500.000.000	(c)
» » 1553 - Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale del personale militare .	(»	1.845.566.000)	»	29.950.000	(c)
» » 1571 - Interventi assistenziali a favore del personale militare, ecc.	(»	620.000.000)	»	41.400.000	(c)

RUBRICA 3 — *Personale civile.*

Cap. n. 1606 - Indennità varie al personale civile ...	(»	375.000.000)	»	120.000.000	(c)
» » 1610 - Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	(»	1.378.347.000)	»	83.500.000	(c)
» » 1616 - Compensi speciali, ecc. in favore del personale civile, ecc.	(»	300.000.000)	»	400.000.000	(c)
» » 1651 - Interventi assistenziali a favore del personale civile, ecc.	(»	428.550.000)	»	328.000.000	(c)

RUBRICA 4 — *Costruzioni, armi ed armamenti.*

Cap. n. 2001 - Acquisto, ecc. armi, ecc.	(»	46.548.811.000)	»	188.500.000	(b)
» » 2013 - Riparazione, ecc. delle unità iscritte nel quadro del naviglio militare, ecc. ...	(»	9.190.255.000)	»	50.100.000	(b)

(a) Capitolo di nuova istituzione per provvedere alle spese di cui alla denominazione.

(b) Variazione proposta in relazione ai programmi.

(c) Variazione proposta in relazione alla situazione di fatto del personale.

434^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Cap. n. 2015 - Acquisto, ecc. di macchinari, ecc. ...	(L. 1.261.000.000)	L.	(a) 29.800.000
» » 2021 - Materiali di consumo, ecc.	(» 998.887.000)	»	(a) 42.000.000
» » 2031 - Costruzione, ecc. di aeromobili, ecc. ...	(» 112.658.180.000)	»	(a) 859.000.000
» » 2037 - Costruzione, ecc. di macchinari, ecc. .	(» 1.581.448.000)	»	(a) 25.200.000
RUBRICA 5 — <i>Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni.</i>			
Cap. n. 2101 - Acquisto di materiali, ecc. per il servizio elettronico, ecc.	(» 6.558.076.000)	»	(a) 263.500.000
» » 2102 - Spese per la manutenzione degli impianti per il servizio elettronico, ecc.	(» 6.064.025.000)	»	(a) 268.995.000
RUBRICA 6 — <i>Motorizzazione e combustibili.</i>			
Cap. n. 2202 - Spese per la costruzione, ecc. di mezzi di trasporto, ecc.	(» 9.975.868.000)	»	(a) 167.700.000
» » 2204 - Combustibili liquidi e gassosi ecc.	(» 8.351.876.000)	»	(a) 840.433.000
» » 2205 - Combustibili liquidi e gassosi, ecc. .	(» 2.558.174.000)	»	(a) 80.000.000
RUBRICA 7 — <i>Commissariato.</i>			
Cap. n. 2301 - Viveri ed assegni di vitto, ecc.	(» 79.152.113.000)	»	(a) 3.924.101.000
» » 2303 - Casermaggio, ecc.	(» 7.216.315.000)	»	(a) 256.454.000
» » 2305 - Spese per magazzini, ecc.	(» 924.331.000)	»	(a) 370.000.000
» » 2307 - Spese per l'igiene del personale	(» 966.733.000)	»	(a) 43.352.000
» » 2309 - Acquisto quadrupedi, ecc.	(—)	»	(a) 25.000.000
RUBRICA 8 — <i>Lavori, demanio e materiali del genio.</i>			
Cap. n. 2403 - Acquisto, espropriazione, ecc.	(» 760.000.000)	»	(a) 104.700.000
» » 2407 - Canoni d'acqua, ecc.	(» 7.342.855.000)	»	(a) 1.799.600.000
» » 2411 - (Di nuova istituzione). Spese per il riordinamento e l'ammodernamento dello Arsenal e della Marina militare in Taranto (legge 6 agosto 1966, n. 638).	(—)	»	(b) 21.337.680

(a) Variazione proposta in relazione ai programmi.

(b) Capitolo di nuova istituzione per provvedere alle spese di cui alla denominazione.

RUBRICA 10 — *Servizi speciali.*

Cap. n. 3001	— Indennità, ecc. del personale in servizio presso gli uffici degli addetti militari, ecc.	(L. 1.393.500.000)	L.	(a) 160.000.000
» » 3002	— Indennità, ecc. per il personale addetto alla bonifica, ecc.	(» 125.000.000)	»	(a) 30.000.000
» » 3003	— Indennità, ecc. per missioni, ecc.	(» 25.000.000)	»	(a) 25.000.000
» » 3012	— Spese riservate, ecc.	(» 2.500.000.000)	»	(b) 150.000.000
» » 3014	— Spese per il funzionamento degli uffici, ecc.	(» 378.000.000)	»	(b) 49.000.000
» » 3020	— Spese per la leva, ecc.	(» 492.000.000)	»	(b) 53.500.000
» » 3023	— Acquisto, ecc. di macchine meccanografiche, ecc.	(» 832.905.000)	»	(b) 150.000.000
» » 3025	— Trasporto di materiali, ecc.	(» 6.857.724.000)	»	(b) 693.600.000
» » 3041	— Spese per istituti, ecc.	(» 1.175.476.000)	»	(b) 190.000.000
» » 3103	— Assegni, ecc. ai reduci, ecc.	(» 5.000.000)	»	(b) 1.810.000

RUBRICA 11 — *Potenziamento della Difesa.*

Cap. n. 3501	— Spese, ecc. di infrastrutture, ecc. ...	(» 8.400.000.000)	»	(b) 2.900.000.000
» » 3503	— Spese per la difesa aerea	(» 610.000.000)	»	(b) 42.000.000
» » 3504	— Spese per il completamento dei materiali, ecc. dell'Esercito, ecc.	(» 45.645.557.000)	»	(b) 4.779.739.719
» » 3505	— Spese per il completamento dei materiali, ecc. della Marina, ecc.	(» 10.485.100.000)	»	(b) 1.811.700.000
» » 3506	— Spese per il completamento dei materiali, ecc. dell'Aeronautica, ecc.	(» 7.372.708.000)	»	(b) 1.618.887.000

RUBRICA 12 — *Arma dei carabinieri.*

Cap. n. 4001	— Stipendi, ecc. agli ufficiali, ecc.	(» 6.744.010.000)	»	(a) 150.000.000
» » 4022	— Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali, ecc.	(» 1.701.180.000)	»	(a) 36.000.000
» » 4031	— Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comitati, ecc.	(p. m.)	»	(b) 2.500.000

(a) Variazione proposta in relazione alla situazione di fatto del personale.

(b) Variazione proposta in relazione ai programmi.

434ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Cap. n. 4038 – Canoni d'acqua, ecc.	(L. 302.116.000)	L. 155.000.000	(a)
» » 4039 – Funzionamento, ecc. delle biblioteche, ecc.	(» 10.000.000)	» 8.000.000	(a)
» » 4046 – Spese per i servizi tipografici, ecc.	(» 270.000.000)	» 195.000.000	(a)
» » 4050 – Vestiario ed equipaggiamento, ecc. ...	(» 6.322.330.000)	» 170.000.000	(a)
» » 4051 – Casermaggio, ecc.	(» 330.000.000)	» 350.000.000	(a)
» » 4056 – Acquisto di materiali mobili e per installazioni fisse, ecc.	(» 2.000.000.000)	» 14.000.000	(a)
» » 4061 – Manutenzione, riparazione ed adattamento di immobili del demanio militare, ecc. – Spese per impianti provvisori, ecc.	(» 750.091.000)	» 61.197.000	(a)
» » 4069 – Spese per le esigenze specifiche della polizia giudiziaria	(» 150.000.000)	» 135.000.000	(a)

RUBRICA 5 — *Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni.*

Cap. n. 5150 – Spese per i servizi di assistenza al volo per l'Aviazione civile, ecc.	(» 9.600.000.000)	» 2.000.000.000	(b)
--	--------------------	-----------------	-----

Totale degli aumenti. L. 31.973.856.399

b) In diminuzione:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1003 – Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto, ecc.	(L. 46.300.000)	L. 5.000.000	(b)
» » 1021 – Pensioni ordinarie, ecc.	(» 166.819.900.000)	» 440.000.000	(b)
» » 1022 – Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali cessati dal servizio, ecc.	(» 5.458.350.000)	» 1.503.000.000	(b)
» » 1036 – Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc.	(» 125.000.000)	» 5.820.000	(a)
» » 1037 – Spese casuali	(» 5.000.000)	» 1.000.000	(a)
» » 1040 – Spese per la raccolta, compilazione e conservazione di documenti storici, ecc.	(» 70.000.000)	» 10.000.000	(a)
» » 1062 – Contributi e sovvenzioni in favore degli Enti che svolgono attività culturali, ecc.	(» 60.000.000)	» 1.309.000	(a)

(a) Variazione proposta in relazione ai programmi.

(b) Variazione proposta in relazione alla situazione di fatto del personale.

RUBRICA 2 — *Personale militare.*

Cap. n. 1512 — Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc.	(L. 1.670.006.000)	L.	(a) 34.200.000
» » 1515 — Indennità, soprassoldi, ecc.	(» 2.144.000.000)	»	(a) 1.002.000.000
» » 1518 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, ecc.	(» 1.873.528.000)	»	(a) 3.500.000
» » 1519 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, ecc.	(» 91.500.000)	»	(a) 1.000.000
» » 1520 — Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti, ecc.	(» 357.000.000)	»	(a) 53.700.000
» » 1521 — Indennità, soprassoldi, ed assegni vari, ecc.	(» 3.493.100.000)	»	(a) 871.000.000
» » 1531 — Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali, ecc.	(» 15.782.028.000)	»	(a) 700.000.000
» » 1539 — Indennità ai militari, ecc. addetti al servizio di dragaggio	(» 3.000.000)	»	(a) 2.000.000
» » 1555 — Indennità, ecc. spese di trasporto per i trasferimenti, ecc.	(» 494.000.000)	»	(a) 110.000.000
» » 1557 — Indennità di aeronavigazione, pilotaggio, ecc.	(» 6.764.000.000)	»	(a) 500.000.000
» » 1574 — Sussidi urgenti alle famiglie del personale in servizio deceduto per incidenti, ecc. dipendenti da cause di servizio .	(» 265.000.000)	»	(a) 40.000.000

RUBRICA 3 — *Personale civile.*

Cap. n. 1601 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc.	(» 54.462.800.000)	»	(a) 2.720.000.000
» » 1605 — Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti, ecc.	(» 90.300.000)	»	(a) 40.000.000
» » 1607 — Indennità di licenziamento e similari agli impiegati non di ruolo, ecc.	(» 227.000.000)	»	(a) 111.000.000
» » 1608 — Retribuzioni ed altri assegni per il personale assunto con contratto a termine, ecc.	(» 241.200.000)	»	(a) 62.016.000
» » 1609 — Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio	(» 86.764.300.000)	»	(a) 3.015.236.000
» » 1611 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, ecc.	(» 786.021.000)	»	(a) 3.565.000
» » 1613 — Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti, ecc.	(» 25.000.000)	»	(a) 10.000.000
» » 1631 — Compensi per speciali incarichi, ecc. .	(» 23.000.000)	»	(b) 4.500.000
» » 1632 — Spese per accertamenti sanitari	(» 8.500.000)	»	(b) 5.000.000
» » 1635 — Spese per le Scuole allievi operai, ecc.	(» 328.000.000)	»	(b) 109.000.000

(a) Variazione proposta in relazione alla situazione di fatto del personale.

(b) Variazione proposta in relazione ai programmi.

434ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Cap. n. 1652 - Contributi e sovvenzioni in favore di
mense aziendali, ecc. (L. 834.400.000) L. (a)
6.000.000

RUBRICA 4 — *Costruzioni, armi ed armamenti.*

Cap. n. 2011 - Costruzioni navali ed acquisto di mezzi
navali, ecc. (» 23.602.100.000) » (a)
632.158.000
» » 2012 - Trasformazione delle unità iscritte nel
quadro del naviglio militare, ecc. ... (» 4.904.500.000) » (a)
1.260.600.000
» » 2016 - Funzionamento degli arsenali basi na-
vali, ecc. (» 1.205.504.000) » (a)
10.300.000
» » 2017 - Impianti elettrici degli stabilimenti di
lavoro della Marina militare, ecc. ... (» 1.501.104.000) » (a)
5.300.000
» » 2018 - Acquisto di armi, ecc. per le difese ma-
rittime e costiere, ecc. (» 273.000.000) » (a)
138.500.000
» » 2019 - Provvista e rinnovazione del munizio-
namento, ecc. - Spese per la manuten-
zione, ecc. (» 2.689.652.000) » (a)
357.738.000
» » 2032 - Manutenzione, riparazione e trasfor-
mazione di: aeromobili, motori, ecc. . (» 43.276.365.000) » (a)
854.547.000
» » 2035 - Manutenzione, riparazione e trasfor-
mazione di: armi di bordo, dispositivi di
armamento, ecc. (» 3.941.000.000) » (a)
449.000.000
» » 2038 - Manutenzione, riparazione e trasfor-
mazione di: macchinari, utensili, ecc. (» 1.543.000.000) » (a)
77.000.000
» » 2051 - Somma da erogare per il rimborso agli
aventi diritto delle spese sostenute per
apprestamenti difensivi sulle navi, ecc. (» 50.000.000) » (a)
50.000.000

RUBRICA 6 — *Motorizzazione e combustibili.*

Cap. n. 2201 - Acquisto e trasformazione di mezzi di
trasporto, di traino, ecc. (» 53.904.144.000) » (a)
245.141.000
» » 2203 - Combustibili, lubrificanti e grassi per
aeromobili, ecc. (» 7.574.616.000) » (a)
1.242.433.000
» » 2206 - Combustibili solidi (» 1.543.675.000) » (a)
125.000.000

RUBRICA 7 — *Commissariato.*

Cap. n. 2308 - Bandiere, insegne di comando, sta-
mine, ecc. (» 175.500.000) » (a)
38.000.000
» » 2310 - Spese per la cura dei quadrupedi: ac-
quisto di medicinali, onorari ai veteri-
nari civili, ecc. (» 24.707.000) » (a)
11.000.000

RUBRICA 8 — *Lavori, demanio e materiali del genio.*

Cap. n. 2401 - Nuove costruzioni, trasformazioni e mi-
glioramento delle opere edili, ecc. -
Spese per compensi a tecnici e profes-
sionisti privati, ecc. (» 5.902.360.000) » (a)
1.514.460.000

(a) Variazione proposta in relazione ai programmi.

434ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Cap. n. 2402 – Manutenzione, riparazione, adattamento e piccole trasformazioni delle opere edili, ecc.	(L. 19.825.882.000)	L.	(a) 420.750.000
» » 2404 – Acquisto materiali del Genio e parti di ricambio, ecc. Macchine, attrezzature, impianti, ecc.	(» 7.010.550.000)	»	(a) 3.000.000.000
» » 2405 – Manutenzione, riparazione, conservazione di materiali del Genio, ecc.	(» 1.971.007.000)	»	(a) 53.140.000
» » 2406 – Fitto di immobili, ecc. - Spese di custodia per gli immobili in uso alla Difesa, ecc.	(» 874.500.000)	»	(a) 312.400.000
» » 2410 – Indennizzi per imposizione di servitù militari, ecc. - Spese per compensi a tecnici, ecc.	(» 635.000.000)	»	(a) 600.000.000

RUBRICA 10 — *Servizi speciali.*

Cap. n. 3011 – Spese per il funzionamento del Consiglio supremo di Difesa	(» 2.000.000)	»	(a) 500.000
» » 3021 – Spese per studi, esperienze, modelli, ecc.	(» 1.384.000.000)	»	(a) 1.027.000.000
» » 3024 – Spese per i servizi ed impianti elettronici, ecc.	(» 1.967.700.000)	»	(a) 352.000.000
» » 3027 – Spese per la bonifica dei depositi di munizioni, ecc. - Spese di propaganda, ecc.	(» 392.000.000)	»	(a) 15.000.000
» » 3042 – Servizi collettivi e movimenti per leva, ecc.	(» 4.750.000.000)	»	(a) 567.930.000
» » 3044 – Spese per l'Istituto geografico militare, ecc.	(» 162.803.000)	»	(a) 13.000.000
» » 3061 – Spese per Istituti, Accademie, ecc. - Compensi e indennità di insegnamento, ecc.	(» 1.496.571.000)	»	(a) 8.900.000
» » 3063 – Spese per manovre, esercitazioni collettive e di campagna per le navi	(» 1.091.000.000)	»	(a) 150.000.000
» » 3065 – Acquisto, ecc. manutenzione degli apparecchi per il servizio dei fari, ecc. .	(» 218.000.000)	»	(a) 2.000.000
» » 3081 – Spese per istituti, accademie, ecc. - Compensi e indennità di insegnamento, ecc.	(» 3.293.407.000)	»	(a) 30.450.000

RUBRICA 11 — *Potenziamento della difesa.*

Cap. n. 3502 – Spese inerenti a studi ed esperienze, ecc. - Spese, ecc. per il Poligono sperimentale interforze	(» 11.116.569.000)	»	(a) 239.333.000
---	---------------------	---	--------------------

(a) Variazione proposta in relazione ai programmi.

RUBRICA 12 — *Arma dei Carabinieri.*

Cap. n. 4002 — Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali, ecc.	(L. 139.594.955.000)	L.	(a) 500.000.000
» » 4005 — Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti del personale militare	(» 1.350.000.000)	»	(a) 320.000.000
» » 4006 — Indennità, soprassoldi ed assegni vari al personale militare	(» 950.500.000)	»	(a) 160.000.000
» » 4008 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo e non di ruolo	(» 31.336.000)	»	(a) 8.500.000
» » 4009 — Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio	(» 448.350.000)	»	(a) 37.800.000
» » 4049 — Viveri ed assegni vitto per i militari dell'Arma dei carabinieri, ecc.	(» 1.632.598.000)	»	(b) 60.000.000
» » 4055 — Manutenzione, riparazione e conservazione di armi, ecc. - Attrezzature per l'immagazzinamento, ecc.	(» 95.000.000)	»	(b) 27.000.000
» » 4057 — Manutenzione, riparazione e conservazione del materiale delle trasmissioni, ecc.	(» 380.000.000)	»	(b) 75.000.000
» » 4063 — Funzionamento, manutenzione, riparazione e conservazione di mezzi di trasporto, ecc.	(» 2.017.749.000)	»	(b) 28.000.000
» » 4065 — Combustibili, lubrificanti, ecc.	(» 1.000.717.000)	»	(b) 50.000.000
» » 4067 — Spese per il mantenimento e la cura dei cavalli e cani, ecc	(» 250.000.000)	»	(b) 40.000.000
Totale delle diminuzioni.....		L.	26.479.726.000

c) Soppressione di capitolo aggiunto:

Cap. n. 7031 — Spese per acquisto di medaglie ricordo in oro e croci di cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto ai reduci delle guerre 1914-18 e precedenti (legge 18 marzo 1968, n. 263) (c).

(a) Variazione proposta in relazione alla situazione di fatto del personale.

(b) Variazione proposta in relazione ai programmi.

(c) Capitolo da sopprimere a seguito dell'istituzione del capitolo n. 1055 con la medesima denominazione.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali:*

Cap. n. 1113 — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	(L. 592.000.000)	L. 100.000.000	(a)
» » 1114 — Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	(» 25.000.000)	» 3.000.000	(a)

RUBRICA 5 — *Bonifica.*

Cap. n. 1551 — Manutenzione delle opere di bonifica, ecc.	(» 4.000.000.000)	» 1.000.000.000	(b)
--	--------------------	-----------------	-----

RUBRICA 7 — *Economia montana e forestale.*

Cap. n. 1721 — Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comitati e commissioni	(» 5.000.000)	» 2.000.000	(a)
---	----------------	-------------	-----

RUBRICA 8 — *Alimentazione.*

Cap. n. 1822 — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	(» 235.000.000)	» 115.000.000	(c)
» » 1823 — Compensi speciali, ecc.	(» 10.000.000)	» 20.000.000	(c)
» » 1824 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale	(» 38.500.000)	» 60.000.000	(c)
» » 1846 — Spese per il funzionamento degli Organismi periferici, ecc.	(» 130.000.000)	» 10.000.000	(c)

Totale degli aumenti..... L. 1.310.000.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 7 — *Economia montana e forestale.*

Cap. n. 1727 — Spese per corredo, equipaggiamento, ecc.	(L. 400.000.000)	L. 10.820.000	(d)
--	------------------	---------------	-----

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(b) Aumento proposto in relazione a maggiori oneri connessi con la manutenzione delle opere di bonifica.

(c) Aumento proposto in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle discipline comunitarie relative alle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva e del grano duro della campagna 1969.

(d) Somma che si storna allo stato di previsione del Ministero delle finanze per le maggiori spese relative allo acquisto dei terreni destinati alla sistemazione ed all'ampliamento della Scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1115 — Compensi speciali, ecc.	(L. 185.180.000)	L.	(a) 7.000.000
» » 1117 — Indennità, ecc. per missioni all'estero	(» 7.000.000)	»	(a) 5.000.000
» » 1158 — Manutenzione, ecc. dei locali, ecc. ...	(» 25.000.000)	»	(b) 4.000.000

RUBRICA 6 — *Fonti di energia e industrie di base.*

Cap. n. 1416 — Contributo sui maggiori costi sostenuti per gli approvvigionamenti petroliferi ecc.	(» 37.000.000.000)	»	(c) 3.700.000.000
---	---------------------	---	----------------------

RUBRICA 8 — *Miniere.*

Cap. n. 1532 — Spese per il funzionamento, ecc. del Consiglio superiore delle miniere, ecc.	(» 1.500.000)	»	(d) 13.000.000
---	----------------	---	-------------------

RUBRICA 9 — *Commercio, servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.*

Cap. n. 1616 — (Modificata la denominazione). Acquisto, fabbricazione, riparazione e manutenzione del materiale metrico ivi compresi i punzoni per metalli preziosi, funzionamento e manutenzione dell'officina meccanica, dei laboratori di metrologia e del laboratorio di saggio dei metalli preziosi, annessi all'ufficio centrale metrico; spese per la stampa di manifesti relativi alla bollatura di strumenti metrici, per la loro diffusione e affissione e per la bollatura degli strumenti stessi	(» 25.000.000)	»	(e) 50.000.000
--	-----------------	---	-------------------

RUBRICA 10 — *Uffici provinciali della industria, del commercio e dell'artigianato.*

Cap. n. 1701 — Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comitati e commissioni	(» 500.000)	»	(a) 2.600.000
---	--------------	---	------------------

(a) Aumento in relazione alle esigenze.

(b) Aumento in relazione alla necessità di completare il fabbisogno per la sistemazione e l'ammodernamento dei locali del Ministero destinati all'ambulatorio ENPAS.

(c) Aumento in relazione al pagamento alle aziende petrolifere del saldo dei contributi sui maggiori costi sostenuti per gli approvvigionamenti petroliferi effettuati nel periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968 a causa degli eventi bellici del giugno 1967 in Medio Oriente, ai sensi del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1089, e successive modificazioni.

(d) Aumento in relazione al nuovo compenso forfettario stabilito per i componenti del Consiglio superiore delle miniere.

(e) Aumento e modifica di denominazione in relazione alla necessità di fornire gli Uffici provinciali metrici di matrici per punzoni e di punzoni per la marchiatura dei metalli preziosi, in attuazione degli articoli nn. 12, 16 e 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

RUBRICA 12 — *Comitato interministeriale dei prezzi.*

Cap. n. 1791 — Compensi per speciali incarichi, ecc. .	(L.	8.880.000)	L.	(a) 180.000
--	-----	------------	----	----------------

RUBRICA 4 — *Industria e stazioni sperimentali.*

Cap. n. 5142 — (Di nuova istituzione). Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti a regolazione delle quote interessi relative agli anni dal 1962 al 1970, derivanti dal mutuo di lire 300.000 concesso alla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896 ...	(—)	»	(b) 71.000
Totale				L.	<u>3.781.851.000</u>

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a) In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1087 — (Di nuova istituzione). Rimborso alla Prefettura di Viterbo delle anticipazioni effettuate per il funzionamento degli ex Centri provinciali del lavoro e degli Uffici di collocamento durante l'esercizio finanziario 1943-44	(—)	L.	(c) 35.000
--	---	---	---	----	---------------

RUBRICA 2 — *Uffici del lavoro e della massima occupazione e centri di emigrazione.*

Cap. n. 1110 — Spese d'ufficio	(L.	525.000.000)	»	(d) 12.000.000
--------------------------------------	-----	--------------	---	-------------------

RUBRICA 3 — *Sezioni comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.*

Cap. n. 1127 — Compensi per lavoro straordinario, ecc. (»	200.000.000)	»	(d) 25.000.000
Totale degli aumenti.....			L. <u>37.035.000</u>

(a) Aumento per adeguamento del fabbisogno.

(b) Capitolo che si istituisce, con l'indicato stanziamento, per corrispondere alla Cassa depositi e prestiti le quote interessi relative agli anni dal 1962 al 1970, derivanti dal mutuo di lire 300.000 concesso alla stazione sperimentale per l'industria delle essenze e oli derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.

(c) Capitolo, di nuova istituzione, per provvedere alla sistemazione delle anticipazioni di cui all'oggetto.

(d) Aumento proposto in relazione alle accertate esigenze.

b) In diminuzione:

RUBRICA 8 — *Collocamento della manodopera.*

Cap. n. 1252 — Spese per il reclutamento, ecc. dei lavoratori italiani, ecc.	(L. 900.000.000)	L.	(a) 12.000.000
---	------------------	----	-------------------

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

a) In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1125 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale	(L. 14.000.000)	L.	(b) 5.000.000
» » 1126 — Indennità, ecc. per missioni all'estero (»	60.000.000)	»	(b) 5.000.000
Totale		L.	10.000.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

a) In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1061 — Spese di rappresentanza	(L. 5.000.000)	L.	(c) 1.000.000
» » 1067 — Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, ecc.	(» 6.000.000)	»	(c) 1.800.000

RUBRICA 2 — *Marina mercantile.*

Cap. n. 1104 — Spese per le sistemazioni difensive, ecc. .	(» 100.000.000)	»	(c) 100.000.000
--	------------------	---	--------------------

RUBRICA 3 — *Capitanerie di porto.*

Cap. n. 1123 — Indennità di alloggio agli ufficiali - Compensi di stazzatura, ecc.	(» 12.000.000)	»	(c) 1.000.000
---	-----------------	---	------------------

RUBRICA 5 — *Servizi marittimi.*

Cap. n. 1174 — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi, ecc.	(» 71.960.000.000)	»	(c) 5.000.000.000
Totale degli aumenti.....		L.	5.103.800.000

(a) Diminuzione proposta a compensazione della variazione in aumento al capitolo n. 1110.

(b) Aumento relativo a maggiori esigenze.

(c) Aumento proposto in relazione alle accertate esigenze.

b) In diminuzione:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1078 — Spese casuali	(L.	2.000.000)	L.	(a) 1.000.000
------------------------------------	-----	------------	----	------------------

RUBRICA 3 — *Capitanerie di porto.*

Cap. n. 1121 — Indennità, ecc. per missioni nel terri- torio nazionale, ecc.	(»	35.000.000)	»	(b) 1.000.000
--	-----	-------------	---	------------------

Totale delle diminuzioni.....			L.	<u>2.000.000</u>
-------------------------------	--	--	----	------------------

c) Modifica di denominazione:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1079 — Spese per il funzionamento delle commissioni previste dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché da altre disposizioni legislative (Spese obbligatorie) (c).

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

a) In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1068 — Spese postali e telegrafiche	(L.	10.000.000)	L.	(d) <u>5.000.000</u>
---	-----	-------------	----	-------------------------

MINISTERO DELLA SANITÀ

a) In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1012 — Spese per i viaggi del Ministro, ecc...	(L.	8.000.000)	L.	(e) 2.000.000
» » 1014 — Indennità, ecc. per le missioni nel terri- torio nazionale, ecc.	(»	8.000.000)	»	(e) 1.000.000

(a) Diminuzione proposta a compensazione della variazione in aumento al capitolo n. 1061.

(b) Diminuzione proposta a compensazione della variazione in aumento al capitolo n. 1123.

(c) Modificata la denominazione per una migliore classificazione delle spese che vi fanno carico.

(d) Adeguamento a maggiori occorrenze, riconosciute anche in sede di previsioni per l'anno 1971.

(e) Adeguamento alle maggiori esigenze derivanti dalla nomina di un nuovo Sottosegretario di Stato.

434ª SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 16 MARZO 1971

Cap. n. 1027 - Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale	(L. 320.000.000)	L.	(a) 26.000.000
» » 1052 - Spese di rappresentanza	(» 4.000.000)	»	(b) 1.000.000
» » 1069 - Spese d'ufficio, ecc.	(» 350.000.000)	»	(b) 30.000.000
» » 1070 - Spese postali e telegrafiche	(» 120.000.000)	»	(b) 25.000.000
» » 1073 - Spese per l'attuazione di corsi, ecc. .	(» 100.000.000)	»	(a) 20.000.000

RUBRICA 3 — *Igiene pubblica.*

Cap. n. 1141 - Acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, ecc.	(» 1.800.000.000)	»	(c) 1.612.320.000
» » 1161 - Sussidi e contributi per provvedimenti contro le endemie, ecc.	(» 1.400.000.000)	»	(a) 90.000.000

RUBRICA 4 — *Malattie sociali.*

Cap. n. 1185 - Spese per l'assistenza e la cura di infermi poveri, ecc.	(» 8.000.000.000)	»	(a) 50.000.000
» » 1201 - Concorsi per l'istituzione, ecc. dei dispensari antivenerei	(» 300.000.000)	»	(a) 25.000.000
» » 1210 - Contributi per l'istituzione, ecc. di centri per le malattie sociali, ecc.	(» 5.000.000.000)	»	(a) 5.000.000

RUBRICA 6 — *Servizio farmaceutico.*

Cap. n. 1245 - Spese per l'Ufficio centrale stupefacenti, ecc.	(» 10.000.000)	»	(a) 45.000.000
---	-----------------	---	-------------------

RUBRICA 7 — *Servizi veterinari.*

Cap. n. 1285 - Sussidi ai Comuni per i servizi veterinari, ecc.	(» 30.000.000)	»	(a) 517.600.000
--	-----------------	---	--------------------

RUBRICA 8 — *Istituto superiore di sanità.*

Cap. n. 1307 - Indennità, ecc. per missioni all'estero	(» 24.000.000)	»	(a) 2.000.000
--	-----------------	---	------------------

Totale degli aumenti..... L. 2.451.920.000

(a) Maggiori occorrenze dell'anno, compensate con riduzioni di altri stanziamenti.

(b) Adeguamento a maggiori esigenze, riconosciute anche in sede di previsioni per l'anno 1971.

(c) Aumento proposto in relazione precipuamente alle spese per l'acquisto di vaccini destinati alla campagna anti-influenzale.

b) In diminuzione:

RUBRICA 2 — <i>Ospedali.</i>			
Cap. n. 1132 — Contributi per l'impianto ed il funzionamento delle scuole convitto, ecc. ...	(L.	400.000.000)	L. 80.000.000 (a)
RUBRICA 3 — <i>Igiene pubblica.</i>			
Cap. n. 1167 — Contributi per la lotta contro le parassitosi, ecc.	(»	50.000.000)	» 10.000.000 (a)
» » 1168 — Contributi ai comuni, ecc. per favorire l'impianto e l'iniziale avviamento dei servizi medico-scolastici, ecc.	(»	300.000.000)	» 95.000.000 (a)
RUBRICA 4 — <i>Malattie sociali.</i>			
Cap. n. 1181 — Spese per l'acquisto di radium, ecc. .	(»	100.000.000)	» 50.000.000 (a)
» » 1188 — Spese per la profilassi delle malattie veneree, ecc.	(»	90.000.000)	» 13.000.000 (a)
RUBRICA 6 — <i>Servizio farmaceutico.</i>			
Cap. n. 1242 — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc.	(»	45.000.000)	» 3.000.000 (a)
» » 1244 — Spese per l'esecuzione del controllo dei medicinali, ecc.	(»	50.000.000)	» 10.000.000 (a)
RUBRICA 7 — <i>Servizi veterinari.</i>			
Cap. n. 1262 — Premi per la denuncia delle malattie infettive, ecc.	(»	3.000.000)	» 2.000.000 (b)
» » 1263 — Spese per l'impostazione e l'attuazione di piani organici di risanamento del patrimonio zootecnico, ecc.	(»	900.000.000)	» 500.000.000 (b)
» » 1284 — Sussidi e concorsi a tutela della sanità pubblica, ecc.	(»	40.000.000)	» 15.600.000 (b)
RUBRICA 8 — <i>Istituto superiore di sanità.</i>			
Cap. n. 1306 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale	(»	56.100.000)	» 2.000.000 (c)
» » 1328 — Spese per il funzionamento, ecc. dello Istituto superiore di sanità	(»	2.300.000.000)	» 250.000.000 (d)
Totale delle diminuzioni.....			L. 1.030.600.000

(a) Riduzione proposta a compensazione di altri stanziamenti.

(b) Riduzione proposta a compensazione delle maggiori occorrenze del capitolo n. 1285 della stessa rubrica 7.

(c) Riduzione proposta a compensazione delle maggiori occorrenze del capitolo n. 1307, della stessa rubrica 8.

(d) Storno di fondi al capitolo n. 5862 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in relazione alla spesa per lavori edili da eseguire nell'Istituto superiore di sanità, tramite il predetto Ministero dei lavori pubblici.

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

a) In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1056 — Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	(L.	210.000)	L.	(a) 100.000
» » 1060 — Indennità, ecc. per trasferimenti	(»	300.000)	»	(a) 500.000

RUBRICA 2 — *Servizi del turismo.*

Cap. n. 1144 — Spese per la propaganda turistica	(»	1.400.000.000)	»	(b) 28.900.000
--	-----	----------------	---	-------------------

RUBRICA 3 — *Servizi della cinematografia.*

Cap. n. 5061 — Fondo da erogare per la concessione di contributi ai film nazionali lungometraggi, ecc.	(»	10.000.000.000)	»	(c) 3.175.924.000
---	-----	-----------------	---	----------------------

Totale degli aumenti..... L. 3.205.424.000

b) In diminuzione

RUBRICA 2 — *Servizi del turismo.*

Cap. n. 1141 — Spese per il Consiglio centrale del turismo	(L.	11.000.000)	L.	(d) 6.400.000
» » 1145 — Partecipazione dell'Italia alla propaganda turistica, ecc.	(»	32.000.000)	»	(d) 22.500.000

Totale delle diminuzioni..... L. 28.900.000

VARIAZIONE CHE SI APPORTA ALL'ELENCO N. 5 ALLEGATO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1970

Partita che si modifica:

Ministero della pubblica istruzione:

Riforma dell'Ordinamento universitario — milioni 6.000 —

(a) Maggiori occorrenze della gestione.

(b) Maggiori occorrenze della gestione, compensate da storno di fondi dai capitoli n. 1141 (lire 6.400.000) e n. 1145 (lire 22.500.000).

(c) Adeguamento in relazione agli incassi conseguiti dalla programmazione dei film durante l'anno 1969.

(d) Somma stornata al capitolo n. 1144.

ARCHIVI NOTARILI

Entrata:

In aumento:

Art. n.	104	–	Aggio sui contributi riscossi, ecc.	(L.	160.000.000)	L.	(a) 40.000.000
»	»	133	–	Contributi dei notai, ecc.	(» 7.840.000.000)	»	(a) 1.960.000.000
						Totale degli aumenti.....	L. 2.000.000.000

Spesa:

In aumento:

Art. n.	108	–	Pagamento a favore del personale in servizio, ecc.	(L.	160.000.000)	L.	(b) 40.000.000
»	»	162	–	Versamento alla Cassa nazionale del notariato, ecc.	(» 7.840.000.000)	»	(b) 1.960.000.000
						Totale degli aumenti.....	L. 2.000.000.000

ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE

Entrata:

In aumento:

Art. n.	101	–	Proventi delle tasse scolastiche, delle pubblicazioni, ecc.	(L.	345.000)	L.	370.000
»	»	102	–	Entrate eventuali.....	(p. m.)	»	1.060.000
»	»	122	–	Contributi diversi	(p. m.)	»	2.384.135
						Totale degli aumenti.....	L. (c) 3.814.135

Spesa:

a) In aumento:

Art. n.	107	–	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	(L.	2.500.000)	L.	1.699.185
»	»	133	–	Spese per illuminazione, ecc.	(» 4.000.000)	»	1.060.000
»	»	135	–	Manutenzione, ecc. di locali, ecc.	(» 3.000.000)	»	1.000.000

(a) Aumento proposto in relazione alle accertate maggiori entrate.

(b) Variazioni proposte in relazione alle maggiori entrate.

(c) Assesamento del bilancio in relazione a maggiori entrate e ad alcune maggiori e minori esigenze.

434ª SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Art. n.	139 - Funzionamento, ecc. della biblioteca, ecc.	(L.	1.500.000)	L.	600.000
» »	143 - Servizio stampa, ecc.	(»	4.500.000)	»	384.950
» »	162 - Premi, sussidi e borse di studio, ecc... (»	3.000.000)	»	150.000	
					(a)
Totale degli aumenti.....				L.	<u>4.894.135</u>

b) In diminuzione:

Art. n.	131 - Compensi per speciali incarichi, ecc. .	(L.	100 000)	L.	100.000
» »	132 - Spese per concorsi	(»	500.000)	»	200.000
» »	181 - Fondo di riserva, ecc.	(»	780.000)	»	780.000
					(b)
Totale delle diminuzioni.....				L.	<u>1.080.000</u>

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (ANAS)

Entrata:

In aumento:

Cap. n.	102 - Canoni ed altre somme dovute per li- cenze e concessioni, ecc.	(L.	1.200.000.000)	L.	500.000.000
» »	161 - Somme acquisite sulle disponibilità ac- certate, ecc.	(<i>p. m.</i>)	»	4.702.355.176
					(b)
Totale degli aumenti.....				L.	<u>5.202.355.176</u>

Spesa:

In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n.	106 - Retribuzioni, ecc.	(L.	945.000.000)	L.	155.000.000
» »	116 - Retribuzioni, ecc.	(»	365.000.000)	»	35.000.000
» »	149 - Spese per studi, consulenze, ricerche sperimentali, ecc.	(»	1.800.000.000)	»	250.000.000
» »	241 - Spese di liti, ecc.	(»	187.000.000)	»	160.000.000

RUBRICA 2 — *Servizio lavori.*

Cap. n.	505 - Lavori di sistemazione generale, ecc. della rete delle strade statali, ecc.	(»	94.859.198.000)	»	4.602.355.176
					(b)
Totale degli aumenti.....				L.	<u>5.202.355.176</u>

(a) Assestamento del bilancio in relazione a maggiori entrate e ad alcune maggiori e minori esigenze.

(b) Assestamento del bilancio in relazione a maggiori entrate ed all'utilizzo delle disponibilità accertate alla chiusura del decorso esercizio.

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

*Entrata:**a) In aumento:*

Cap. n.	101	– Prodotti del traffico della rete ferroviaria e delle navi-traghetto	(L. 420.000.000.000)	L.	8.000.000.000	(a)
» »	105	– Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo, ecc.	(» 2.800.000.000)	»	2.070.000.000	(b)
» »	107	– Concorsi e compensi da altre aziende ferroviarie per le stazioni di uso comune, ecc.	(» 2.800.000.000)	»	400.000.000	(b)
» »	144	– Multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori, ecc.	(» 1.000.000.000)	»	2.000.000.000	(b)
» »	182	– Dividendi derivanti da partecipazioni azionarie	(» 90.000.000)	»	60.000.000	(b)
» »	511	– Assegnazione, a carico delle spese correnti, per il rinnovamento delle linee, ecc.	(» 42.000.000.000)	»	10.800.000.000	(c)
» »	1002	– Forniture ai Servizi	(» 110.710.000.000)	»	15.380.000.000	(b)
» »	1003	– Ricavi per vendite, ecc.	(» 10.240.000.000)	»	120.000.000	(b)
» »	1021	– Ritenute al personale	(» 12.150.000.000)	»	2.250.000.000	(d)
» »	1022	– Contributo dell'Azienda ferroviaria, ecc.	(» 66.825.000.000)	»	12.375.000.000	(e)
» »	1043	– Contributo dell'Azienda ferroviaria, ecc.	(» 890.000.000)	»	375.000.000	(f)
				Totale degli aumenti.....	L. 53.830.000.000	

b) In diminuzione:

Cap. n.	103	– Prodotti per i servizi accessori	(L. 7.700.000.000)	L.	800.000.000	(b)
» »	109	– Ricuperi inerenti alle spese di manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati, degli impianti fissi, ecc. ...	(» 2.300.000.000)	»	300.000.000	(b)

(a) Aumento in relazione all'andamento del traffico.

(b) Variazione in relazione alle risultanze contabili.

(c) Aumento corrispondente a quello, di pari importo, apportato al capitolo dei rinnovamenti delle spese correnti.

(d) Aumento in relazione a nuove assunzioni di personale.

(e) Aumento strettamente correlato a quello del capitolo n. 1021. Infatti il contributo dell'Azienda deve essere pari a 5,5 volte l'ammontare delle ritenute al personale.

(f) Aumento in relazione alle risultanze della gestione del fondo di previdenza per gli assuntori.

434ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Cap. n. 512 – Somma da introitare per l'ammortamento, ecc.	(L. 43.500.000.000)	L. 10.800.000.000	(a)
» » 534 – Rimborso dal Ministero del tesoro delle quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge, ecc.	(» 53.267.329.000)	» 2.580.750.000	(b)
» » 1035 – Contributo del Ministero del tesoro a pareggio del disavanzo della gestione, ecc.	(» 117.772.280.000)	» 8.473.925.000	(c)
» » 1041 – Ritenute agli assuntori	(» 450.000.000)	» 375.000.000	(d)
Totale delle diminuzioni.....		L. 23.329.675.000	

Spesa:

a) In aumento:

Cap. n. 103 – Indennità, compensi e competenze accessorie diverse al personale del Genio ferroviari, ecc.	(L. 985.000.000)	L. 215.000.000	(e)
» » 104 – Compensi speciali, ecc.	(» 56.000.000)	» 20.000.000	(e)
» » 105 – Indennità e rendite al personale in seguito ad infortunio sul lavoro, ecc. .	(» 2.700.000.000)	» 500.000.000	(e)
» » 106 – Oneri, a carico dell'Azienda, per contributi ai Fondi pensioni per il personale ferroviario, ecc.	(» 66.825.000.000)	» 12.375.000.000	(f)
» » 107 – Onere, a carico dell'Azienda, per contributi all'Opera di previdenza a favore del personale ferroviario	(» 15.800.000.000)	» 700.000.000	(f)
» » 108 – Oneri, a carico dell'Azienda, per contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali ed alle Casse marittime, ecc.	(» 5.350.000.000)	» 100.000.000	(f)
» » 109 – Oneri, a carico dell'Azienda, per l'assicurazione di particolari trattamenti di quiescenza, ecc.	(» 600.000.000)	» 400.000.000	(g)

(a) Diminuzione corrispondente a quella, di pari importo, apportata al capitolo degli ammortamenti figurativi delle spese correnti.

(b) Riduzione conseguente all'accertato effettivo ammontare del rimborso da parte del Tesoro.

(c) Riduzione a seguito delle prevedibili risultanze della gestione dei fondi pensioni.

(d) Riduzione dovuta alla diminuita consistenza degli assuntori a seguito del loro inquadramento nei ruoli organici previsto dalla legge 747/1969.

(e) Aumento in relazione al fabbisogno manifestatosi nel corso dell'anno, tenuto conto delle risultanze contabili già accertate.

(f) Aumento proposto per effetto della maggiore consistenza del personale in conseguenza dell'attuazione delle leggi 591/1969, sulla riduzione dell'orario di lavoro, e 747/1969, relativa all'inquadramento degli assuntori e degli incaricati.

(g) Aumento relativo alle maggiori esigenze.

434ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Cap. n. 111	– Oneri, a carico dell'Azienda, per contributo al « Fondo di previdenza degli assuntori », ecc.	(L. 890.000.000)	L.	(a) 375.000.000
» » 201	– Combustibili solidi e liquidi, energia elettrica e lubrificanti per la trazione dei treni e per le navi traghetto	(» 20.800.000.000)	»	(b) 700.000.000
» » 202	– Forniture, spese per i servizi in appalto e corrispettivi per prestazioni diverse	(» 53.000.000.000)	»	(c) 3.000.000.000
» » 203	– Servizi sostitutivi, complementari ed accessori dei trasporti ferroviari	(» 4.300.000.000)	»	(d) 400.000.000
» » 204	– Concorsi e compensi ad altre Aziende ferroviarie per le stazioni di uso comune, ecc.	(» 4.405.000.000)	»	(d) 400.000.000
» » 205	– Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	(» 11.615.000.000)	»	(d) 4.900.000.000
» » 207	– Avvisi, orari, documenti di trasporto, ecc.	(» 1.200.000.000)	»	(d) 200.000.000
» » 208	– Affitto, adattamento e riparazione di locali privati	(» 204.000.000)	»	(d) 60.000.000
» » 209	– Imposte e tasse	(» 100.000.000)	»	(d) 50.000.000
» » 210	– Spese per i dormitori, le mense, ecc. .	(» 240.000.000)	»	(e) 60.000.000
» » 211	– Spese per i mezzi personali di protezione antinfortuni, ecc.	(» 388.500.000)	»	(e) 31.500.000
» » 212	– Partecipazione dell'Azienda nelle spese per il vestiario uniforme del personale	(» 600.000.000)	»	(e) 200.000.000
» » 301	– Indennizzi per danni alle persone e alle proprietà, ecc.	(» 2.500.000.000)	»	(d) 200.000.000
» » 355	– Interessi compresi nelle annualità dovute a terzi per il rimborso di spese patrimoniali da essi sostenute	(» 676.200.000)	»	(d) 24.400.000
» » 358	– Interessi passivi, commissioni e spese bancarie	(» 590.483.000)	»	(d) 409.517.000
» » 362	– (Di nuova istituzione). Interessi compresi nelle annualità dovute all'Istituto mobiliare italiano per l'ammortamento dei fondi mutuati ai sensi delle leggi 27 aprile 1962, n. 211; 6 agosto 1967, n. 688; 28 marzo 1968, n. 374 e 25 ottobre 1968, n. 1089	(—)	»	(f) 2.988.644.000

(a) Aumento conseguente alla cessazione delle ritenute a favore del « Fondo di previdenza degli assuntori » sulle retribuzioni degli assuntori e degli incaricati a seguito del loro inquadramento nei ruoli organici.

(b) Aumento dovuto alle maggiori percorrenze, nonché al maggior prezzo del carbone.

(c) Aumento relativo al maggior costo della manodopera privata e dei prezzi dei materiali.

(d) Aumento relativo al fabbisogno manifestatosi nel corso dell'anno e tenuto conto delle risultanze contabili già accertate.

(e) Aumento dovuto alla maggiore consistenza del personale.

(f) Capitolo che si istituisce con l'indicato stanziamento, per imputarvi le spese per interessi passivi relativi a mutui contratti, nel corso dell'esercizio, con l'I.M.I.

434^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Cap. n. 401	– Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali, ecc.	(L. 435.000.000)	L. 1.565.000.000	(a)
» » 420	– Assegnazione per il rinnovamento, ecc. (» 42.000.000.000)		» 10.800.000.000	(b)
» » 501	– Spese per rinnovamenti, ecc.	(» 49.900.000.000)	» 10.800.000.000	(c)
» » 605	– Annualità in conto capitale dovute a terzi per il rimborso di spese patrimoniali da essi sostenute	(» 935.400.000)	» 15.700.000	(a)
» » 1001	– Spese d'acquisto, ecc.	(» 120.950.000.000)	» 15.500.000.000	(a)
» » 1021	– Pensioni	(» 190.980.000.000)	» 5.920.000.000	(a)
» » 1025	– Oneri per contributo all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali per l'assistenza sanitaria dei pensionati	(» 5.416.125.000)	» 231.075.000	(a)
Totale degli aumenti.....			L. 73.140.836.000	

b) In diminuzione:

Cap. n. 110	– Assuntori e incaricati, ecc.	(L. 18.955.000.000)	L. 7.655.000.000	(d)
» » 112	– Oneri, a carico dell'Azienda, per contributi all'Ente nazionale previdenza ed assistenza dipendenti statali, ecc. ...	(» 800.000.000)	» 100.000.000	(e)
» » 206	– Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere	(» 3.800.000.000)	» 300.000.000	(e)
» » 302	– Compensi per l'acquisizione di traffici ai proprietari di carri speciali di nuova costruzione od ammodernati	(» 200.000.000)	» 200.000.000	(e)
» » 352	– Interessi compresi nelle annualità dovute al Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'ammortamento, ecc. .	(» 68.099.152.000)	» 7.069.118.000	(f)
» » 360	– Interessi dovuti sui prestiti contratti per la copertura dei disavanzi di gestione .	(» 59.598.000.000)	» 7.735.643.000	(f)
» » 361	– Interessi compresi nelle annualità dovute all'Eurofima per l'ammortamento dei fondi mutuati, ecc.	(» 1.100.000.000)	» 370.000.000	(f)

(a) Aumento relativo al fabbisogno manifestatosi nel corso dell'anno, tenuto conto delle risultanze contabili già accertate.

(b) Aumento occorrente per il rinnovamento del materiale rotabile ai fini del miglioramento della regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario.

(c) Aumento corrispondente a quello, di pari importo, apportato al capitolo di entrata in conto capitale ed al capitolo delle spese correnti.

(d) Diminuzione conseguente all'inquadramento degli assuntori e degli incaricati nei ruoli organici dell'Azienda.

(e) Diminuzione relativa alle effettive esigenze.

(f) Diminuzione conseguente alla minore entità dei prestiti contratti ed allo slittamento delle date di collocamento dei mutui stessi.

434ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Cap. n. 421 - Somma da versare, ecc. a titolo di ammortamento, ecc.	(L. 43.500.000.000)	L. 10.800.000.000	(a)
» » 603 - Annualità in conto capitale dovute al Consorzio di credito per le Opere pubbliche per l'ammortamento dei fondi mutuati, ecc.	(» 53.876.500.000)	» 2.450.750.000	(b)
» » 607 - Annualità in conto capitale dovute per l'ammortamento dei prestiti contratti per la copertura dei disavanzi di gestione	(» 25.830.000.000)	» 5.830.000.000	(b)
» » 608 - Annualità in conto capitale dovute alla Eurofima per l'ammortamento dei fondi mutuati, ecc.	(» 200.000.000)	» 130.000.000	(b)
Totale delle diminuzioni.....		L. 42.640.511.000	

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Entrata:

a) In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi postali.*

Cap. n. 105 - Ricuperi, rimborsi ed entrate eventuali, ecc.	(L. 2.500.000.000)	L. 1.102.346.000	(c)
--	--------------------	------------------	-----

RUBRICA 2 — *Servizi di bancoposta.*

Cap. n. 142 - Proventi del servizio dei conti correnti	(» 40.000.000.000)	» 6.500.000.000	(c)
--	---------------------	-----------------	-----

RUBRICA 3 — *Servizi di telecomunicazioni.*

Cap. n. 231 - Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc.	(» 42.172.112.000)	» 4.181.638.000	(d)
--	---------------------	-----------------	-----

RUBRICA 4 — *Servizi postali e di telecomunicazioni.*

Cap. n. 267 - Contributi, ecc. da devolvere a favore dell'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico, ecc.	(» 570.500.000)	» 924.660.000	(e)
---	------------------	---------------	-----

(a) Diminuzione da porre in relazione all'ammontare dei rinnovamenti.

(b) Diminuzione conseguente alla minore entità dei prestiti contratti ed allo slittamento delle date di collocamento dei mutui stessi.

(c) Aumento in relazione all'accertato andamento dei proventi.

(d) Aumento corrispondente al maggiore avanzo di gestione dell'Azienda telefoni.

(e) Aumento in relazione all'accertamento di contribuzioni relative agli anni 1967 e 1969.

RUBRICA 6 — *Servizi promiscui.*

Cap. n. 532 — Somma proveniente dalla spesa di parte corrente da destinare allo sviluppo ed al miglioramento degli impianti, ecc. ... (L. 36.464.000.000)	(a)	L. 3.200.000.000
Totale degli aumenti.....		L. 15.908.644.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1 — *Servizi postali.*

Cap. n. 101 — Proventi del servizio della posta-lettere (L. 215.972.103.880)	(b)	L. 6.000.000.000
» » 102 — Proventi del servizio dei pacchi postali (» 31.000.000.000)	(b)	» 2.500.000.000
Totale delle diminuzioni.....		L. 8.500.000.000

Spesa:

a) In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 104 — Compensi speciali, ecc.	(c)	(L. 1.000.000.000)	L. 800.000.000
» » 116 — Paghe, assegni ed altre competenze agli operai, ecc.	(d)	(» 15.000.000)	» 20.000.000
» » 117 — Paghe ed altri assegni fissi al personale straordinario, ecc.	(e)	(» 2.065.700.000)	» 6.650.000.000
» » 119 — Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc.	(f)	(» 200.000.000)	» 60.000.000
» » 132 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale	(g)	(» 2.300.000.000)	» 113.500.000
» » 133 — Indennità, ecc. per missioni all'estero..	(g)	(» 60.000.000)	» 15.000.000
» » 139 — Compensi incentivanti, ecc.	(h)	(p. m.)	» 15.330.342.000
» » 206 — Acquisto e manutenzione dei materiali, ecc.	(g)	(» 2.150.000.000)	» 100.000.000

(a) Aumento in relazione alle disponibilità da destinare alle spese in conto capitale.

(b) Diminuzione in conseguenza all'andamento non troppo favorevole del servizio.

(c) Aumento in relazione alle maggiori esigenze conseguenti alle prestazioni straordinarie rese dal personale soprattutto durante il periodo delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

(d) Aumento in relazione alle maggiori occorrenze per assunzioni di operai a contratto con diritto privato.

(e) Aumento in relazione alla assunzione di personale straordinario per far fronte alla carenza di unità determinatasi per effetto delle ritardate assunzioni dei vincitori e degli idonei di concorsi.

(f) Aumento conseguente alla integrazione di fondi al capitolo n. 117. L'aumento stesso è compensato con riduzione del capitolo n. 107.

(g) Aumento in relazione alle maggiori esigenze da soddisfare.

(h) Somma che si iscrive in attuazione della legge 12 dicembre 1967, n. 1233, che disciplina l'erogazione dei compensi stessi.

434^a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 16 MARZO 1971

Cap. n. 210	– Acquisto di stampati e spese di stampa - Acquisto di pubblicazioni, ecc.	(L. 60.000.000)	L. 50.000.000	(a)
» » 220	– Acquisto di mobili, suppellettili, ecc...	(» 690.000.000)	» 80.000.000	(a)
» » 241	– Interventi assistenziali, ecc.	(» 200.000.000)	» 10.000.000	(a)
» » 250	– Spese dell'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico, ecc.	(» 570.500.000)	» 924.660.000	(b)
» » 312	– Somma da versare all'entrata in conto capitale, ecc.	(» 36.464.000.000)	» 3.200.000.000	(c)

RUBRICA 2 — *Servizi postali.*

Cap. n. 342	– Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, ecc.	(» 1.500.000.000)	» 650.000.000	(d)
» » 344	– Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle spese per il trasporto e lo scambio delle corrispondenze, ecc.	(» 10.125.000.000)	» 6.187.000.000	(e)
» » 347	– Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, ecc.	(» 6.370.000.000)	» 600.000.000	(f)
» » 349	– Spese per il servizio di pulizia delle carrozze postali, ecc.	(» 40.000.000)	» 30.000.000	(g)
» » 351	– Acquisto e manutenzione di materiali, ecc.	(» 950.000.000)	» 629.004.000	(g)
» » 361	– Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali postali	(» 30.000.000)	» 5.000.000	(g)
» » 371	– Restituzione di somme indebitamente percette, ecc.	(» 265.000.000)	» 45.000.000	(g)

RUBRICA 3 — *Servizi di bancoposta.*

Cap. n. 394	– Noli e spese per il trasporto e la scorta dei fondi, ecc.	(» 41.500.000)	» 25.000.000	(g)
» » 397	– Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione dei moduli soggetti a controllo, ecc.	(» 1.000.000.000)	» 207.000.000	(d)

(a) Aumento in relazione alle maggiori esigenze da soddisfare.

(b) Aumento in relazione alla necessità di devolvere, a favore del Dopolavoro postelegrafonico, i maggiori introiti di cui al capitolo n. 267 dell'entrata.

(c) Aumento in relazione alle disponibilità da destinare alle spese in conto capitale.

(d) Aumento in relazione alle maggiori spese sostenute per forniture eseguite a favore dell'Amministrazione postale.

(e) Aumento in relazione al completamento del rimborso degli oneri relativi al trasporto e scambio degli effetti postali.

(f) Aumento in relazione alle revisioni dei canoni contrattuali, delle maggiori spese sostenute per l'attuazione dei servizi sostitutivi in luogo delle autolinee postalizzate, dell'approvazione della Convenzione con la Società di navigazione « Traghetti sardi », per il trasporto di pacchi postali dal Continente alla Sardegna.

(g) Aumento in relazione alle maggiori esigenze del servizio.

434^a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 16 MARZO 1971

Cap. n. 398	— Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione dei moduli vari, ecc.	(L. 572.000.000)	L.	(a) 113.000.000
» » 421	— Rimborsi per frodi o danni, ecc.	(» 81.500.000)	«	(b) 42.500.000
RUBRICA 4 — <i>Servizi di telecomunicazioni.</i>				
Cap. n. 471	— Restituzione di somme indebitamente percepite, ecc.	(» 60.000.000)	»	(c) 50.000.000
» » 472	— Versamento al Tesoro dell'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc.	(» 42.172.112.000)	»	(d) 4.181.638.000
RUBRICA 6 — <i>Servizi promiscui.</i>				
Cap. n. 501	— Acquisto di terreni - Acquisto e costruzione di fabbricati, ecc.	(» 10.667.000.000)	»	(e) 1.700.000.000
» » 502	— Acquisto, costruzione e installazione di macchinari, ecc.	(» 18.411.000.000)	»	(e) 1.500.000.000
			Totale degli aumenti.....	L. 43.318.644.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 101	— Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	(L. 146.368.400.000)	L.	(f) 11.850.000.000
» » 105	— Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio	(» 635.900.000)	»	(g) 450.000.000
» » 107	— Compensi per lavoro straordinario al personale operaio, ecc.	(» 70.000.000)	»	(g) 60.000.000
» » 108	— Stipendi, ecc. al personale di ruolo e non di ruolo degli uffici locali, ecc. ...	(» 111.629.100.000)	»	(f) 10.000.000.000
» » 114	— Retribuzioni agli incaricati vincolati, ecc.	(» 578.880.000)	»	(h) 100.000.000
» » 120	— Assegno di operosità, ecc.	(» 8.000.000.000)	»	(f) 752.000.000
» » 122	— Indennità al personale per il servizio prestato in ore serali, ecc.	(» 3.360.000.000)	»	(i) 25.000.000
» » 124	— Indennità al personale in servizio negli uffici ambulanti, ecc.	(» 5.000.000.000)	»	(i) 250.000.000

(a) Aumento in relazione alle maggiori spese sostenute per forniture eseguite a favore dell'Amministrazione postale.

(b) Aumento in relazione alle maggiori esigenze del servizio.

(c) L'integrazione è in relazione al versamento all'Azienda telefoni della quota parte del canone corrisposto dalla Società « Telespazio ».

(d) Aumento corrispondente al maggiore avanzo di gestione dell'Azienda telefoni.

(e) Aumento occorrente nelle spese di investimento per la realizzazione di opere già programmate.

(f) Diminuzione in relazione alle minori necessità derivanti dalla mancata assunzione dei vincitori e degli idonei di concorsi.

(g) Diminuzione in relazione alla mancata assunzione di unità a copertura dei posti disponibili.

(h) Diminuzione in relazione alla cessazione di numerosi servizi di procacciato pedonale.

(i) Diminuzione in relazione alle minori esigenze di servizio.

434ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Cap. n. 125 - Indennità di profilassi antitubercolare, ecc.	(L.	92.000.000)	L.	(a) 15.000.000
» » 127 - Indennità al personale nominato interprete, ecc.	(»	87.500.000)	»	(a) 7.000.000
» » 129 - Compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a danno, ecc.	(»	1.050.000.000)	»	(b) 125.000.000
» » 172 - Indennità per una sola volta, ecc. ...	(»	103.000.000)	»	(a) 10.000.000
» » 173 - Contributi annui all'Istituto postelegrafonici, ecc.	(»	9.600.000.000)	»	(c) 450.000.000
» » 191 - Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, ecc.	(»	361.500.000)	»	(a) 35.500.000
» » 192 - Spese per visite medico fiscali, ecc. ...	(»	518.000.000)	»	(a) 10.000.000
» » 194 - Spesa sostenuta per il recapito dei telegrammi, ecc.	(»	1.100.000.000)	»	(d) 150.000.000
» » 199 - Illuminazione, forza motrice, gas, ecc.	(»	4.798.000.000)	»	(a) 143.000.000
» » 200 - Manutenzione ed affitto di mobili e macchine, ecc.	(»	346.000.000)	»	(a) 28.500.000
» » 201 - Assegni per spese d'ufficio ai direttori o reggenti, ecc.	(»	1.975.000.000)	»	(a) 130.000.000
» » 213 - Partecipazione a mostre e fiere nazionali ed internazionali, ecc.	(»	80.000.000)	»	(a) 11.000.000
» » 214 - Spese per il funzionamento dell'Istituto superiore delle poste, ecc.	(»	740.000.000)	»	(a) 350.000.000
» » 218 - Spese per l'incremento del museo postale, ecc.	(»	12.000.000)	»	(a) 8.000.000
» » 223 - Spese per la codificazione delle corrispondenze	(»	200.000.000)	»	(a) 145.000.000
» » 226 - Spese ed anticipazioni per lavori, ecc.	(»	40.000.000)	»	(a) 35.000.000
» » 242 - Versamento all'Azienda di Stato per i servizi telefonici di un quinto della quota, ecc.	(»	54.000.000)	»	(a) 54.000.000
» » 273 - Interessi e spese sui mutui contratti a copertura dei disavanzi degli anni finanziari 1966 e 1967, ecc.	(»	6.500.000.000)	»	(e) 5.500.000.000
» » 274 - Interessi e spese sui mutui contratti a copertura del disavanzo dell'anno finanziario 1968, ecc.	(»	2.200.000.000)	»	(e) 2.200.000.000

(a) Diminuzione in relazione alle minori esigenze del servizio.

(b) Diminuzione in relazione alla contrazione verificatasi nel servizio dei risparmi.

(c) Diminuzione conseguente alla contrazione delle spese relative al capitolo n. 108.

(d) Diminuzione in relazione alla contrazione verificatasi nel movimento telegrafico.

(e) Diminuzione conseguente alla mancata emissione del prestito obbligazionario a copertura dei disavanzi di gestione degli esercizi decorsi.

RUBRICA 2 — *Servizi postali.*

Cap. n. 343 — Premio per la vendita di carte valori postali, ecc.	(L. 2.555.000.000)	L.	(a) 100.000.000
» » 346 — Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee, ecc.	(» 11.500.000.000)	»	(a) 150.000.000
» » 355 — Fornitura ed acquisto di registri, carta, ecc.	(» 150.000.000)	»	(a) 50.000.000

RUBRICA 3 — *Servizi di bancoposta.*

Cap. n. 400 — Spese per il funzionamento dei Centri elettronici	(» 500.000.000)	»	(a) 70.000.000
---	------------------	---	-------------------

RUBRICA 4 — *Servizi di telecomunicazioni.*

Cap. n. 428 — Spese di esercizio e di manutenzione delle linee, ecc.	(» 2.745.000.000)	»	(a) 10.000.000
» » 433 — Spese di trasporto del personale, ecc.	(» 19.500.000)	»	(a) 6.000.000
» » 435 — Acquisto e manutenzione di materiali, ecc.	(» 139.000.000)	»	(a) 10.000.000
» » 613 — Quote di capitale dovute per l'ammortamento, ecc. dei disavanzi degli anni finanziari 1966 e 1967, ecc.	(» 2.310.000.000)	»	(b) 1.835.000.000
» » 614 — Quote di capitale dovute per l'ammortamento, ecc. del disavanzo dell'anno finanziario 1968, ecc.	(» 785.000.000)	»	(b) 785.000.000

Totale delle diminuzioni..... L. 35.910.000.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Entrata:

a) In aumento:

Cap. n. 101 — Proventi del traffico telefonico interurbano	(L. 81.000.000.000)	L.	(c) 7.128.000.000
» » 102 — Proventi del traffico telefonico internazionale	(» 15.000.000.000)	»	(c) 5.000.000.000

(a) Diminuzione in relazione alle minori esigenze del servizio.

(b) Diminuzione conseguente alla posticipata decorrenza delle annualità di ammortamento della anticipazione da destinare a copertura dei disavanzi di gestione degli esercizi decorsi.

(c) Aumento in relazione all'accertato andamento dei proventi.

434ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Cap. n. 110 - Proventi vari	(L. 300.000.000)	L. 717.000.000	(a)
» » 112 - Ricuperi e rimborsi vari	(» 200.000.000)	» 200.000.000	(b)
» » 116 - Proventi delle soprattasse, ecc.	(» 4.400.000.000)	» 1.600.000.000	(b)
» » 119 - (Di nuova istituzione). Versamento da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di quota parte del canone concessionario corrisposto dalla Società Telespazio	(—)	» 50.000.000	(c)
» » 172 - Proventi del traffico internazionale, ecc.	(» 10.500.000.000)	» 2.000.000.000	(b)
» » 191 - Economie accertate nella gestione dei residui passivi, ecc.	(» p. m.)	» 1.758.000.000	(d)
» » 532 - Somma proveniente dalla parte corrente della spesa, ecc.	(» 39.580.000.000)	» 6.000.000.000	(e)
		L. 24.453.000.000	

b) In diminuzione:

Cap. n. 141 - Versamento da parte dell'Amministrazione delle poste, ecc.	(L. 54.000.000)	L. 54.000.000	(f)
---	-----------------	---------------	-----

Spesa:

a) In aumento:

Cap. n. 103 - Retribuzioni, ecc. al personale straordinario, ecc.	(L. 1.350.000.000)	L. 431.000.000	(g)
» » 107 - Indennità, ecc. per missioni all'estero	(» 30.000.000)	» 11.000.000	(h)

(a) Aumento in conseguenza delle maggiori entrate per interessi maturati sul conto corrente fruttifero aperto nella Tesoreria centrale.

(b) Aumento in relazione all'accertato andamento dei proventi.

(c) Capitolo che si istituisce, e somma che si iscrive, in relazione al versamento da parte dell'Azienda telefoni.

(d) Somma che si iscrive in relazione al versamento già effettuato sul capitolo stesso.

(e) Aumento in relazione alla maggiore quota dei proventi di esercizio da destinare allo sviluppo ed al miglioramento degli impianti.

(f) Diminuzione derivante dall'applicazione dell'articolo n. 34 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 (competenze accessorie), con il quale si dispone che l'entrata in oggetto non viene più acquisita dall'Azienda telefoni.

(g) Aumento in relazione alle assunzioni di personale straordinario nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, a seguito dell'esodo volontario di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 325.

(h) Aumento in relazione alle maggiori esigenze di servizio.

434ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Cap. n.	110	– Indennità, ecc. di zone malariche, ecc.	(L.	2.800.000)	L.	500.000	(a)
»	»	113 – Compensi al personale, ecc. di lingue estere, ecc.	(»	115.000.000)	»	30.000.000	(b)
»	»	114 – Premio di cointeressenza al personale, ecc.	(<i>p. m.</i>)	»	3.128.000.000	(c)
»	»	116 – Indennità speciale, ecc.	(»	270.000.000)	»	30.000.000	(a)
»	»	118 – Rimborso delle spese di locomozione, ecc.	(»	4.000.000)	»	2.500.000	(a)
»	»	121 – Paghe, ecc. agli operai, ecc.	(»	30.000.000)	»	34.000.000	(d)
»	»	122 – Compensi incentivanti, ecc.	(<i>p. m.</i>)	»	1.330.000.000	(e)
»	»	171 – Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi, ecc.	(»	770.000.000)	»	775.000.000	(f)
»	»	173 – Versamento alla Cassa integrativa, ecc.	(»	1.980.000.000)	»	120.000.000	(g)
»	»	193 – Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comitati e commissioni	(»	35.000.000)	»	10.000.000	(a)
»	»	194 – Spese per le prestazioni sanitarie, ecc.	(»	100.000.000)	»	4.000.000	(a)
»	»	195 – Indennità, ecc. in caso di infortuni sul lavoro, ecc.	(»	16.000.000)	»	4.000.000	(a)
»	»	201 – Spese per acqua, gas, ecc.	(»	650.000.000)	»	200.000.000	(h)
»	»	202 – Manutenzione del mobilio, ecc.	(»	30.000.000)	»	8.600.000	(a)
»	»	207 – Spese postali, telegrafiche e telefoniche	(»	15.000.000)	»	133.000.000	(i)
»	»	210 – Acquisto di stampati, ecc.	(»	100.000.000)	»	39.000.000	(a)
»	»	219 – Acquisto di mobili e arredi per uffici	(»	55.000.000)	»	15.000.000	(a)
»	»	253 – Avanzo di gestione, ecc.	(»	42.172.112.000)	»	4.181.638.000	(l)

(a) Aumento in relazione alle maggiori esigenze.

(b) Aumento conseguente al crescente sviluppo del traffico telefonico internazionale.

(c) Somma che si iscrive in relazione al premio di cui alla legge 27 maggio 1961, n. 465.

(d) Aumento in relazione alla esecuzione dei lavori di manutenzione diretta di una parte della rete telefonica in Sicilia che ha reso necessaria la assunzione di operai con contratto di diritto privato.

(e) Somma che si iscrive in relazione al compenso indicato nel capitolo stesso, in attuazione della legge 12 dicembre 1967, n. 1233.

(f) Aumento in relazione al maggior fabbisogno derivante dalla applicazione dell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325 (esodo volontario).

(g) Aumento conseguente al maggior gettito delle soprattasse telefoniche di cui al capitolo n. 116 dell'entrata.

(h) Aumento in relazione ai maggiori oneri derivanti dai servizi di pulizia, dalla fornitura di combustibile, dalla conduzione, esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento delle diverse sedi e per servizi accessori dovuti alla SIP

(i) Aumento derivante dall'applicazione dell'articolo 7 della Convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti tra l'Amministrazione postale e l'Azienda telefoni, approvata con decreto ministeriale 18 marzo 1970.

(l) Aumento corrispondente al miglioramento del risultato della gestione.

434^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 MARZO 1971

Cap. n. 254 – Versamento all'Istituto postelegrafonici ecc.	(L. 1.320.000.000)	L.	(a) 80.000.000
» » 255 – Somma da versare all'Amministrazione delle poste, ecc.	(» 15.750.000)	»	(b) 339.000
» » 257 – Concorso nelle spese dell'Ufficio internazionale delle telecomunicazioni di Ginevra	(» 49.000.000)	«	(c) 4.900.000
» » 296 – Versamento alle Amministrazioni estere, ecc.	(» 10.500.000.000)	»	(d) 2.000.000.000
» » 302 – Spese per le differenze di cambio, ecc.	(» 75.000.000)	»	(e) 95.000.000
» » 332 – Quota parte dei proventi di esercizio da versare all'entrata, ecc.	(» 39.580.000.000)	»	(f) 6.000.000.000
» » 351 – Residui passivi perenti, ecc.	(p. m.)	»	(c) 8.092.600
» » 353 – Somma occorrente per la regolazione delle perdite	(p. m.)	»	(g) 1.723.430.400
» » 381 – (Di nuova istituzione). Spese per la gestione delle case economiche concesse in uso al personale dell'Azienda (leggi 11 dicembre 1952, n. 2521 e 3 dicembre 1957, n. 1215) (capitolo n. 153 dell'entrata)	(—)	»	(h) 107.000.000
» » 531 – Ampliamento e nuove costruzioni degli impianti telefonici, ecc.	(» 35.200.000.000)	»	(i) 6.000.000.000
Totale degli aumenti.....		L.	26.506.000.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 101 – Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	(L. 25.273.000.000)	L.	(l) 2.000.000.000
» » 382 – Rimborso all'Istituto postelegrafonici delle spese, ecc.	(» 107.000.000)	»	(m) 107.000.000
Totale delle diminuzioni.....		L.	2.107.000.000

(a) Aumento conseguente al maggior gettito delle soprattasse telefoniche di cui al capitolo n. 116 dell'entrata.

(b) Aumento in relazione alla integrazione del contributo variabile a carico dell'Azienda, da versare all'Amministrazione postale.

(c) Aumento in relazione alle maggiori esigenze.

(d) Aumento in relazione all'accertato andamento del provento di cui al capitolo n. 172 dell'entrata, rispetto al quale il medesimo costituisce una posta compensativa.

(e) Aumento conseguente all'accertata espansione delle spese per le differenze di cambio sul traffico internazionale in partenza.

(f) Aumento in relazione alla necessità di incrementare la dotazione del capitolo per lo sviluppo ed il miglioramento degli impianti.

(g) Somma che si iscrive in relazione alla perdita finanziaria derivante dall'avvenuto annullamento, per insussistenza, di taluni crediti arretrati, disposto con decreti del Ministro delle finanze.

(h) Capitolo che si istituisce e somma che si iscrive per far fronte alle spese di cui all'oggetto del capitolo stesso.

(i) Aumento in relazione agli investimenti da realizzare nel triennio 1968-1970, giusta quanto approvato dal CIPE nella seduta del 29 maggio 1969.

(l) Diminuzione in relazione al minor fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325 (esodo volontario).

(m) Diminuzione in relazione alle minori esigenze.

c) Modifica di denominazione:

Cap. n. 216 – Spese casuali e di rappresentanza (a).

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Entrata:

In aumento:

Cap. n. 113 – Somma da versare dalla Cassa depositi e prestiti, ecc.	(L. 3.000.000.000)	L.	(b) 93.187.544
--	--------------------	----	-------------------

Spesa:

In aumento:

Cap. n. 521 – Costruzione e riparazione straordinaria di strade, ecc.	(L. 650.000.000)	L.	(b) 53.187.544
» » 525 – Lavori di rimboschimento, ecc.	(» 650.000.000)	»	(b) 40.000.000
Totale		L.	93.187.544

(a) Modificata la denominazione del capitolo che, di conseguenza, risulta uguale a quella del capitolo numero 216 della spesa dell'Amministrazione postale.

(b) Aumento in relazione alla maggiore somma versata dalla Cassa depositi e prestiti ai termini della legge 29 novembre 1965, n. 1322, quale apporto di fondi all'Azienda, da destinare, tra l'altro, al perseguimento delle sue finalità.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Per lo svolgimento di interrogazioni

MASCIALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIALE. Signor Presidente, ieri, anche con la firma del Presidente e di altri colleghi del mio Gruppo, ho presentato un'interrogazione urgente (2219) riguardante i fatti che sono avvenuti domenica a Foggia. Poiché la questione è di grande importanza chiedo che l'onorevole Presidente intervenga presso il Ministro dell'interno perchè ci venga data una risposta immediata.

MAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNO. Onorevole Presidente, la sera del 14 marzo una vera aggressione è stata compiuta da una squadraccia fascista a Foggia contro un pacifico corteo organizzato da tutte le forze antifasciste della città e della provincia.

I teppisti, dalla loro sede, dopo aver salutato fascisticamente ed esposto i gagliardetti, hanno lanciato pietre e anche materiale esplosivo. L'intenzione era certamente quella di attuare una strage, che per fortuna non vi è stata.

Unitamente ad altri colleghi del mio Gruppo, io ho presentato una interrogazione (2229) su questi gravi fatti e anche sul comportamento veramente inspiegabile e deplorabile del prefetto di Foggia e dei responsabili delle forze di polizia. Perciò, dato il particolare oggetto di questa interrogazione, analoga a quella del senatore Masciale, e data la gravità dei fatti, io chiedo che la risposta sia data al più presto, possibilmente domani.

ALBARELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBARELLO. Signor Presidente, abbiamo presentato quest'oggi due interrogazioni (nn. 2225 e 2231) al Presidente del Consiglio e al Ministro della difesa a proposito delle squallide manifestazioni fasciste con il pretesto dell'esaltazione delle forze armate. La cosa che ci fa più impressione in queste squallide manifestazioni è che vi sia stata la partecipazione di organizzazioni d'arma che sono finanziate come enti morali dal Governo dello Stato repubblicano, mentre in queste manifestazioni si è richiesta per il nostro Paese una soluzione come quelle adottate dalla Grecia e dalla Turchia.

Mi si permetta di protestare per l'inerzia del Governo nel reprimere questi attentati all'ordine repubblicano e di chiedere che il signor Presidente del Consiglio ed il Ministro della difesa vengano al più presto a rendere conto al Parlamento della loro opera o della carenza degli organi dello Stato nei confronti di manifestazioni che sono contro la Repubblica, contro la Costituzione, contro le libertà democratiche.

SEMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMA. Signor Presidente, a Trieste è stato brutalmente percosso domenica l'onorevole Vittorio Vidali, per dieci anni membro del Parlamento italiano, una figura, un simbolo dell'antifascismo triestino, italiano e internazionale. Abbiamo presentato in merito un'interrogazione (2221) e ne sollecitiamo la risposta che ancora non abbiamo avuto. Debbo appunto deplorare che il Governo non abbia sentito immediatamente questo dovere, come lo ha sentito la più alta autorità dello Stato, l'onorevole presidente Saragat.

La prego, signor Presidente, di rendersi interprete di questa nostra richiesta presso il Governo.

PRESIDENTE. Assicuro i senatori Masciale, Magno, Albarello e Sema che la Presidenza solleciterà il Governo nel sen-

so da loro richiesto. Ritengo poi doveroso manifestare, a nome del Senato, sentimenti di sdegno per ciò che è accaduto all'onorevole Vidali, al quale intendo inviare gli auguri più vivi da parte di questa Assemblea.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

BERNARDINETTI, Segretario:

CIFARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti coordinati e quali orientamenti di ordine generale il Governo intenda adottare, con la massima urgenza, per fronteggiare lo aggravarsi del fenomeno dei furti di opere d'arte.

La serie di atti criminosi compiuti, proprio in questi giorni di marzo 1971, a Firenze, a Sinalunga e a Forza d'Agrò, ha colpito profondamente l'opinione pubblica in Italia ed all'estero, sì che il problema va affrontato con mezzi adeguati e con il proposito di stroncare questo vero e proprio attentato contro il patrimonio artistico e culturale dell'Italia.

L'interpellante, richiamando le conclusioni della « relazione Franceschini » e le esigenze, tante volte da ogni parte prospettate, di potenziamento, sia degli organi di vigilanza, sia dei mezzi di custodia, sottolinea, in particolare, la necessità:

a) di notificare a tutti gli Stati la scomparsa di opere d'arte italiane, in modo che non possa mai conseguirsi all'estero, da parte di chiunque, una base giuridica qualsiasi per l'acquisizione, nel tempo, di dette opere;

b) di promuovere accordi internazionali per la repressione dei furti di opere d'arte, nefasti per la civiltà non meno di altri delitti a raggio internazionale;

c) di portare innanzi con la massima sollecitudine, superando ogni impaccio strettamente burocratico ed ogni gretta visione delle spese, la catalogazione integrale delle opere d'arte, in modo che possa essere, in ba-

se ad essa, assiduamente considerato e difeso il patrimonio artistico nazionale. (interp. - 432)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BERNARDINETTI, Segretario:

MONTINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritengano di dare immediata assicurazione alle preoccupazioni manifestate dall'Amministrazione provinciale e dalla Camera di commercio di Pordenone circa le turbative nel regime delle risorgive derivanti dall'attuazione dei progetti di sbarramento del fiume Tagliamento, in località Pinzano, e dalle conseguenti derivazioni di acqua per usi idroelettrici e di irrigazione in sinistra orografica del fiume.

Negli esposti inoltrati ai competenti organi statali, l'Amministrazione provinciale e la Camera di commercio di Pordenone evidenziano, in modo eloquente, che il processo di sviluppo del Friuli occidentale è strettamente condizionato dalla messa a disposizione degli utenti, attuali e futuri, delle acque del bacino del Tagliamento, poichè le necessità irrigue del territorio situato lungo la strada statale « Pontebbana » ed i consumi d'acqua delle localizzazioni civili ed industriali di Spilimbergo e di San Vito al Tagliamento previste nel piano di sviluppo regionale, non potranno essere soddisfatti nè con le risorse idriche ora disponibili, nè attraverso lo sfruttamento delle fonti di risorgiva e dei pozzi che, peraltro, sono destinati ad inaridirsi per effetto degli emungimenti d'acqua effettuati a monte.

Fatte proprie le motivazioni sovraesposte, l'interrogante chiede che ogni e qualsiasi progetto di derivazione delle acque dal fiume Tagliamento venga preceduto da un serio ed accurato studio che valuti le esigenze ed i diritti di tutti i territori rivieraschi, affinché non vengano compromesse le prospettive di sviluppo industriale ed agricolo, in atto o in

programma, nei territori situati nella destra Tagliamento, prospettive che, solo ora, per la tenacia ed il coraggio delle popolazioni, stanno trovando avvio di soluzione. (int. or. - 2224)

TOMASSINI, PREZIOSI, ALBARELLO, VENTURI Lino. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se la manifestazione indetta per domenica 14 marzo 1971 al teatro « Adriano » di Roma per solidarietà con le Forze armate e per la difesa dell'ordine civile, sia stata autorizzata;

quali sono realmente l'intento e la finalità della manifestazione stessa;

l'opinione ed il giudizio del Ministro a tale riguardo. (int. or. - 2225)

BERGAMASCO, D'ANDREA, VERONESI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia fondata la notizia di una prossima demolizione, ad opera del Governo libico, del Sacrario dei Caduti italiani in Tripoli.

In caso affermativo, si chiede di conoscere quali passi intenda compiere il Ministro presso quel Governo al fine di evitare un gesto che ripugna ad ogni animo civile. (int. or. - 2226)

BRUSASCA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti il Governo intende adottare in difesa dei risparmiatori nei confronti delle varie offerte fatte al pubblico da persone od enti, come quella, ad esempio, inviata anche all'interrogante, con la quale si comunica che « il capitale iniziale può essere raddoppiato in circa tre anni ». (int. or. - 2227)

ANDERLINI, ANTONICELLI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere:

quali provvedimenti intendano assumere nei confronti degli organizzatori della manifestazione neofascista tenutasi a Roma domenica 14 marzo 1971 sotto lo specioso pretesto di una « solidarietà con le Forze armate » che nella Repubblica democratica nata dalla

Resistenza non hanno certamente bisogno dell'appoggio e della solidarietà di coloro che le vorrebbero allineate con quei regimi militari che purtroppo pericolosamente premono su una vasta area del Mediterraneo;

quale giudizio debba darsi di quelle associazioni d'arma che hanno partecipato ufficialmente alla manifestazione, chiaramente provocatoria nei confronti della Costituzione e delle istituzioni repubblicane, dalle quali le predette associazioni traggono, senza imbarazzo, parte notevole dei loro mezzi di sussistenza. (int. or. - 2228)

MAGNO, DI VITTORIO BERTI Baldina, DE FALCO, STEFANELLI, CARUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il suo giudizio e quello del Governo, nonché i provvedimenti che saranno adottati, in ordine alla vile e grave aggressione attuata a Foggia, la sera del 14 marzo 1971, da una squadra fascista, contro un pacifico corteo organizzato dalle forze antifasciste.

Quando il corteo, in Corso Giannone, giungeva nei pressi della sede di una organizzazione fascista, un gruppo di teppisti si affacciava al balcone di tale sede con gagliardetti neri e salutava fascisticamente (con le mani coperte di guanti neri), inneggiava al passato regime, insultava i manifestanti, lanciava sassi contro il corteo, mentre altri fascisti, molto più numerosi, schierati sul terrazzo, facevano altrettanto e lanciavano anche ordigni esplosivi.

È indubbio che i teppisti, i quali avevano fatto della loro sede un deposito di pietre, di esplosivi e di altro materiale, si erano preparati a compiere una strage.

Gli interroganti denunciano il fatto, veramente inspiegabile, che, pur avendo un funzionario di pubblica sicurezza, presente sul posto con pochi agenti, chiesto e sollecitato l'invio di rinforzi, questi sono giunti dopo quasi un'ora, per cui i manifestanti hanno dovuto, fra seri pericoli, mantenere l'accerchiamento della sede fascista per un tempo così lungo per poter consegnare i criminali alla polizia (la caserma del reparto mobile dista dal luogo degli avvenimenti poco più di cento metri).

Gli interroganti chiedono, in particolare, di sapere quali provvedimenti saranno adottati nei confronti del prefetto di Foggia, il quale, per più giorni e ripetutamente messo a conoscenza della possibilità di atti criminali da parte dei fascisti, non solo non ha fatto nulla di serio per prevenirli, ma è stato assente dalla Prefettura prima, durante e dopo gli avvenimenti, che solo per l'alto senso di responsabilità degli esponenti delle forze antifasciste e dei dimostranti non hanno dato luogo ad una tragedia. (int. or. - 2229)

MASCIALE, LI VIGNI, ALBARELLO, DI PRISCO, VENTURI Lino. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere se l'ente preposto all'istruttoria delle domande relative alla concessione dei vitalizi a favore degli ex combattenti della guerra 1914-18 ha personalità giuridica di diritto pubblico assoggettata a tutela e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere:

a) se il gruppo dirigente del predetto ente è in attività di servizio e comunque il criterio seguito nella scelta;

b) se il numero dei dipendenti adibiti al disbrigo delle pratiche è stato distaccato da altre amministrazioni;

c) se la spesa per l'organizzazione ed il funzionamento del predetto servizio è stata prevista nel bilancio dello Stato ed in quale tabella.

Si chiede, infine, una valutazione circa i mezzi impiegati ed i risultati ottenuti. (int. or. - 2230)

ALBARELLO, VENTURI Lino. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Perchè spieghino il motivo della presenza alla manifestazione fascista di Roma, falsamente intitolata all'esaltazione delle Forze armate, del generale Giorgio Liuzzi — ex Capo di stato maggiore dell'Esercito ed attuale presidente dell'Ordine di Vittorio Veneto — e del presidente dell'UNUCI, di nomina governativa, e così pure di alcune associazioni d'arma che sono statu-

tariamente apolitiche e che, come enti morali, sono sovvenzionate con i fondi del bilancio dello Stato repubblicano.

Gli interroganti chiedono quali provvedimenti si intendono adottare affinché l'evocazione e l'esaltazione di regimi di carattere militare, sull'esempio di quelli esistenti in Grecia e in Turchia, non abbiano più a menomare il prestigio delle Forze armate, che sono e devono restare sicuro presidio dell'ordine repubblicano e delle libertà democratiche sancite dalla Costituzione. (int. or. - 2231)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

GERMANO'. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intende concedere l'istituzione di un servizio postale nell'importante centro rurale di Protonotaro, frazione di Castoreale, in provincia di Messina.

La popolazione interessata è attualmente costretta a servirsi del servizio postale esistente nel capoluogo, posto alla distanza di oltre 10 chilometri e non collegato con la frazione di Protonotaro da alcun servizio di autocorriera. (int. scr. - 4913)

GERMANO'. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intende disporre l'eliminazione del passaggio a livello esistente in Via S. Giovanni — strada statale n. 113 — di Barcellona Pozzo di Gotto, che costituisce una pericolosa strozzatura per il traffico intenso che si svolge su quell'unica arteria che attraversa il territorio di quell'importante città. (int. scr. - 4914)

GERMANO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

quali provvedimenti intende adottare in favore del potenziamento dei servizi di prestito e di lettura, assolti dalle numerose Biblioteche comunali e popolari e sparsi in comuni piccoli e grandi di tutta Italia;

se intende intervenire, con urgenza assoluta, in favore della buona conservazione del-

l'importante patrimonio librario esistente presso dette istituzioni, le quali, spesso, funzionano con personale provvisorio privo di uno stato giuridico e di un trattamento economico;

se, nelle more dell'approvazione di una idonea normativa, voglia concedere ad amministrazioni, enti ed associazioni interessati, contributi permanenti, sia per far fronte alle spese di gestione delle istituzioni, sia per la cura e la conservazione del patrimonio ed il suo necessario ed indispensabile continuo incremento. (int. scr. - 4915)

GERMANO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se intende intervenire per assicurare ad enti, amministrazioni pubbliche ed associazioni i contributi necessari e sufficienti a mantenere e potenziare le gallerie d'arte contemporanea esistenti in tutto il territorio nazionale;

se, in particolare, intende assicurare i contributi necessari per il mantenimento del personale, in massima parte provvisorio, privo di trattamento giuridico ed economico, il quale, con notevole sacrificio, presta la sua opera presso le suddette gallerie. (int. scr. - 4916)

GERMANO'. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intende istituire stabilmente appositi uffici postali nelle frazioni di Calderà e Porto Salvo del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (in provincia di Messina), situate a parecchi chilometri di distanza dal capoluogo e non collegate da alcun servizio di autocorriera. (int. scr. - 4917)

MINNOCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

come è avvenuto l'incidente del quale è restato vittima in Roma, il 12 marzo 1971, l'operaio Domenico Cervoni e se sono state accertate le relative responsabilità;

se presso lo stesso cantiere erano già avvenuti in questi ultimi tempi altri incidenti sul lavoro e se, in conseguenza di essi,

l'impresa « Apolloni » era stata invitata ad adottare misure idonee ad evitare il loro ripetersi;

se rispondono a verità i dati riportati recentemente dalla stampa, secondo i quali nel nostro Paese ogni anno il 20 per cento dei lavoratori sono colpiti da infortunio, con medie che possono essere definite raccapriccianti, e cioè un infortunio ogni due secondi, tre invalidi ogni ora, un caso mortale ogni due ore;

se, di fronte a tale gravissima situazione, non si ritiene indispensabile una più severa applicazione della legislazione vigente, a protezione dell'incolumità fisica dei lavoratori, e non si reputa necessario promuovere l'emanazione di nuove e più moderne norme di legge in materia. (int. scr. - 4918)

GERMANO'. — *Ai Ministri delle finanze e degli affari esteri.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che la Dogana francese, sin dal 28 febbraio 1971, applica la tassa del 23 per cento sul prezzo di copertina di 40 pubblicazioni periodiche in rotocalco che vengono stampate in Italia ed esportate in Francia. L'elenco di tali pubblicazioni è contenuto nel « Bollettino Ufficiale » delle Dogane francesi n. 71/121 del 28 febbraio 1971 (F/3).

Il provvedimento delle autorità doganali francesi ha provocato gravissimi danni alle aziende interessate, le quali si vedranno così costrette a cessare la stampa delle pubblicazioni e quindi a licenziare il personale dipendente.

Si chiede, pertanto, se i Ministri interrogati intendono intervenire con urgenza presso le competenti autorità francesi perchè venga revocata la disposizione in questione. (int. scr. - 4919)

TOMASUCCI, ANTONINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) se è vero che il Ministro ha ordinato al rettore dell'Università di Perugia di nominare incaricato di radiologia nella facoltà medica un aspirante che, nella votazione in facoltà, ha raccolto il solo voto del suo maestro;

2) se è vero che il rettore dell'Università di Perugia ha fatto il decreto di nomina in base agli ordini ricevuti, e, in caso affermativo, se egli sapeva che il Ministro non può sostituirsi, nel merito, all'unico organo competente che è la facoltà;

3) che cosa si deve intendere per « autonomia universitaria » quando il Ministro si sostituisce al giudizio tecnico di una facoltà, scegliendo le persone come non era mai accaduto nemmeno nel peggiore dei periodi fascisti. (int. scr. - 4920)

Ordine del giorno

per le sedute di mercoledì 17 marzo 1971

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 17 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Liguria (1436).

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto (1469).

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (1470).

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Puglia (1511).

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello

Statuto della Regione Campania (1512) (Relazione orale).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (612).

NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

GERMANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

SOTGIU ed altri. — Riforma dell'Università (707).

ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

BALDINI e DE ZAN. — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

TANGA. — Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (1407).

III. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari